

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

203° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	5
3 ^a - Affari esteri.....	»	23
5 ^a - Bilancio.....	»	45
7 ^a - Istruzione.....	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	65
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	70
10 ^a - Industria.....	»	75
11 ^a - Lavoro.....	»	79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	105

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	106
RAI-TV	»	108
Mafia	»	116

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	124
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	132
4 ^a - Difesa - Pareri	»	133
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	134

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	138
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

200^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1763) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FALCIER dà conto della straordinaria necessità e urgenza di misure strutturali finalizzate a rendere tempestivamente operativi gli strumenti per un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica e una razionalizzazione delle procedure di spesa.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 194.

Il senatore PETRINI non condivide le considerazioni svolte dal relatore in merito alle ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento d'urgenza da parte del Governo.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(1763) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra il contenuto del decreto-legge n. 194, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha consentito, a suo avviso, di raccogliere le osservazioni avanzate, da più parti, sul testo originario. Sottolinea, fra le altre, le modifiche all'articolo 1, commi 3 e 4, che precisano le attribuzioni del Consiglio dei ministri ai fini dell'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, attraverso interventi di limitazione all'assunzione di impegni di spesa – configurando una più articolata procedura che contempla, inoltre, l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari – e che ampliano la tipologia delle spese per le quali è esclusa la suddetta limitazione.

In conclusione propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE annuncia che l'orario di inizio della seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 14,30, è anticipato alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

132^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 14,45.**INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1578-B E 568-B. REIEZIONE DI QUESTIONE DI COMPETENZA*

Il presidente Antonino CARUSO comunica le conclusioni raggiunte dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, testé conclusosi. Per il disegno di legge n. 995, assegnato in sede deliberante, recante modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore, approvato dalla Camera dei deputati, l'Ufficio di presidenza ha convenuto all'unanimità il suo inserimento all'ordine del giorno, così come analoga decisione è stata assunta per il disegno di legge n. 1721, recante ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'extradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adeguamento interno, in attesa di acquisire la decisione della Commissione affari esteri, alla quale il medesimo disegno di legge è congiuntamente assegnato nella sede referente. Per i disegni di legge n. 568-B, assegnato in sede deliberante, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e 1578-B, recante modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, la decisione di inserirli all'ordine del giorno è stata invece assunta a maggioranza dall'Ufficio di presidenza medesimo,

con il voto contrario del senatore Zancan per quanto riguarda l'Atto Senato 568-B.

In ossequio al parere reso dalla Giunta per il Regolamento in data 16 novembre 1988 in relazione all'articolo 29 del Regolamento, il Presidente chiede conseguentemente alla Commissione di pronunciarsi sulla proposta di inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1578-B e 568-B.

Per quanto riguarda l'inserimento all'ordine del giorno dell'Atto Senato n. 1578-B, prendono la parola i senatori CALVI, AYALA e Massimo BRUTTI, i quali chiedono che la Commissione sollevi una questione di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del Regolamento volta a far sì che il disegno di legge in questione sia nuovamente deferito all'esame delle Commissioni 1^a e 2^a riunite, considerando che solo tale opzione potrebbe predisporre le condizioni per una trattazione che tenga conto adeguatamente dei molti e rilevanti aspetti di compatibilità costituzionale emersi nel corso del suo *iter*.

Il senatore DALLA CHIESA ritiene inopportuno consentire agli intenti strumentalmente acceleratori dell'esame del provvedimento in questione, e sottolinea che la Commissione dovrebbe affrontare con urgenza altri e numerosi provvedimenti che pendono dinanzi ad essa, soprattutto quelli che riguardano il funzionamento della giustizia penale e civile, nonché proseguire il monitoraggio del sistema carcerario ed assumere le conseguenti iniziative, tutte questioni che anche il Ministro della giustizia ha fatto sue in più occasioni. La fretta con la quale la maggioranza si è mossa per discutere il disegno di legge n. 1578-B ha finito e finisce per impedire il fisiologico dispiegarsi dei lavori della Commissione sulle questioni testé evidenziate fra le quali – tra l'altro – rientra la nuova disciplina della materia dell'omissione di soccorso.

Il senatore ZICCONI dichiara che il gruppo Forza Italia è senz'altro favorevole all'immediato inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1578-B, conformemente alle decisioni assunte nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi questa mattina. Ciò peraltro non significa negare l'urgenza che rivestono temi diversi come, ad esempio, quello della riforma dell'ordinamento giudiziario ovvero quello relativo alla revisione della disciplina in materia di omissione di soccorso, temi in merito ai quali la sua parte politica condivide la necessità di una trattazione urgente. È però indubbio il carattere prioritario rivestito dal disegno di legge n. 1578-B, nonché il fatto, ugualmente decisivo, che in merito a tale disegno di legge sono maturate le condizioni per un esame approfondito e sereno delle problematiche ad esso sottese.

Con riferimento poi alla questione di competenza proposta, ritiene che da un lato le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati abbiano contribuito a superare le preoccupazioni che erano state sollevate circa il

rischio di possibili censure di costituzionalità di cui avrebbe potuto essere oggetto il testo licenziato in prima lettura dal Senato e, dall'altro, che comunque i profili di costituzionalità implicati dal citato disegno di legge possano essere adeguatamente valutati anche sulla base dell'assegnazione dell'esame in sede referente alla sola Commissione giustizia del Senato come già disposto dalla Presidenza del Senato.

Il senatore MARITATI sottolinea che nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge in materia di legittimo sospetto in nessuna occasione la maggioranza ha mai chiaramente affermato quali siano le ragioni di urgenza che impongono di esaminare con tanta rapidità un disegno di legge che non solo non giustifica questi tempi, ma che per i suoi contenuti appare pericoloso e suscettibile di produrre conseguenze devastanti nel funzionamento della macchina processuale. La richiesta che egli intende nuovamente formulare è appunto quella che sia fatta finalmente chiarezza dalle forze politiche di maggioranza circa le asserite ragioni di urgenza del disegno di legge in questione.

Ritiene poi inconcepibile la posizione di chi arriva ad affermare che sarebbe la Corte costituzionale a dover attendere le deliberazioni del Parlamento invece del contrario. È infatti di tutta evidenza che, mentre la procedura davanti alla Corte ha carattere dovuto, tale carattere non riveste invece il procedimento legislativo che non può che essere frutto di precise scelte politiche.

Più in generale non può inoltre non formularsi un giudizio del tutto negativo sul messaggio che viene inviato al Paese con la scelta fatta propria dalle forze politiche di maggioranza. L'impressione che inevitabilmente viene suscitata da tale operazione è che la maggioranza ritenga di poter fare qualunque cosa esclusivamente sulla base della forza dei numeri e che tale forza quindi legittimi la decisione che attribuisce carattere prioritario al provvedimento in tema di legittimo sospetto trascurando contestualmente altri provvedimenti – si pensi ad esempio ai decreti-legge attualmente in attesa di conversione – ben più urgenti e di maggiore rilevanza per il Paese.

Conclude auspicando un ripensamento delle forze di maggioranza nella convinzione che questo potrebbe consentire a molti di coloro che in queste forze si riconoscono di evitare un passo del quale avrebbero in futuro ragioni di pentirsi, come probabilmente hanno oggi ragione di pentirsi di decisioni errate assunte nel recente passato quali quelle relative alla riforma dei reati in materia societaria.

Il presidente Antonino CARUSO, prima di passare alle votazioni relative alle decisioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza e alla proposta di sollevare una questione di competenza, giudica opportuno soffermarsi sulle ragioni per cui, dissentendo dalle considerazioni svolte dai senatori Calvi, Ayala e Massimo Brutti, condivide pienamente le

decisioni assunte dalla Presidenza del Senato circa l'assegnazione alla sola 2^a Commissione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1578-B. Tale decisione appare infatti conforme a precedenti decisioni assunte dalla Presidenza del Senato fra le quali da ultimo ricorda la decisione della Presidenza del Senato, nella scorsa Legislatura, di assegnare alla sola 2^a Commissione permanente l'esame del disegno di legge volto a modificare le previsioni del codice di procedura penale in materia di procedimenti riguardanti i magistrati, tema questo di sicura rilevanza costituzionale alla luce del disposto dell'articolo 25, comma 1 della Costituzione. A conferma delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Senato, va poi rilevato che la diversa decisione adottata dalla Presidenza della Camera dei deputati è stata assunta con la precisazione che la medesima avesse carattere assolutamente eccezionale e tale da non poter costituire in alcun modo precedente.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posta ai voti è approvata a maggioranza la proposta di inserire immediatamente all'ordine del giorno l'esame in sede referente del disegno di legge 1578-B, recante modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale

Posta ai voti è poi approvata all'unanimità la proposta di inserire immediatamente all'ordine del giorno la discussione in sede deliberante del disegno di legge 568-B, recante modifica della disciplina in materia di liberazione anticipata.

Posta ai voti è quindi respinta la proposta di sollevare una questione di competenza volta a ottenere la riassegnazione del disegno di legge 1578-B alle Commissioni 1^a e 2^a riunite.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 16 di oggi ferma restando la successiva convocazione prevista per le ore 20,45, nonché le altre relative ai giorni di mercoledì e giovedì e che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla seduta convocata per le ore 16 di oggi, è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge 1578-B, recante modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale, nonché con la discussione in sede deliberante del disegno di legge 568-B, recante modifica della disciplina in materia di liberazione anticipata.

La seduta termina alle ore 15,45.

133^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1578-B) CIRAMI. – *Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore designato, senatore BOREA.

Dopo aver rammentato che il disegno di legge, approvato in prima lettura nello scorso mese di luglio dal Senato, prende le mosse dalla ben nota ordinanza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede il legittimo sospetto tra le cause di rimessione, il relatore procede all'illustrazione delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati.

La prima, di rilievo sostanziale, è quella relativa all'articolo 1 recante modifica dell'articolo 45 del codice di procedura, nella parte in cui enuncia i motivi che determinano il legittimo sospetto.

La Camera ha poi soppresso le modifiche all'articolo 46 del codice di procedura penale introdotte dal Senato relative alle modalità di richiesta della rimessione ed ha provveduto ad emendare il testo dell'articolo 47 così come licenziato in prima lettura. Al comma 2 del citato articolo 47 si prevede la sospensione del processo allorché il giudice ha avuto notizia dalla Corte di Cassazione che la richiesta è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1 del codice di rito, mentre la stessa non è disposta nel caso in cui la richiesta non risulti supportata da elementi nuovi. In merito al nuovo comma 4 molto si è scritto sulla stampa in questi giorni circa la presunta esistenza di un grave errore nel quale sarebbe incorsa la Camera dei deputati nella stesura del comma, laddove, in caso di sospensione

del processo a richiesta dell'imputato, è prevista – tra l'altro – l'applicabilità dell'articolo 303, comma 1 del codice.

Ebbene, si sostiene che il riferimento dovesse essere fatto all'articolo 304 (relativo alla sospensione dei termini della custodia cautelare) e non già all'articolo 303 che dispone sui termini di durata della stessa. A giudizio del relatore, tale tesi non risulta fondata e non è ravvisabile alcun contrasto tra le norme citate in quanto, comunque, è previsto che «si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304».

Ulteriori modifiche la Camera ha introdotto all'articolo 48 del codice di procedura penale nel senso di prevedere uno snellimento della procedura innanzi alla Corte di Cassazione, la quale decide in camera di consiglio (e non in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti, come previsto nel testo approvato dal Senato), comunica – se ammissibile – l'avvenuta assegnazione della richiesta alle sezioni unite o a sezione diversa da quella di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale al giudice che procede e dispone che l'ordinanza che accoglie la richiesta sia comunicata al giudice precedente e al giudice designato; il giudice designato dalla Corte, quando ne è richiesto, procede poi alla rinnovazione degli atti nei casi e nei modi indicati.

Il relatore si sofferma quindi sulle modifiche apportate all'articolo 49 del codice di procedura penale in merito alla inammissibilità delle richieste di rimessione che non contengano elementi nuovi rispetto a quelli già valutati negativamente e proposte da altro imputato dello stesso processo o di un processo da esso separato. Conclusivamente, il Relatore non ritiene che l'iter del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ne abbia snaturato le originarie finalità. Queste restano del tutto inalterate e continuano a perseguire, anche dopo la lettura della Camera, l'obiettivo di colmare una lacuna legislativa reintroducendo nel sistema il concetto del legittimo sospetto tra le cause di rimessione del processo.

Interviene quindi il senatore CALVI, il quale, ritiene che il provvedimento all'esame contenga disposizioni caratterizzate da tali profili di incostituzionalità da motivarlo, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento, ad avanzare una questione pregiudiziale, da sottoporre all'Assemblea nel caso di favorevole avviso della Commissione. Tutto ciò potrà, per sua parte, essere compiutamente svolto solo una volta che la Commissione Affari costituzionali avrà rassegnato il prescritto parere.

Il presidente Antonino CARUSO garantisce al senatore Calvi che la Presidenza consentirà lo svolgimento della questione pregiudiziale, anche a discussione generale avviata, come prefigurato dal secondo periodo dell'articolo 93 del Regolamento.

Prende atto il senatore CALVI.

Seguono interventi del senatore Massimo BRUTTI, a giudizio del quale la problematica costituzionale messa in rilievo dal senatore Calvi

non potrà non essere affrontata che nel corso della discussione generale; della senatrice ALBERTI CASELLATI, la quale rileva che la procedura per l'espressione dei pareri regolata dall'articolo 39 del Regolamento è tale da non impedire l'iter dei provvedimenti nella sede di merito; e del senatore PETRINI che reputa necessario che la volontà espressa dalla maggioranza si dimostri rispettosa e coerente della filosofia generale cui si ispira il Regolamento nella predisposizione dei termini per il compimento delle varie scansioni procedurali. Le vicende che hanno riguardato le fase precedenti dell'esame, sia presso il Senato che presso la Camera, dovrebbero inoltre consigliare maggiore attenzione e serenità.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

134^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

indi del vice presidente
BOREA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(1578-B) CIRAMI. – *Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana odierna.

Il senatore CALVI, come preannunciato e sottolineando che l'opposizione non intende in alcun modo perseguire un ostruzionismo fine a se stesso sottopone alla Commissione le problematiche che configurerebbero l'esigenza di pronunziarsi su una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale affinché la medesima sia sottoposta, qualora condivisa dalla Commissione, all'Assemblea del Senato.

In particolare, il senatore Calvi pone l'attenzione su quanto disposto dall'articolo 45 del codice di procedura penale come sostituito nel testo

trasmesso dalla Camera dei deputati ed evidenzia come la formulazione del medesimo, ed in particolare il riferimento dello stesso ai motivi di legittimo sospetto che verrebbero a giustapporsi alle altre ipotesi delineate nell'articolo 45 citato, potrebbe legittimare un'interpretazione della disposizione con la quale i predetti motivi verrebbero ad acquisire un carattere prettamente soggettivo. Ciò implicherebbe la possibilità di una lettura della norma che amplierebbe a dismisura la discrezionalità della Corte di cassazione nel momento in cui la stessa dovrà decidere la sussistenza o meno dell'ipotesi del legittimo sospetto. Tale ampia discrezionalità si risolverebbe in un'inevitabile violazione dell'articolo 25, comma 1, della Costituzione in quanto, sostanzialmente, il giudice competente a pronunciarsi su una determinata controversia non verrebbe individuato *a priori* – non sarebbe quindi preconstituito – ma *a posteriori* ed in vista di quella specifica controversia.

Diverse considerazioni dovrebbero valere se, invece, l'interpretazione da dare alla nuova formulazione dovesse essere ancora considerata in quei termini di oggettiva esistenza di motivi di legittimo sospetto che hanno permesso a tale istituto di sopravvivere nell'ordinamento italiano secondo quanto enunciato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Conclusivamente, il dibattito che le considerazioni da lui svolte intende avviare attiene a quale interpretazione sia giudicata accoglibile dalla Commissione ai fini della formulazione di una eventuale pregiudiziale di costituzionalità.

Su richiesta del senatore CIRAMI, il senatore CALVI precisa, quindi, che le norme di riferimento per gli aspetti di compatibilità costituzionale sarebbero gli articoli 111, 3 e 25 primo comma della costituzione.

Il senatore ZANCAN si associa ai rilievi svolti dal senatore Calvi e, rifacendosi alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1996, sottolinea l'esigenza di accertare se il riferimento ai motivi di legittimo sospetto implica per l'organo decidente la necessità di procedere ad una valutazione di tipo soggettivo o esige invece un accertamento di tipo oggettivo. È sua convinzione che il testo all'esame abbia, relativamente al punto in questione, una connotazione piuttosto di tipo soggettivo, la gravità della quale appare ancora più evidente se si tiene conto che rispetto ad essa il meccanismo di filtro configurato dal successivo articolo 47 del codice di procedura penale come sostituito dal disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati appare sostanzialmente inadeguato ed inadeguato, mentre la disposizione di cui al nuovo articolo 48 del codice di procedura penale appare manifestamente irrazionale laddove essa prevede il rinnovo degli atti del giudice originariamente procedente senza distinguere a seconda del caso che essi siano stati posti in essere prima, ovvero dopo, l'insorgere della causa di rimessione. Inoltre, il medesimo meccanismo di rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione si avvia ad iniziativa di parte configurando un sistema che risulta assolutamente incompa-

tibile con il preminente obiettivo di ricerca della verità che deve essere svolto dal magistrato. Né potrebbe applicarsi, in quanto non richiamato, l'articolo 507 del codice di rito.

Il senatore FASSONE prospetta un'ulteriore questione pregiudiziale sotto il profilo della legittimità costituzionale del disposto dell'articolo 47 del codice di procedura penale come proposto dal disegno di legge in titolo. Al riguardo ricorda innanzitutto le modalità – su cui invita la Commissione ad acquisire formalmente informazioni dalla Corte di cassazione – con cui viene effettuata l'assegnazione dei ricorsi, su cui la Corte medesima deve pronunciarsi, all'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale ovvero alle sezioni unite o alle altre sezioni. Al riguardo sottolinea come tale procedura non solo abbia carattere interno e valenza meramente organizzativa, ma soprattutto come essa certamente non abbia natura giurisdizionale. Eppure, da questa procedura e dal suo esito il disegno di legge in esame fa discendere effetti di grande rilievo in materia di libertà personale, nel senso che solo un'assegnazione diversa da quella all'apposita sezione di cui al citato articolo 610, comma 1, è in grado di determinare una sospensione dei termini di custodia cautelare. Si è quindi in presenza di un atto che non ha carattere vincolante, che non è reclamabile, non è motivato, ma che è in grado di accentuare il sacrificio della libertà personale del soggetto interessato senza però presentare i requisiti prescritti dall'articolo 13 della Costituzione, e risultando così violato anche l'articolo 102, secondo comma della Carta costituzionale.

Il senatore AYALA prospetta anch'egli una questione pregiudiziale – su cui chiama la Commissione a pronunciarsi – con riferimento alla previsione di cui al quinto comma dell'articolo 48 del codice di procedura penale come sostituito dal disegno di legge in esame, in relazione agli articoli 25 e 111 della Costituzione. Osserva infatti come tale previsione si risolva, in sostanza, in una trasposizione nel processo penale di soluzioni che potrebbero avere una loro giustificazione solo nel processo civile, dove vige il principio dispositivo. Al riguardo rammenta che su tale problematica, seppur con riferimento al diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta, la Corte costituzionale ebbe già a pronunciarsi con la sentenza n. 313 del 1990, con la quale ebbe a chiarire in modo inequivocabile come dovessero ritenersi incompatibili con la Costituzione previsioni normative le quali ponessero nella disponibilità delle parti l'oggetto del processo penale. Sotto questo profilo non può allora non osservarsi come le soluzioni fatte proprie dall'altro ramo del Parlamento, nel cercare di porre rimedio agli evidenti limiti di costituzionalità del testo varato in prima lettura dal Senato, abbiano però peggiorato la situazione, dovendosi forse considerare per certi aspetti meno devastante la scelta – che non esita a definire di vera e propria archeologia giudiziaria – fatta da questo ramo del Parlamento appunto in occasione della prima lettura.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperto il dibattito sulle proposte di questione pregiudiziale avanzate dai senatori Calvi, Fassone ed Ayala e fa presente che considererà che il senatore Zancan abbia già svolto l'intervento a nome del gruppo Verdi - L'Ulivo ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del Regolamento.

Prende la parola il senatore PETRINI il quale, dopo aver richiamato alcune considerazioni da lui già svolte nella seconda seduta pomeridiana odierna circa l'organizzazione dei lavori delle Commissioni ed i rapporti tra la Commissione di merito e le Commissioni consultate, si sofferma sui profili di costituzionalità evidenziati negli interventi fin qui svoltisi e fra questi giudica di centrale importanza quello relativo all'articolo 25, primo comma, della Costituzione. Al riguardo, osserva che l'attribuzione alla Corte di cassazione del potere di spostare la competenza a conoscere una determinata controversia in relazione ad un'ipotesi che riceve nella legge una formulazione assolutamente ambigua e tale quindi da non permettere di stabilire in anticipo, rispetto all'insorgere della controversia medesima, quando il predetto spostamento di competenza avrà luogo, si risolve nei fatti nell'attribuzione alla Corte di cassazione del potere di decidere *a posteriori*, e con valutazione che potrà variare da caso a caso, quale sarà il giudice concretamente competente. Tale risulta essere l'impianto della disciplina proposta dalla Camera dei deputati con il nuovo testo dell'articolo 45 del codice di procedura penale e, in questo senso, egli condivide pienamente le considerazioni svolte dal senatore Calvi, che ha richiamato l'attenzione sul carattere equivoco e sulle connotazioni eminentemente soggettivistiche di tale disposto normativo. Ciò premesso, il contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'articolo 25, primo comma, della Costituzione appare incontestabile ed è significativo che i profili di illegittimità costituzionale connessi con l'eccessiva discrezionalità derivante dalla reintroduzione della formula del legittimo sospetto siano stati messi in evidenza anche in un recente articolo del professor Grevi il quale, dopo aver ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 1963 che dichiarò non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 55 del vecchio codice di procedura penale, ha sottolineato come la giurisprudenza della Corte di cassazione in alcuni casi ebbe ad allontanarsi dalle rigorose indicazioni fornite dalla Corte costituzionale in tema di legittimo sospetto con la citata sentenza n. 50, e come proprio per tale motivo la dottrina ebbe occasione di auspicare in modo unanime l'eliminazione dell'istituto della rimessione per legittimo sospetto o comunque una sua radicale riforma.

Il senatore MUGNAI giudica non condivisibili i profili di illegittimità costituzionale sin qui sollevati nel corso del dibattito e, con particolare riferimento al parametro costituzionale di cui all'articolo 25, primo comma, della Costituzione, sottolinea come tale previsione abbia il carattere di norma di favore nei confronti della persona che viene giudicata e vada letta in stretta correlazione con i principi di terzietà ed imparzialità del

giudice. Da questo punto di vista appare incontestabile la possibilità che si determinino situazioni tali da investire l'intero ufficio giudicante – come in ipotesi, il caso di una persona che deve essere giudicata per un reato legato ad atteggiamenti xenofobi e che si trovi di fronte ad un ufficio giudiziario i cui componenti hanno pubblicamente e radicalmente preso posizione contro fenomeni di questo tipo – la rimozione delle quali non potrà che avvenire attraverso l'istituto della rimessione, fermo restando che tali situazioni non potranno avere esclusivamente carattere soggettivo, ma al contrario dovranno avere una connotazione oggettiva, come si desume sistematicamente anche dal raffronto fra la sfera di applicazione dell'istituto della rimessione per legittimo sospetto, da un lato, e, dall'altro, quella propria invece dell'istituto della riconsuazione.

Per quel che concerne poi le perplessità manifestate in merito alla disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare di cui al nuovo testo dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ritiene che le stesse possano considerarsi superate alla luce del rinvio effettuato all'articolo 304 del medesimo codice di procedura, mentre i dubbi di cui è stata oggetto la previsione contenuta nel quinto comma del nuovo articolo 48 dello stesso codice di rito gli appaiono del tutto non condivisibili se si pone mente al fatto che la rinnovazione degli atti ivi prevista è indispensabile nell'ottica di una piena ed effettiva tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante.

Il senatore Massimo BRUTTI, dopo aver sottolineato che – a suo avviso – la discussione in atto non esprime necessariamente un'opzione pre-costituita a senso unico verso l'illegittimità costituzionale, quanto piuttosto risponde all'esigenza di approfondire i relativi aspetti, si sofferma sul nuovo testo proposto per l'articolo 49 del codice di procedura penale, che si dimostra in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, in quanto pone le condizioni per richieste di rimessione «a catena» sul presupposto di elementi presentati come nuovi, determinando l'inevitabile allungamento dei processi. Ulteriori profili di illegittimità investono, poi, le disposizioni del disegno di legge in esame che finiscono per rendere le nuove norme sostanzialmente retroattive.

Il senatore ZICCONI si richiama al ricorrente dualismo che, nella dottrina e nella giurisprudenza, ha caratterizzato il principio del rispetto del giudice naturale pre-costituito per legge con la diversa esigenza di garantire l'esercizio imparziale della giurisdizione. Dichiarò convintamente di non ravvisare profili di illegittimità costituzionale nel testo all'esame, così come non li aveva ravvisati nel precedente passaggio al Senato. Peraltro, molte delle considerazioni svolte nel corso della discussione appaiono meritevoli di essere approfondite e se fossero trasformate in emendamenti, in tale sede un dibattito potrà essere utilmente avviato. Si sofferma quindi sul dubbio di legittimità costituzionale a cui da ultimo ha fatto riferimento il senatore Massimo Brutti ed osserva che, se effettivamente - laddove la nuova normativa incide sui processi in corso – è dif-

ficile parlare di un giudice precostituito, tale soluzione normativa non gli appare però in contrasto con il quadro costituzionale, in quanto ritiene che il principio della precostituzione del giudice non possa comunque prevalere sull'esigenza fondamentale di assicurare, a colui che deve essere giudicato, un giudice che sia realmente terzo ed imparziale. Tale approccio risulta peraltro sistematicamente coerente, non essendo sconosciute all'ordinamento altre ipotesi in cui il giudice, divenuto manifestamente incapace alla funzione che dovrebbe svolgere, può essere sostituito da altro giudice, fermo restando peraltro che queste ipotesi non possono concretizzarsi in mere supposizioni di carattere soggettivo.

Alla luce dell'intervento svolto dal senatore Ziccone, il senatore CALVI ritiene di non insistere sulla sua richiesta di proporre alla Commissione una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale.

I senatori AYALA e FASSONE mantengono invece la loro richiesta.

Posta ai voti, la questione pregiudiziale avanzata dai senatori Fassone ed Ayala è respinta.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperta la discussione generale e propone poi che la Commissione fissi sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo interventi del senatore ZANCAN, nuovamente del presidente Antonino CARUSO e del senatore CALVI, la Commissione conviene a maggioranza di fissare per mercoledì 16 ottobre alle ore 20,00 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i senatori che intendono intervenire nella discussione generale dovranno presentarsi in Commissione e formulare la relativa richiesta, che comunque dovrà pervenire entro le ore 14,45 di domani.

Interviene quindi il senatore MANZIONE il quale fa presente come il problema sotteso al disegno di legge in titolo non sia quello delle cosiddette «norme fotografia». Rispetto a queste egli non si meraviglia del fatto che, come talora, il legislatore muova dalla sollecitazione posta da un caso concreto per elaborare soluzioni che, però, si collocano in una prospettiva di ordine generale e rivestono, comunque, carattere di coerenza sistematica con il quadro normativo in cui vengono ad inserirsi. Solo per fare un esempio ricorda di essere stato lui stesso relatore, nella scorsa legislatura, sulla cosiddetta «legge Sofri», un provvedimento che è senz'altro suscettibile nella categoria generale alla quale egli ha poc'anzi fatto riferimento. Non è però questo il caso del disegno di legge in titolo, il quale nel partire da un'esigenza concreta a questa tutto subordina e, per venire incontro alla medesima, non esita a prefigurare un complesso di modifiche del quadro normativo suscettibile di determinare un vero e proprio *vulnus*

all'ordinamento. Tutto ciò, già di per sé di assoluta gravità, è reso ancora più inaccettabile dalle modalità con cui questo obiettivo viene perseguito, dalle inammissibili forzature che hanno portato ad attribuire una corsia assolutamente preferenziale ad una norma i cui meriti restano invece del tutto misteriosi. In questo contesto, non può suscitare meraviglia il fatto che, a fronte dell'errore manifesto rappresentato dal modo in cui nel nuovo testo proposto per l'articolo 47 del codice di procedura penale, si è richiamato l'articolo 303 dello stesso codice, ci si appelli ad ipotesi di coordinamento formale che, se già difficilmente configurabili rispetto ad un testo che fosse stato esaminato ed approvato dal Senato, appaiono poi del tutto fuori da qualsiasi logica costituzionale se riferiti ad un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ovviamente sarebbe stato l'unico soggetto legittimato ad effettuare un intervento di questo tipo.

Le considerazioni che precedono rendono allora evidente come la complessiva vicenda che ha avuto inizio a partire dallo scorso mese di luglio attesti una vera e propria inagibilità istituzionale, frutto dell'incapacità dell'attuale maggioranza di rendersi interprete di una responsabile gestione degli interessi generali e, a sua volta, aggravatrice di tale incapacità anche e soprattutto in considerazione del modo in cui le forzature a cui si è fatto riferimento vengono a mortificare la possibilità di un reale confronto dialettico tra maggioranza ed opposizione e quindi il ruolo dell'una e dell'altra.

Il senatore GIARRETTA stigmatizza la violazione grave del Regolamento avvenuta nell'Aula del Senato in occasione dell'esame in prima lettura del provvedimento in titolo, così come non possono che essere reiterati i rilievi relativi ai numerosi aspetti di illegittimità costituzionale avanzati in occasione della precedente lettura, rilievi che attengono a profili tuttora mantenuti dal disegno di legge e che a ragione sono stati sottolineati da illustri studiosi, sia sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, sia avuto riguardo all'assoluta indeterminatezza – in indiscutibile violazione dell'articolo 25 della Costituzione – della definizione delle cause di rimessione per legittimo sospetto. Come già in tanti casi in cui il ricorso all'istituto del legittimo sospetto è stato utilizzato per ostacolare il processo – e ciò è avvenuto in casi di grande rilievo come quelli dell'assassinio dei sindacalisti Rizzotto e Carnevale, come nel processo di piazza Fontana, ovvero per il processo del Vajont – anche per il disegno di legge all'esame si è voluto consentire ad un imputato di poter ricorrere alla fruibilità di uno strumento suscettibile di impedire il cammino della giustizia, con chiari effetti di prevaricazione discriminatoria.

Prende la parola la senatrice DATO che dichiara come il provvedimento in titolo abbia le caratteristiche di un'operazione veramente inaccettabile per il suo contenuto, per il momento in cui è stato presentato e per il modo in cui la maggioranza cerca di portarlo al traguardo dell'approvazione finale. Passando, poi, alla valutazione più puntuale del merito, la senatrice Dato respinge l'argomentazione con la quale si è voluto sostenere

che esso tenderebbe a superare un vuoto normativo, avuto riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, anche nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Tale argomentazione, infatti, non si giustifica alla luce di un'accurata ricostruzione – da lei effettuata – della genesi del vigente articolo 45 che si intenderebbe modificare. Altro rilievo attiene, poi, alle conseguenze della volontà della maggioranza di non attendere la sentenza della Corte costituzionale sulla questione sollevata dalle sezioni unite della Corte di cassazione penale. Sarebbe stato più saggio attendere, essendo l'udienza già fissata. Se ciò non avviene è certamente perché vi sono esigenze più specifiche di quelle che la maggioranza nasconde con argomenti mistificatori. D'altra parte, il modo di procedere che impone un esame a tappe forzate si spiega – a suo avviso – quando si consideri che il comma 5 dell'articolo unico del disegno di legge, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, implica effetti sostanzialmente retroattivi e ciò proprio per consentire l'applicazione della nuova normativa ai processi in corso a Milano, nei quali sono imputati sia l'onorevole Previti che lo stesso Presidente del Consiglio. Di fronte a ciò non può che essere naturale l'opposizione ferma e sdegnata sua personale e della sua parte politica. Dopo aver chiarito che il provvedimento in esame presenta le caratteristiche di una legge su misura e fatta per pochi, e che consente altresì di apprestare giudici di comodo per i potenti, la senatrice Dato aggiunge che essa sembra anzi predisposta ad arte per eliminare quei giudici su cui grava il «legittimo sospetto» di imparzialità. Ulteriori aspetti che non possono assolutamente essere condivisi attengono alle modifiche introdotte all'articolo 47. Appare, infatti, asistemica la scelta di equiparare – agli effetti della possibilità di sospendere il processo – il decreto che dispone il giudizio alla sentenza, considerato che il primo non ha carattere decisorio, mentre la modifica apportata dalla Camera, e volta a stabilire che il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile, esprime chiaramente l'intento di favorire sospensioni fondate su domande la cui novità non dipende da elementi di carattere sostanziale, ma piuttosto dall'abilità con la quale la parte consegue di attribuire artificiosamente tale novità. Senza parlare, poi, della prevista entrata in vigore immediata del provvedimento, essendosi escluso il ricorso alla *vacatio legis* ordinaria. La senatrice Dato prevede che le conseguenze del provvedimento in esame saranno dirompenti per il Paese, anche in particolare per l'immagine garantista di cui fino ad oggi aveva goduto. Rilevato, poi, che anche gli appartenenti alle associazioni di criminalità organizzata hanno preannunziato condivisione della normativa proposta, la senatrice Dato conclude manifestando piena adesione all'opinione di quegli studiosi, come Cordero, che sulla stampa di oggi hanno messo in rilievo la possibilità di un uso strumentale dell'articolo 47.

Il senatore CAMBURSANO sottolinea che nel dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento sono emersi ulteriori elementi di novità i quali – se mai fosse stato necessario – consolidano la convinzione che il

Presidente del Consiglio subisce il ricatto dell'onorevole Previti, e ciò è – a suo dire – dimostrato dal lungo intervento svolto alla Camera dall'onorevole Mancuso, del quale il senatore Cambursano dà lettura per esteso. L'azione della sua parte politica – conclude il senatore Cambursano – è pertanto chiara e netta nell'intendimento di impedire il perpetrarsi di tale situazione e l'invito che egli rivolge alla maggioranza è quello di arrestarsi, finché è in tempo.

Il senatore CASTELLANI, anche se il provvedimento all'esame si trova ormai alla sua terza lettura, si dice consapevole che esso sia finalizzato ad un esito già predeterminato, attesa la decisione con cui la maggioranza lo vuole approvare. E ciò nonostante la presenza di un palese e vistoso errore. Il motivo per il quale l'opposizione si trova a presidiare nel tardo orario notturno della seduta in corso un'aula semi deserta risiede nell'esigenza di difendere la dignità dell'istituzione parlamentare ed il principio irrinunciabile che le leggi si fanno in Parlamento e per tutelare il bene comune. Il provvedimento in esame, invece, anche per le modalità con cui il Senato lo approvò prima della sospensione dei lavori estiva, mostra le tracce di un'origine non parlamentare e sembra sia nato nello studio privato dell'onorevole Previti, in vista dell'approssimarsi della seduta in cui presumibilmente la Corte costituzionale avrebbe esaminato la questione sollevata dalle Sezioni unite penali e il processo a Milano si avviava alle sue fasi conclusive. Dopo aver sottolineato che, nonostante la *moral suasion* svolta della più alta carica dello Stato, il provvedimento all'esame risente in maniera evidente del lavoro molto frettoloso effettuato dalla Camera e, comunque, ciò non può altro che accrescere i motivi di contrarietà della sua parte politica, il senatore Castellani si sofferma sul carattere assolutamente insoddisfacente della formulazione di legittimo sospetto tuttora vaga. Inoltre, la censura di incostituzionalità che appare più penetrante gli appare quella attinente al meccanismo delineato dall'articolo 47, nonché dall'articolo 49 del codice di procedura penale, come modificati, che configurano un controllo di ammissibilità meramente formale dell'istanza di rimessione.

Ci si avvia verso una forma di vera e propria «tirannide della maggioranza» cui la sua parte politica non può che prestare ferma e concreta opposizione.

Prende la parola la senatrice TOIA, la quale ritiene essenziale sottolineare come l'esito scontato dell'*iter* legislativo del disegno di legge in titolo non faccia venire meno le ragioni dell'impegno parlamentare dell'opposizione, strumento essenziale affinché i cittadini possano effettivamente sapere quello che realmente sta avvenendo in Parlamento. Fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge in titolo le forze di opposizione hanno posto domande alle quali non è stata ancora fornita una risposta, mentre le forzature procedurali si sono susseguite le une alle altre determinando una situazione nella quale anche chi poteva non avere una contrarietà di principio ai contenuti del disegno di legge «Cirami» non poteva

però non manifestare la propria netta contrarietà ad un *modus procedendi* del tutto inaccettabile. È sufficiente pensare a questo proposito alla circostanza dell'immediata presentazione del disegno di legge appena pochi giorni dopo l'ordinanza delle sezioni unite della Cassazione che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45 del codice di procedura penale, nonché agli annunci che di tale disegno di legge vennero fatti in via informale, per avere la conferma della intollerabile commistione di interessi particolari ed esercizio di pubbliche funzioni rappresentata dalla vicenda in esame. Ad ulteriore riprova di tutto ciò, va poi rammentata l'incredibile accelerazione verificatasi nell'esame del disegno di legge n. 1578 al fine di poterne calibrare l'approvazione in relazione all'andamento di un noto processo davanti al Tribunale di Milano e ai lavori della stessa Corte costituzionale. In questa prospettiva si inquadra un'altra apparente stranezza costituita dall'inspiegabile previsione nell'immediata entrata in vigore della nuova normativa.

Quanto precede consente di delineare una situazione complessiva che, da un lato, tradisce le intenzioni reali delle forze che vogliono a tutti i costi l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo e, dall'altra, rende inevitabile l'atteggiamento intransigente che l'opposizione ha scelto di assumere.

Certo è innegabile che, se con l'approvazione del disegno di legge in titolo si riuscirà a bloccare quel processo in corso davanti al tribunale di Milano al quale si è prima fatto riferimento, ciò rappresenterà una vera e propria onta nei confronti del Parlamento, ma le forze che si riconoscono nella maggioranza pagheranno comunque un prezzo altissimo in termini di perdita di credibilità, anche in considerazione del fatto che, visto che esse si dicono sicure di un esito assolutorio nel processo menzionato, non si comprendono allora poi le ragioni di tanta fretta e di un impegno così straordinario in relazione al disegno di legge n. 1578.

Il testo trasmesso dalla Camera ha indubbiamente eliminato quel profilo di illegittimità costituzionale che al Senato fu evidenziato dall'opposizione e che non venne però allora recepito dalla maggioranza. Nonostante ciò, altri aspetti del disegno di legge nel testo adesso in esame prestano il fianco a possibili censure di legittimità costituzionale che renderebbero necessaria una discussione ben diversa da quella che invece con tutta probabilità avrà luogo.

Conclude rilevando come in passato l'Italia abbia espresso una classe politica la quale, in talune circostanze, è stata disposta a sacrificare la vita di chi molto aveva dato alle istituzioni per salvare le istituzioni medesime. Oggi il comportamento dell'attuale maggioranza dimostra che quella lezione deve considerarsi persa.

Il senatore DALLA CHIESA sottolinea di riuscire a comprendere con difficoltà come sia possibile che una parte del Parlamento non abbia intenzione di impegnarsi seriamente nel dibattito avente ad oggetto il disegno di legge in titolo.

Per quanto riguarda poi le ragioni sottese al provvedimento in discussione, molte di queste sono ormai chiare. Vi è, però, un aspetto sul quale ritiene di fondamentale importanza richiamare con forza l'attenzione, e che è costituito dalla circostanza che questo disegno di legge si inserisce in una complessiva azione politica voluta dall'attuale Governo e dall'attuale maggioranza nei confronti della Corte di cassazione e volta sia ad accrescere i poteri di tale organo giurisdizionale, sia ad incrementare il trattamento economico di coloro che ne fanno parte.

Passando poi ad esaminare più specificamente il testo dell'articolato trasmesso dalla Camera dei deputati, il senatore Dalla Chiesa evidenzia innanzitutto l'indubbia connotazione in termini soggettivi che in tale testo contraddistingue la nozione di legittimo sospetto e giudica poi del tutto insufficiente il meccanismo di filtro delineato negli articoli 47 e 49, mentre le imperfezioni formali che contraddistinguono la redazione del testo potrebbero dar luogo a problemi applicativi che non è assolutamente possibile trascurare. Per quanto riguarda poi il nuovo testo proposto per l'articolo 48 del codice di procedura penale, gli appare manifestamente irragionevole la scelta di subordinare la rinnovazione degli atti alla sola richiesta delle parti e ritiene che un simile impianto normativo sia in manifesto contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. La disposizione infatti si presta assai agevolmente ad un uso strumentale, che finisce inevitabilmente per avvantaggiare chi, potendosi permettere economicamente, può pagare una difesa in grado di approfittare di tutti gli espedienti dilatori che purtroppo sono garantiti dalla nuova disciplina proposta.

Sotto un diverso profilo è innegabile, peraltro, che la vicenda relativa al disegno di legge in titolo abbia però fornito anche un contributo di chiarezza in ordine a chi realmente comanda in Italia ed un apporto in questo senso lo hanno dato anche le recenti dichiarazioni rilasciate dall'*ex* ministro guardasigilli, onorevole Mancuso.

Conclude evidenziando non solo che le modalità con le quali si sta svolgendo l'esame del provvedimento in titolo rendono nei fatti impossibile un confronto proficuo ed effettivo fra maggioranza e opposizione, ma richiamando altresì l'attenzione sul fatto che l'unica sensazione che è possibile provare nel momento in cui il Parlamento concentra le proprie energie su un provvedimento relativo a una materia che ha riguardato solo sedici casi nella storia repubblicana - tante sono infatti le volte in cui sotto la vigenza del vecchio codice di procedura è stata disposta la rimessione per legittimo sospetto - è una sensazione di vera e propria «liquefazione» dello Stato. Si è in altri termini di fronte ad una vicenda la cui gravità appare estrema e innegabile e rispetto alla quale l'impegno delle forze di opposizione, pur nella consapevolezza di non poter conseguire risultati pratici immediati, assume un valore essenziale, però, dal punto di vista della coscienza delle medesime.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 15 ottobre, già prevista per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione pareri di oggi è anticipata alle ore 14,25.

La seduta termina alle ore 2,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

73^a Seduta*Presidenza Presidente***PROVERA**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(366) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, ricordando preliminarmente come il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Pianetta e di altri senatori, riproduca il testo di un disegno di legge d'iniziativa governativa della scorsa legislatura – l'Atto Camera n. 6252, poi Atto Senato n. 4920 – che, dopo essere stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, non poté pervenire in tempo utile alla definitiva approvazione da parte dell'Assemblea del Senato.

Ricorda poi come da parte del Governo sia stata manifestato un orientamento favorevole all'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno.

Il disegno di legge all'esame della Commissione consta di 4 articoli. Come di consuetudine, il primo ed il secondo contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca invece le previsioni di spesa, con una quantificazione di 875 milioni di lire per il 2001, 850 per il 2002 e 875 per gli anni successivi, e l'indicazione delle coperture. Sul punto, preannunzia la presentazione di un emendamento volto a modificare la decorrenza della spesa e a denominarla in euro.

L'articolo 4 reca la clausola dell'immediata entrata in vigore della legge, in deroga all'ordinario termine previsto per la *vacatio legis*.

L'Accordo consta invece di 19 articoli. Il primo enuncia gli ambiti della collaborazione, enfatizzando la cooperazione interuniversitaria, l'insegnamento della lingua e della cultura reciproca, i progetti congiunti nel campo dell'archeologia e i rapporti artistico-culturali.

L'articolo 2 individua nello scambio di docenti lo strumento della collaborazione a livello universitario.

L'articolo 3 ammette la possibilità di richiedere finanziamenti a terzi organismi internazionali per la realizzazione di progetti d'interesse comune.

Alla stregua dell'articolo 4, scambi avranno luogo anche nei campi della danza, del cinema e del teatro, e potranno assumere la veste di festival, rassegne ed esposizioni.

L'articolo 5 contiene garanzie reciproche per le istituzioni culturali delle due parti operanti nel territorio della controparte.

Secondo l'articolo 6, cattedre e lettori assicureranno la diffusione della conoscenza reciproca della lingua delle parti presso la controparte, mentre l'articolo 7 definisce meccanismi per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, ai soli fini scolastici.

L'articolo 8 si riferisce alla collaborazione in campo scientifico e tecnologico, un'area nella quale sarebbe forse più corretto parlare di cooperazione allo sviluppo, date le differenze esistenti tra Italia e Yemen in questi settori.

Più importante, considerato il grande valore del patrimonio archeologico comune, la cooperazione nel campo degli scavi e delle ricerche applicate all'archeologia, di cui all'articolo 9.

L'articolo 10 disciplina l'offerta di borse di studio per studenti universitari e laureati, mentre l'articolo 11 prevede una più stretta collaborazione nella repressione del traffico illecito di opere d'arte.

Gli articoli 12, 13, 15 e 16 integrano il quadro, con la menzione dei settori dello sport, della vita politica ed economica.

L'articolo 14 dispone l'avvio di una collaborazione nel settore scolastico, con l'obiettivo di favorire lo studio reciproco dei rispettivi ordinamenti.

L'articolo 17 crea una Commissione mista culturale e scientifica con l'incarico di tradurre in norme di dettaglio e programmi esecutivi pluriennali i principi dell'Accordo.

L'articolo 18 determina la data di entrata in vigore dell'Accordo, identificandola con il sessantesimo giorno dallo scambio degli strumenti di ratifica.

Ai sensi dell'articolo 19, l'Accordo ha durata illimitata ma può essere denunciato su istanza di parte con un preavviso di sei mesi.

In un contesto internazionale attraversato da gravi tensioni, l'Accordo all'esame della Commissione appare come un interessante strumento per cercare di costruire un rapporto migliore tra l'Occidente ed il mondo arabo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario BACCINI, il quale, dopo aver manifestato apprezzamento per l'esposizione introduttiva del relatore, auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

Non essendo pervenuti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1720) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il senatore CASTAGNETTI, il quale, nell'illustrare il contenuto dell'accordo oggetto della ratifica, ne sottolinea la conformità alla consolidata tipologia dei trattati sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti. In particolare, l'accordo contempla l'impegno di ciascuna delle parti contraenti a favorire gli investimenti nei rispettivi territori da parte di investitori dell'altra parte, come pure l'applicazione della cosiddetta clausola della nazione più favorita. Altre disposizioni definiscono i meccanismi destinati a trovare applicazione in caso di risarcimento per danni e perdite negli investimenti effettuati dagli investitori di una delle due parti contraenti nel territorio dell'altra. Viene poi previsto il divieto di nazionalizzazione o esproprio nei confronti degli investimenti se non nel caso di pubblico interesse, ricorrendo il quale è comunque riconosciuto il diritto ad una compensazione corrispondente al valore di mercato dell'investimento. Vengono infine previste specifiche modalità per la composizione delle controversie, con facoltà per gli investitori interessati, a scelta, di adire i competenti organi giudiziari, ovvero ad un tribunale arbitrale *ad hoc* o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore PELLICINI manifesta apprezzamento per il contenuto dell'accordo, la cui conclusione va ascritta tra i risultati più significativi della nuova fase delle relazioni italo-slovene apertasi negli ultimi anni. Tale positiva evoluzione induce la sua parte politica a salutare con favore la ratifica dell'accordo, nel presupposto che siano in buona parte ormai superate quelle condizioni negative che ancora nel 1994 avevano indotto i parlamentari di Alleanza Nazionale a pronunciarsi contro la proposta dell'ingresso della Slovenia nell'Unione europea. Restano tuttavia ancora aperte talune questioni legate alla mancata attuazione degli accordi di Osimo conclusi con le autorità della dissolta Federazione iugoslava, in particolare per ciò che attiene agli indennizzi nei confronti degli italiani che dovettero abbandonare le loro proprietà. Al riguardo, è augurabile che la definizione del pregresso contenzioso possa essere realizzata in tempi ragionevoli

dalla Commissione mista operante, rispettivamente, con i rappresentanti designati dalla Slovenia e dalla Croazia, succedute alla Federazione iugoslava nella sovranità sui territori già italiani. In tale prospettiva, potrebbe essere opportuno, eventualmente con l'approvazione di uno specifico ordine del giorno da parte dell'Assemblea, un impegno del Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi internazionali affinché le autorità slovene e croate riconoscano ai cittadini italiani condizioni relative all'accesso alla proprietà dei beni immobili situati sul loro territori conformi ai principi generali che regolano tale materia negli Stati membri dell'Unione europea, anche nella prospettiva dei previsti allargamenti dell'Unione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento.

Il senatore BUDIN ricorda preliminarmente come, dopo una fase nella quale le relazioni italo-slovene avevano segnato rilevanti progressi, si sia assistito negli ultimi tempi ad un certo rallentamento nelle trattative bilaterali, in particolare per ciò che attiene alle modalità di applicazione della legge sugli equi indennizzi per i beni abbandonati, alla legge di tutela e alla cooperazione relativa ai progetti per il cosiddetto «corridoio n. 5».

Tale stato di cose ha certamente ripercussioni negative, particolarmente per la vita di coloro che risiedono nelle aree di confine.

In occasione della imminente missione in Slovenia di una delegazione della Commissione esteri del Senato vi sarà una preziosa opportunità di esaminare con le autorità slovene le prospettive di soluzione per le questioni testè richiamate. Per parte sua, il Governo dovrebbe adoperarsi per dare concreta attuazione agli impegni contenuti nella legge di tutela.

In vista di un superamento dell'*impasse* negoziale, sarà certamente opportuno che da parte dei rappresentanti italiani ci si attenga ad un atteggiamento realistico, nel senso di privilegiare soluzioni conformi al miglioramento dei rapporti italo-sloveni e rispondenti a reciproco interesse. In particolare, occorre considerare che, fra i beni a suo tempo abbandonati dai legittimi proprietari italiani, una parte risulta utilizzata ormai da decenni, ed appare impraticabile una loro restituzione. Per contro, vi sono rilevanti cespiti immobiliari in stato di abbandono, ma suscettibili di proficua utilizzazione, specie quando sono collocati in aree di grande pregio naturalistico come è il caso di numerose località all'interno dell'Istria, ormai disabitate e in condizioni fatiscenti. Tali località potrebbero conoscere una rivitalizzazione attraverso una riqualificazione del tessuto urbanistico, e la realizzazione di congrui investimenti, con l'inserimento di coloro che furono a suo tempo spossessati dei beni ma anche mediante il ricorso a formule miste di partecipazione ai capitali. In tale prospettiva, le regioni del nord-est, ed in particolare il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, possono giocare un ruolo da protagonisti, ma ciò richiede un intervento legislativo di sostegno da parte dello Stato.

Il senatore ANDREOTTI, nel preannunciare il suo convinto voto a favore del provvedimento, manifesta apprezzamento per il fatto che una forza politica importante come Alleanza Nazionale abbia ritenuto di rivedere il suo atteggiamento rispetto all'adesione della Slovenia all'Unione europea.

Intervenendo quindi in sede di replica, il senatore CASTAGNETTI raccomanda l'approvazione del disegno di legge, sottolineando come taluni dei meccanismi contemplati dall'accordo in ratifica potranno contribuire ad accelerare la soluzione del contenzioso pregresso nei rapporti italo-sloveni.

Il sottosegretario BACCINI concorda con le considerazioni del relatore.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

AFFARE ASSEGNATO

Indicazioni emergenti dalla 57^a Assemblea generale delle Nazioni Unite
(Esame e rinvio)

Il relatore PIANETTA presenta la seguente relazione:

«Sulla missione di una delegazione della 3^a Commissione del Senato presso la 57^a Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Introduzione

I giorni dal 12 al 20 settembre 2002 si è svolto, presso l'Assemblea generale delle Nazioni unite, il dibattito generale (detta «settimana ministeriale») in cui i capi di Stato o di governo o i ministri degli esteri degli Stati membri espongono le linee generali di politica estera.

Secondo tradizione propria del nostro Paese – e riprova dell'interesse prestatato dall'Italia per l'attività dell'Organizzazione – anche alla «settimana ministeriale» della 57^a Assemblea generale ha partecipato (per ampio tratto dei suoi lavori, sino al 16 settembre) una delegazione parlamentare, costituita di esponenti delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera di deputati, in qualità di osservatori.

La delegazione era composta dai senatori Pianetta, Forlani, Rigoni e dai deputati Michelini, Spini e Selva presidente della III Commissione della Camera.

Essa ha seguito i lavori dell'Assemblea Generale, con attenzione altresì a una speciale giornata sull'Africa e in particolare sulla *New Partnership for Africa's Development* (NEPAD); ha incontrato alti dirigenti delle Nazioni Unite, soffermandosi così su significativi profili del *policy*

making dell'Organizzazione, nonché i funzionari italiani in essa operanti; ha avuto un franco *vis à vis* con il Presidente del Consiglio nonché Ministro degli esteri italiano.

Tutto questo, dietro la sollecita cura organizzativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, cui va un cordiale ringraziamento.

Se il dibattito presso l'Assemblea generale dello scorso anno fu dominato dalla lotta contro il terrorismo e dal futuro dell'Afghanistan, l'attuale sessione può dirsi connotata dai «venti di guerra» contro l'Iraq, nonché dalle correlative sollecitazioni che giungono all'azione – e al ruolo stesso – delle Nazioni Unite.

Peraltro, il tema della sicurezza innanzi alla minaccia del terrorismo ha mantenuto intatta la sua cogenza, considerato altresì il particolare momento in cui si è svolto il dibattito, ad un anno esatto dagli attentati dell'11 settembre.

La rievocazione di quegli sconvolgenti tragici eventi ha ispirato diverse manifestazioni, cui la delegazione parlamentare ha inteso partecipare.

Essa ha assistito, già la sera dell'arrivo nella città di New York il 10 settembre, a una cerimonia in memoria delle vittime degli attentati alle Torri gemelle organizzata dal Console generale d'Italia, svoltasi alla presenza del Presidente della Camera Casini. L'indomani 11 settembre, ha preso parte a una cerimonia commemorativa alla presenza del Segretario generale Kofi Annan organizzata dalle Nazioni Unite, che ha avuto attimi di forte emozione nel silenzio di raccoglimento al rintocco, struggente, delle campane per tutta la città di New York alle ore 10,29 (ora del crollo della seconda Torre).

Nel pomeriggio dell'11 settembre, alcuni esponenti della delegazione hanno partecipato a una cerimonia solenne in ricordo delle vittime svoltasi nella cattedrale cattolica di St. Patrick, officiata dal cardinale Egan (cui i parlamentari hanno recato il loro personale saluto), conclusasi con il corale canto *America the Beautiful*, inno religioso e insieme civile che pare recare i principi fondamentali del costituzionalismo di quella nazione. Altri parlamentari hanno invece assistito alla fiaccolata commemorativa presso «the Sphere» di Battery Park presso *Ground Zero*, alla presenza dei Capi di Stato e di Governo, o ancora a una cerimonia organizzata dalla New York University presso Washington Square.

Sono stati momenti tutti di sobria ed al contempo intensa partecipazione al dolore della città e del popolo americano.

Attenzione alla città ferita era prestata inoltre in un incontro che i Senatori hanno avuto (il 14 settembre) con Charles Gargano, ministro dell'economia dello Stato di New York nonché Presidente della *Columbus Citizens Foundations* (sodalizio che si fonda sull'eredità culturale dell'Italia e organizza le manifestazioni del *Columbus Day*). In tale occasione, sono

stati discussi altresì profili relativi alla problematica della ricostruzione nell'area di *Ground Zero*.

La voce della città di New York si è udita altresì in Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con il denso intervento ed indirizzo di saluto, il 13 settembre, del sindaco, Michael Bloomberg.

Interventi in Assemblea Generale

Il 12 settembre aveva avvio il dibattito generale in Assemblea, con gli interventi di apertura del Presidente dell'Assemblea generale (Jan Kavan, già ministro degli esteri della Repubblica Ceca) e del Segretario Generale, seguiti – secondo tradizione – da quelli del Presidente del Brasile e dal Presidente degli Stati Uniti, più numerosi altri.

L'intervento del Segretario generale Kofi Annan era incentrato su un serrato appello alle ragioni del multilateralismo e della *rule of law* internazionale. Egli rimarcava che «più un Paese si avvale delle istituzioni multilaterali – in tal modo rispettando valori condivisi ed accettando le obbligazioni e limitazioni che da essi discendono – più gli altri Paesi gli mostreranno fiducia e rispetto, e più forte risulta la possibilità di esercitare una vera *leadership*». Ogni Stato, se attaccato, ha il diritto di autodifesa, ma oltre quella soglia, quando decida di usare la forza per fronteggiare più ampie minacce alla pace e alla sicurezza internazionale, non vi è alternativa all'unica legittimazione promanante dalle Nazioni Unite. L'esistenza di un sistema di sicurezza internazionale effettivo riposa, per questo riguardo, sul Consiglio di sicurezza, dunque sulla volontà politica del Consiglio di agire dinanzi ad una grave minaccia che attenti alla pace mondiale.

A tal genere di minacce per la pace (richiedenti pertanto autentica *leadership* ed effettiva azione) vanno annoverate, nell'esposizione del Segretario generale, quattro fondamentali elementi di instabilità.

Per primo: il conflitto israeliano-palestinese, cui va trovata una soluzione comprensiva, iscrivente i legittimi interessi delle due parti in una più ampia prospettiva regionale, già definita dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza n. 242 del 1967 e n. 338 del 1973 e, ancora, n. 1397 del marzo 2002, secondo i principi: *land for peace*, cessazione del terrorismo e dell'occupazione di territori, esistenza di due Stati ciascuno entro confini sicuri ed internazionalmente riconosciuti. Nell'approccio del Quartetto (composto da Nazioni Unite, Unione europea, Stati Uniti, Federazione Russa), tali obiettivi sono perseguiti in via non più «sequenziale» bensì contestuale ossia agendo in parallelo su tutti i versanti, siano essi la sicurezza di Israele, il rafforzamento delle istituzioni economiche e politiche palestinesi, la definizione dei successivi passaggi negoziali che conducano a un accordo di pace, per il quale una conferenza internazionale è sollecitata senza ulteriore indugio. Così come è urgente intensificare lo sforzo umanitario per alleviare le sofferenze del popolo palestinese.

Secondo elemento di minaccia è la continua sfida che giunge dal regime iracheno alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Debbono per-

tanto intensificarsi gli sforzi per ottenere l'adempimento da parte dell'Iraq ai suoi obblighi internazionali, onde rassicurare il mondo che tutte le armi di distruzione di massa siano state eliminate ed al fine di giungere ad una sospensione ed eventualmente conclusione delle sanzioni, che causano così forti travagli per il popolo iracheno. In caso di persistente atteggiamento di sfida da parte irachena, annotava Kofi Annan, il Consiglio di sicurezza deve far fronte alle sue responsabilità.

Terzo elemento fondamentale nello scenario rappresentato dal Segretario generale delle Nazioni Unite è l'Afghanistan, la cui condizione evidenzia tutta la difficoltà di rimuovere il terrorismo in qualsivoglia Paese ove esso abbia preso radice, ciò che è avvenuto nel corso degli anni Novanta in quello Stato per la disgregazione interna, imputabile anche alla colpevole negligenza della Comunità internazionale. Quest'ultima deve ora fornire il suo impegno ed aiuto, sia nell'assicurare che il legittimo governo estenda la sua autorità a tutto il territorio sia nell'aiuto alla ricostruzione e sviluppo.

Infine va ricordata la tensione nel Sud asiatico, giunta, in tempi recenti, come non mai vicina a un conflitto tra due Paesi che dispongono di capacità nucleare. Di qui l'esigenza che la Comunità internazionale agisca, per agevolare infine il reperimento di una soluzione.

Un intervento, quello del Segretario Generale, teso a mantenere ampia e globale la prospettiva del dibattito, nella vibrata enunciazione di una visione multilaterale.

Seguiva l'atteso discorso del Presidente degli Stati Uniti Bush.

Trascorso il giorno della commemorazione delle vite strappate l'11 settembre – egli esordiva – si deve tornare al dovere pressante di proteggere altre vite, «without illusion and without fear».

Dignità umana e sicurezza sono oggi minacciate. Accennando al primo riguardo, egli preannunciava il rientro degli Stati Uniti nell'Unesco. Sul secondo versante – richiamata la questione mediorientale e l'esigenza di una sua soluzione comprensiva, che veda una Palestina indipendente e democratica vivere a fianco di Israele in pace e sicurezza – era espresso il forte timore che gruppi terroristi possano trovare un ausilio alle loro folli ambizioni allorché un regime fuorilegge loro fornisca tecnologie per uccisioni di massa.

Siffatto timore è alimentato in massima misura da un regime, l'Iraq, che rappresenta, nelle parole del Presidente statunitense, esattamente il tipo di minaccia aggressiva per far fronte alla quale furono istituite le Nazioni Unite, affinché – diversamente dalla Società delle Nazioni – le loro deliberazioni non fossero solo parole, le loro risoluzioni non solo desideri.

Se innanzi all'invasione del Kuwait vi fosse stato *appeasement* anziché risoluto intervento, il dittatore iracheno avrebbe minato la pace e stabilità mondiali. Per sospendere le ostilità e per salvarsi, egli accettò una serie di obblighi, scanditi in plurime risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, tuttavia costantemente disattese: circa la cessazione della repressione del suo popolo e della violazione dei diritti umani, il rilascio dei pri-

gionieri di guerra, la rinuncia ad ogni coinvolgimento o collusione con il terrorismo, la demolizione e cessato sviluppo delle armi di distruzione di massa e di missili ad ampio raggio, la correlativa verifica da parte degli ispettori. Ben diversamente, l'Iraq tuttora persegue un programma nucleare e, dovesse acquisire materiale fissile, sarebbe in grado di costruire un'arma nucleare entro un anno.

Né le sanzioni né l'approccio dell'*oil for food* né i raid aerei hanno indotto Saddam Hussein a desistere dalla sua decennale inadempienza e sfida alle richieste delle Nazioni Unite, la cui autorità è minacciata, al pari della pace, dalla condotta del regime iracheno. Tutto il mondo è ora innanzi a un banco di prova, e le Nazioni Unite innanzi ad un difficile e definitorio momento. Saranno esse in grado di rispondere alle finalità per le quali furono fondate o saranno piuttosto condannate all'irrelevanza?

Da parte statunitense – proseguiva Bush – vi è la volontà di vedere le Nazioni Unite efficaci, a tal fine dovendosi in primo luogo chiarire cosa ora esse si aspettano dal regime iracheno, ove questo desideri la pace: ossia immediata rimozione di ogni arma di distruzione di massa e di missili a lungo raggio, cessazione del sostegno al terrorismo e delle persecuzioni verso la popolazione civile irachena nelle sue minoranze, rilascio dei prigionieri di guerra, fine di ogni commercio illecito fuori del programma *oil for food*. «La mia nazione lavorerà con il Consiglio di Sicurezza per svolgere il nostro comune compito, per le necessarie risoluzioni. Se il regime dell'Iraq ci sfida di nuovo, il mondo deve muovere con fermezza e decisione per fargliene rendere conto. Ma gli intendimenti degli Stati Uniti non devono lasciar adito a dubbi. Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza saranno attuate – e la giusta domanda di pace e sicurezza avranno risposta – o l'azione diventerà inevitabile. E un regime che ha perduto la sua legittimità perderà anche il suo potere». «Dobbiamo ergerci per la nostra sicurezza così come per i diritti inalienabili e le speranze del genere umano, così del popolo iracheno che vive in condizioni di brutale sottomissione come dell'Afghanistan o della Palestina. Per tradizione e per scelta gli Stati Uniti d'America faranno quel passo, e i delegati delle Nazioni Unite hanno il potere di farlo anch'essi».

Questo il contenuto dell'intervento del Presidente statunitense, di forte sollecitazione alle Nazioni Unite, al contempo volto ad acquisire consenso internazionale, in caso di loro inadeguata azione, al *pre-emptive strike*.

Il discorso del Presidente del Consiglio e Ministro degli esteri italiano seguiva nella mattinata del 13 settembre.

La lotta contro il terrorismo è la sfida cruciale posta per difendere i diritti umani e i valori della libertà, della pace, della giustizia e dello sviluppo – esordiva il Presidente Berlusconi. Le Nazioni Unite sono in prima linea in questa prolungata e impegnativa lotta, tale da richiedere tutta la coesione e determinazione sinora mostrate, muovendo lungo due direttrici: la cooperazione militare, finanziaria, giudiziaria, di polizia ed *intelligence*;

ma anche la globalizzazione di libertà e democrazia, attraverso uno sviluppo senza frontiere che debelli povertà e malattie.

Per questo profilo era ribadito l'impegno italiano ad accrescere l'aiuto pubblico allo sviluppo allo 0,39 per cento del prodotto interno lordo, con l'obiettivo di raggiungere poi lo 0,70 per cento. Ed era sottolineato il rilievo del Piano per l'Africa del G 8, lanciato a Genova indi approvato in Canada a Kananaskis. Occorre un'azione non limitata a maggiori finanziamenti ma in grado di attivare – pur nel rispetto delle identità, tradizioni e culture di ogni Paese – effetti sistemici di «buon governo» (*good governance*, nell'espressione inglese). Al riguardo vi è la proposta da parte italiana al vertice di Kananaskis di un piano di *e-government*, scandito in distinte fasi attuative. Al fine di coinvolgere l'iniziativa privata nell'aiuto allo sviluppo, v'è, ancora, la proposta italiana di una *de-tax*, tale che i privati possano allocare tra l'uno e il due per cento del prezzo dei loro acquisti di articoli di lusso all'attuazione di specifici progetti nei Paesi poveri, come scuole ospedali forniture d'acqua.

Non meno rilevanti sono un piano «Educazione per tutti» ed il Piano per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi, anch'essi proposti a Genova, cui l'Italia fornisce un contributo sostanziale, così come l'impegno per la cancellazione del debito, già effettuata dall'Italia per un miliardo di dollari, cui seguiranno – il *premier* italiano ha annunciato – altri quattro miliardi di dollari di cancellazione, sino alla completa estinzione di tutti i crediti.

L'impegno dell'Italia a favore delle Nazioni Unite è netto e determinato, come riprova il fatto che il nostro Paese sia il sesto contributore al bilancio ordinario dell'Organizzazione ed uno dei massimi contributori di truppe per missioni di *peace-keeping*, con quasi diecimila soldati dispiegati, dai Balcani all'Afghanistan.

Oggi, la maggiore sfida alle Nazioni Unite e al nostro sistema di valori giunge dal regime iracheno. Una risposta è indispensabile per salvaguardare la comunità internazionale dal pericolo di un massiccio aumento di armi di distruzione di massa non convenzionali. Di qui la necessità di far uso di ogni mezzo diplomatico e politico disponibile per risolvere la situazione: ma se le cose non cambiano, sarà necessario agire, entro la cornice delle Nazioni Unite, per salvaguardare la sicurezza globale da una minaccia reale. Innanzi ad attacchi terroristici o minacce alla pace mossi da reti o regimi mossi da intenti distruttivi, le democrazie hanno non solo il diritto ma anche il dovere di difendersi.

Infine il Medio Oriente: l'Italia sostiene l'azione dell'Unione europea e del Quartetto ed è a favore della rapida convocazione di una conferenza internazionale di pace (che l'Italia si è offerta di ospitare), tale da garantire l'esistenza di due Stati indipendenti e sicuri. Deve in primo luogo terminare la spirale di violenza, attraverso la cessazione degli attacchi terroristici. Deve indi avanzare, tramite libere elezioni, il processo di riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese. Così come deve essere sostenuta la ricostruzione economica palestinese, ridando a quel popolo speranza di la-

voro e sviluppo. Su questo, da parte italiana è stata formulata, com'è noto, la proposta di un apposito Piano di intervento.

Questo il contenuto dello *speech* del rappresentante italiano, del quale diversi profili sono andati approfonditi dal dibattito parlamentare svoltosi alla Camera come in Senato lo scorso 25 settembre. La delegazione parlamentare aveva avuto modo già di saggiarli, peraltro, in un colloquio privato (il 13 settembre) avuto con lo stesso *premier*, alla vigilia dell'incontro che questi avrebbe avuto con il Presidente Bush l'indomani a Camp David.

La delegazione parlamentare ascoltava beninteso numerosi altri interventi, che qui è impossibile richiamare tutti. Vale tuttavia accennare ad alcuni, specie quelli pronunciati dai membri permanenti del Consiglio di sicurezza, titolari del diritto di veto.

Il Ministro degli esteri inglese Straw (intervenuto il 14 settembre) rimarcava come le Nazioni Unite e la comunità mondiale abbiano innanzi tre minacce crescenti, costituite dalla disgregazione degli Stati, dal terrorismo e dalle armi di distruzione di massa. In un mondo imperfetto, vi è un bisogno di Nazioni Unite come mai in passato. Esse non sempre hanno risolto i conflitti con mezzi pacifici, né sarebbe stato possibile; la loro autorità deve essere corroborata dalla forza delle armi, non potendosi permettere che quella autorità sia minata da coloro che non la rispettano.

In ordine alla dissoluzione delle entità statuali, di cui l'Afghanistan ha costituito un tragico esempio, si richiede un approccio più strutturato e metodico, che si avvalga anche degli strumenti delineati a Monterrey e Johannesburg, nel processo di attuazione della *Dichiarazione del Millennio*, per ridurre la povertà e sostenere la crescita economica. Ma le popolazioni non possono essere liberate dalla povertà se non lo sono anche dalla paura. Ne è riprova l'esperienza della Sierra Leone (in cui è dispiegato un forte impegno militare britannico a fianco di quello delle Nazioni Unite). Quanto poi alla minaccia del terrorismo globale, esso deve essere combattuto senza quartiere e senza ammettere una distinzione, che è falsa e pericolosa, tra terroristi e combattenti per la libertà. Infine, in ordine alle armi di distruzione di massa, il diritto internazionale si è dotato di un corpo di norme di straordinario significato, con il trattato di non proliferazione, la convenzione sulle armi chimiche, la convenzione sulle armi biologiche e tossiche. Tale disciplina internazionale è stata calpestata dall'Iraq, la cui sfida alle Nazioni Unite non può essere fronteggiata con l'inerzia, dal momento che la loro stessa autorità è in gioco. Ogni società ha delle regole, anche quella della Comunità internazionale, e ogni suo membro deve accettare la responsabilità per il rispetto e il mantenimento di quelle regole, senza di che si distrugge il concetto stesso di comunità. Ci sono tempi in cui dure scelte devono essere compiute: sull'Iraq si è giunti a questo momento. Talché deve esservi risolutezza, nel rispondere alla sfida di quel regime, al quale deve richiedersi una riammissione non condizionata e un pienamente libero accesso degli ispettori, nonché integrale adempimento delle obbligazioni di diritto internazionale.

Concludeva il ministro inglese richiamando l'emergenza medio-orientale e nel Kashmir.

Assai diversa era la posizione scandita dal Ministro degli esteri francese Villepin (intervenuto il 12 settembre) il quale rimarcava come di fronte alle minacce numerose (il terrorismo internazionale, che allea arcaismo e tecnologia; reti criminali sotterranee e mobili, congiunte a un rischio crescente di proliferazione delle armi di distruzione di massa) può palesarsi la tentazione della fuga in avanti, che costituirebbe un grave errore, con il rischio di generare nuove frustrazioni, nuovi squilibri, incendi non estinguibili, tanto più che di fronte a nemici nascosti in costante metamorfosi, la forza non è sufficiente. Bisogna agire ma con efficacia, senza rischio di risultati opposti a quelli voluti. Non vi è che una via, quella della responsabilità collettiva, talché le necessarie misure devono essere deliberate dalla comunità internazionale al termine di un esame approfondito e trasparente, risultando pernicioso ogni tentativo di azione unilaterale e preventivo, che alimenterebbe il sospetto di parzialità e di ingiustizia laddove si tratta di applicare e far rispettare il diritto e ristabilire la sicurezza.

Pertanto, per quanto concerne l'Iraq – proseguiva il Ministro francese – occorre un'azione pienamente legittimata dalla deliberazione collettiva. Questa dovrebbe essere scandita *in due tempi*. Preliminare dev'essere una riaffermazione della necessità del ritorno degli ispettori e dell'adempimento alle obbligazioni risultanti dalle decisioni del Consiglio di sicurezza dal 1991, secondo uno scadenziario preciso. Se Baghdad persistesse nel rifiuto di un ritorno senza condizioni degli ispettori, dovrebbero tirarsi le conseguenze, con una successiva deliberazione del Consiglio di sicurezza circa le misure da prendere, senza escludere alcuna opzione. Ad ogni modo, nessuna potenza può oggi assumere da sola la responsabilità dell'equilibrio mondiale.

Su altro versante, era ribadito l'impegno della Francia in materia di aiuto allo sviluppo (che dovrebbe aumentare, da parte francese, del 50 per cento nel prossimo quinquennio), con particolare attenzione all'Africa, così in ordine al *Nuovo Partenariato per lo sviluppo* – la NEPAD – come alla risoluzione di conflitti in Sierra Leone, in Liberia, in Etiopia e in Eritrea, in Sudan, con l'applicazione degli accordi siglati a Lusaka, a Pretoria e Luanda per la regione dei Grandi Laghi, o ancora circa il Sahara occidentale. Non per questo peraltro cessa di essere fondamentale l'impegno nei Balcani o in Medioriente. Quivi deve porsi fine alla logica della violenza di cui le parti sono prigioniere, realizzandosi le condizioni per la creazione di uno Stato palestinese indipendente e duraturo e democratico sulla base delle frontiere del '67, in vista della quale la parte palestinese deve usare tutti i mezzi a sua disposizione per prevenire e reprimere le azioni terroristiche, inoltre perseguendo le riforme specie in ambito istituzionale. Lo Stato di Israele deve per contro condurre la legittima difesa innanzi al terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, senza che l'imperativo della sicurezza sostituisca la politica. La colonizzazione deve cessare, le Forze armate israeliane debbono ritirarsi dai territori occupati. In-

fine, la situazione umanitaria e sociale della popolazione palestinese deve essere migliorata. Sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e del principio *terra contro pace*, deve essere convocata in tempi rapidi una conferenza internazionale, che garantisca la consistenza di due Stati e la sicurezza degli israeliani come la dignità ai palestinesi, sulla scorta di una soluzione complessiva del conflitto regionale tra Israele e i vicini.

Concludeva il Ministro francese sostenendo la necessità di perseguire la lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e dei loro vettori, a tale fine ribadendo la proposta che il Consiglio di sicurezza si riunisca al più alto livello nel 2003 col doppio mandato di tracciare un bilancio della politica di non proliferazione e di dare ad essa nuovo impulso. Sul terreno dello sviluppo, era auspicata una *governance* mondiale che assicuri la necessaria coerenza, tramite la creazione di un «Consiglio di sicurezza economico e sociale» ed un'Organizzazione mondiale dell'ambiente. Da ultimo è da rafforzare l'autorità e universalità della Corte penale internazionale nonché, per quanto riguarda l'organizzazione delle Nazioni Unite, un'autoriforma che conforti la rappresentatività del Consiglio di sicurezza allargando le due categorie di membri (con sostegno da parte francese alle aspirazioni di Germania, Giappone e India).

La pluralità di posizioni in seno all'Europa – si noti – era confermata nell'intervento del Ministro degli esteri tedesco Fischer (14 settembre), che nel sostenere l'esigenza di un sistema di sicurezza cooperativa globale, realizzabile solo attraverso il multilateralismo, rilevava come dovesse sì accrescersi la pressione delle Nazioni Unite sul Governo iracheno, con una illimitata e incondizionata riammissione degli ispettori e una integrale applicazione senza indugio delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, tuttavia manifestando opposizione a qualsiasi automatismo conducente all'uso della forza militare, le cui conseguenze sulla stabilità della regione e sulla coalizione internazionale contro il terrorismo non sono predicibili.

Si soffermava infine sulla regione africana (con particolare attenzione alla situazione dello Zimbabwe, un tempo granaio dell'Africa), su clima e politica energetica, sui diritti umani (che non debbono essere cancellati dietro il pretesto di combattere il terrorismo) e sulla Corte penale internazionale. La Germania è inoltre candidata a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza per il periodo 2003-2004.

Per tornare ai membri permanenti del Consiglio di sicurezza, il Ministro degli esteri della Federazione russa Ivanov (intervenuto il 13 settembre 2002) rilevava come il compito prioritario nella lotta contro il terrorismo risieda nel rafforzamento della sua cornice legale internazionale, suscitando per questo profilo inquietudine l'assenza di progressi nei negoziati circa una convenzione globale sul terrorismo nonché su una convenzione di repressione degli atti di terrorismo nucleare. Necessario sarebbe inoltre un Codice di protezione dei diritti umani contro il terrorismo.

Inoltre, debbono essere «universalizzati» i più importanti accordi di non proliferazione delle armi nucleari e sul bando degli esperimenti nucleari. Più in generale, deve essere sollecitata la celere costituzione di

un sistema globale di risposta alle minacce e sfide dei tempi attuali, che con approccio globale consenta di affrontare i temi della sicurezza e gli interessi vitali di ogni Stato, assicurando stabilità internazionale e sviluppo sostenibile in una prospettiva di lungo periodo.

Di fronte ai conflitti armati o alle minacce della stabilità e della sicurezza, fondamentale è una forte volontà politica di assicurare l'applicazione della Carta delle Nazioni Unite con una pacifica risoluzione delle dispute, valendosi degli strumenti di cui dispongono le Nazioni Unite e sulla base del diritto internazionale. Questo vale – sottolineava il ministro russo – anche per l'Iraq.

Il Ministro degli esteri della Repubblica popolare cinese Tang Jiaxuan (intervenuto il 13 settembre) sottolineava come gli strumenti militari da soli siano inadeguati nel far fronte alle sfide poste alla sicurezza. Il controterrorismo deve essere condotto sulle basi del diritto internazionale e delle norme che disciplinano le relazioni internazionali, spettando alle Nazioni Unite e al Consiglio di sicurezza il ruolo principale. L'approccio non può che risultare comprensivo, con attenzione alle cause profonde del fenomeno terroristico, e comunque senza un arbitrario ampliamento delle finalità della campagna contro il terrorismo, che deve essere impegnata contro i gruppi di provata militanza terroristica (incluse, ad avviso cinese, le forze attive nell'Est Turkestan).

Dopo ampia attenzione alla tematica di una *partnership* globale per dirigere lo sviluppo e ai caratteri propri di quest'ultimo (che deve essere autoalimentato e sostenibile), erano richiamate, nell'intervento del rappresentante cinese, la questione mediorientale, quella irachena – con il sostegno a favore di una sua soluzione politica – e del Kashmir. Non mancava beninteso la rivendicazione su Taiwan e l'affermazione di una «pacifica riunificazione ed un Paese, due sistemi», contro l'indipendenza taiwanese.

Il giorno 12 settembre si aveva inoltre il discorso del primo ministro danese Rasmussen, in rappresentanza dell'Unione europea.

Egli esprimeva a nome dell'Unione ferma condanna del terrorismo e pieno impegno a dar attuazione all'azione delle Nazioni Unite contro di esso. Sull'Iraq, ribadiva la necessità di libero incondizionato accesso degli ispettori delle Nazioni Unite nonché dell'immediato adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Sicurezza sul disarmo di quel Paese. Ma erano richiamati anche altri scenari di instabilità o non compiuta risoluzione, dal Medio Oriente a Cipro, dalla Sierra Leone alla costruzione di un Kosovo sicuro, democratico e prospero, come anche la volontà dell'Unione di contribuire al rafforzamento della capacità di *peace-keeping* delle Nazioni Unite.

Forte era inoltre, nell'esposizione del rappresentante dell'Unione, il richiamo ai diritti umani, con l'auspicio, per questo riguardo: della definitiva adozione della bozza di protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri crudeli, inumani o degradanti trattamenti; dell'abolizione della pena di morte; della lotta a ogni forma di discriminazione o violenza contro le donne, incluse l'uccisione o la mutilazione conseguenti a un deformato senso dell'onore. Infine il pieno soste-

gno europeo alla Corte penale internazionale: definita pietra miliare di un nuovo, più elevato livello di cooperazione internazionale.

Ancora, era dichiarato il forte impegno europeo nella lotta alla povertà, sulla falsariga della *Dichiarazione del Millennio* e nella consapevolezza che gli aiuti da soli non eliminano la povertà. Per questo l'Unione – ch'è il principale *partner* commerciale dei Paesi in via di sviluppo nonché il maggiore donatore, contribuendo per circa la metà degli aiuti internazionali allo sviluppo – maggiormente aprirà il proprio mercato ai beni giungenti dai Paesi svantaggiati e perseguirà con ferma volontà la trasformazione della lotta contro la povertà in una politica di sviluppo, sostenibile.

Sul variegato spettro di orientamenti e posizioni in Assemblea Generale, sopra tratteggiato, giungerà ad incidere l'intervento del Ministro degli Esteri iracheno Sabri il 19 settembre, rivelante la decisione di consentire il ritorno degli ispettori delle Nazioni Unite senza condizioni, come primo passo per una complessiva soluzione che includa le sanzioni imposte sull'Iraq e l'attuazione nel tempo delle altre previsioni delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, inclusa la n. 687 del 1991. Con tale accettazione degli ispettori sarà possibile valutare il loro lavoro, in passato talora dedito – nelle parole del rappresentante iracheno – all'*intelligence* non già all'adempimento del loro mandato ufficiale. Muove l'Iraq la richiesta al Consiglio di Sicurezza, in particolare all'amministrazione statunitense, di rispettare la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale, le stesse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, in ordine ai diritti inalienabili iracheni in quelle riconosciuti, tra cui il rispetto della sovranità e sicurezza, l'abolizione dell'embargo, l'applicazione a Israele allo stesso modo in cui è stata applicata per l'Iraq del paragrafo 14 della risoluzione n. 687 (relativa alla prospettiva di un Medio Oriente privo di armi di distruzione di massa, di armi chimiche, di missili vettori). Concludeva la dichiarazione che l'Iraq è privo di ogni arma nucleare, chimica e biologica, con la disponibilità a ricevere esperti scientifici accompagnati da politici scelti per rappresentare chiunque dei membri delle Nazioni Unite in qualsivoglia sito scientifico industriale.

Le dichiarazioni del rappresentante iracheno erano destinate ad acuire la divaricazione entro il Consiglio di sicurezza, sopra sintetizzate per alcuni protagonisti della scena internazionale. Di qui il protrarsi delle serrate trattative che hanno caratterizzato le ultimissime settimane, per giungere a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza.

Altri temi. Dell'Africa, in particolare

Dunque, la questione irachena al centro del dibattito. A suo fianco il tema della lotta al terrorismo, oggetto di una apposita sessione del Consiglio di sicurezza (l'11 settembre), cui la delegazione parlamentare ha assistito. In quell'occasione è stato ribadito l'impegno della comunità internazionale a perseguire l'azione già suggellata dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1373 del 28 settembre 2001, con effetti vincolanti per tutti gli Stati.

Per questo riguardo, è da notare peraltro come non sia ancora matura, entro le Nazioni Unite, la definizione di una convenzione globale contro il terrorismo, rimanendo irrisolto il problema di come definire gli atti terroristici, soprattutto per quanto riguarda l'esclusione o meno degli atti compiuti nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione e per l'indipendenza dall'occupazione straniera. Su tale materia, permangono valide le considerazioni formulate in occasione della Assemblea generale dell'anno scorso al termine del dibattito presso la Commissione Affari esteri del Senato (cfr. Doc. XVI, n. 3).

Altro ordine tematico invero ha campeggiato nel corso della discussione, vale a dire la cooperazione internazionale per lo sviluppo. Né poteva essere diversamente, dopo la scansione di eventi ONU susseguitisi nel presente anno: la Conferenza sul finanziamento allo sviluppo di Monterrey, il vertice FAO sull'alimentazione di Roma, il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (e da menzionare sarebbe altresì la IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenutasi a Doha nel novembre 2001).

Entro il tema della cooperazione internazionale, particolare attenzione è stata prestata all'Africa, con una giornata (il 16 settembre) integralmente ad essa dedicata in Assemblea generale, cui si è affiancata una riunione presso il Consiglio di Amministrazione fiduciaria, quest'ultima avviata con la presentazione della *New Partnership for Africa's Development* (NEPAD) da parte dei quattro presidenti africani Mbeki (Sud Africa), Obasanjo (Nigeria), Wade (Senegal), Bouteflika (Algeria). In tale sede interveniva altresì il Sottosegretario italiano Mantica.

Tali eventi – cui la delegazione parlamentare ha assistito – segnano la «discesa in campo» dell'organizzazione delle Nazioni Unite a sostegno della NEPAD, la quale già presso il G8 aveva ricevuto pieno avallo (prima a Genova, poi a Kananaskis con l'adozione del Piano d'azione per l'Africa), con l'indicazione, in quella sede, altresì di specifiche iniziative, quali: la destinazione all'Africa di almeno metà dell'aiuto aggiuntivo deciso a Monterrey (pari a 12 miliardi di dollari entro il 2006); l'impegno dal 2003 per una forza di pace africana che operi in Congo e Sudan, e consolidi la pace in Angola e Sierra Leone; il debellamento della polio entro il 2005 e una diffusione della istruzione a tutti i bambini africani entro il 2015; un miliardo di dollari aggiuntivi per la remissione del debito dei paesi più deboli; l'impegno a concludere i negoziati di Doha sul commercio entro il 2005.

Per quanto riguarda le Nazioni Unite, per l'Africa esse hanno condotto nel corso degli anni Novanta un programma decennale denominato *New Agenda for Development of Africa* (UN-NADAF, deliberato nel dicembre 1991). La sua valutazione è stata condotta nel corso del presente anno (essendo giunto il programma a scadenza) in un rapporto del Segretario generale, preceduto da un vaglio condotto da un *panel* indipendente di esperti (presieduto dal ghanese Botchwey).

Ne è emersa una *performance* di quel programma inferiore alle aspettative, sia perché la crescita economica annuale, che era fissata quale

obiettivo al 6 per cento, è stata non superiore al 3 per cento, sia perché l'aiuto ufficiale allo sviluppo, che era stabilito dovesse essere come minimo pari a 30 miliardi di dollari nel 1992 e di lì aumentare del 4 per cento ogni anno, è invece drammaticamente diminuito. Inoltre, la riduzione del debito secondo l'iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*) condotta dalle istituzioni finanziarie internazionali, ha portato a una effettiva cancellazione della maggior parte del debito per un numero davvero esiguo di paesi (solo quattro all'aprile 2002). Ancora, il commercio è aumentato in misura estremamente contenuta, e le economie africane continuano ad appoggiarsi su uno spettro estremamente ristretto di materie prime esportate (solo il 18,4 per cento delle esportazioni dall'Africa consistono in manufatti, mentre il petrolio è il 54,7 per cento e altre materie prime primarie il 26,6 per cento). Per lo sviluppo economico, insufficiente attrattiva viene esercitata verso gli investimenti esteri, che rimangono trascurabili e concentrati solo in pochi Paesi, principalmente in ordine ad attività petrolifere o estrattive. Anche sul fronte della diffusione dell'istruzione e della lotta contro l'AIDS, i risultati non sono stati soddisfacenti.

Più in generale, il credo che liberalizzazione, privatizzazione e riforme incentrate sul mercato contribuissero automaticamente a un miglioramento della situazione macroeconomica non è stato confortato dai fatti, e se vi sono stati positivi risultati, ad esempio sul fronte dell'inflazione, d'altro canto non sono mancati contraccolpi rilevanti sulle condizioni sociali, e comunque non si è restaurato in modo stabile un processo di crescita.

Innanzi a tale valutazione, come di fronte a un processo di risveglio politico e civile che pare investire il continente africano (di cui pare essere segno altresì la trasformazione in Unione Africana della precedente organizzazione), le Nazioni Unite sono orientate non già a varare un nuovo programma proprio, sostitutivo di quello NADAF appena giunto a esaurimento, bensì a convogliare le proprie risorse e competenze a sostegno dell'iniziativa della NEPAD, in un primo momento varata da un ristretto gruppo di paesi (Algeria, Egitto, Nigeria, Senegal, Sudafrica) quale *New African Initiative*, indi avallata e fatta propria da tutta l'Unione africana, al vertice di Durban del luglio 2002 (e già prima al vertice di Lusaka del luglio 2001, quando ancora era Organizzazione dell'Unità Africana).

La NEPAD pare così rispondere a un principio di *ownership* da parte dei Paesi africani dei programmi di riforma e di sviluppo e di alleviamento della povertà. Ed è, questo, connotato della NEPAD che corrisponde maggiormente ad una delle lezioni trattate dalle vicende del programma ONU sopra richiamato ormai esaurito, che invece ha rivelato un non sufficiente coinvolgimento dei Paesi africani nella definizione delle proprie strategie di sviluppo. Siffatto coinvolgimento; una condizione di pace e stabilità; un forte impegno dei donatori (che si traduca nei fatti in attenuazione del carico del debito, in accesso al proprio mercato, in minore vincolo della «condizionalità»); una efficace azione delle Nazioni Unite (attraverso un più stretto coordinamento delle attività delle sue agenzie); la definizione di strumenti di valutazione e monitoraggio: sono tutti elementi auspicati in sede di Nazioni Unite e che inducono l'or-

ganizzazione a spalleggiare la NEPAD (non in chiave di *leadership* bensì di coordinamento e competenze), pur nella consapevolezza che molto deve essere ancora fatto dagli stessi Paesi africani, per una diffusione su tutto il continente dell'iniziativa e per la formazione di una capacità umana ed istituzionale, in grado di dirigere il processo di sviluppo sotto l'egida di quel programma.

Incontri della delegazione parlamentare: contenuti e sollecitazioni

I temi da ultimo sopra richiamati, la delegazione parlamentare ha avuto modo di approfondirli altresì in alcuni incontri con insigni personalità dell'organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per l'Africa, Ivette Stevens, e l'amministratore dello UNDP (*United Nations Development Program*) Malloch Brown.

Con quest'ultimo, il colloquio ha toccato la complessiva attività di quella agenzia, che ha compiti di finanziamento e coordinamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle Nazioni Unite. Essa è impegnata, potrebbe stimarsi, per il 60 per cento della sua attività sul fronte della *governance*, ed è presente con propri uffici in 131 Paesi, con lo spirito oggi di stabilire un più stretto rapporto tra programmi di sviluppo e aspetto politico dell'azione delle Nazioni Unite, e con più serrato raccordo con la Banca Mondiale.

All'agenzia UNDP – si ricorda – l'Italia eroga un contributo volontario di 17,2 milioni di euro (nel 2002), cui sono da aggiungersi contributi aggiuntivi pari a 8,1 milioni di euro per il programma di ricostruzione e sviluppo in Afghanistan e 5 milioni di euro circa per programmi di emergenza (in Eritrea, Iran, Perù, Serbia, Siria) e per un programma di supporto operativo all'emergenza.

Particolarmente apprezzata risulta la collaborazione italiana in Mozambico, nella regione dei Grandi Laghi, in Somalia, in Etiopia.

Forte attenzione, ha sottolineato Brown, è inoltre prestata dalla UNDP all'Afghanistan (ove il notevolissimo incremento nella produzione di oppio è da auspicare sia legata a una transitoria vacanza di potere registratasi l'anno scorso al momento della seminazione, poiché diversamente i donatori europei ne chiederebbero conto) e all'Africa, con pieno sostegno alla NEPAD, per la quale i *leader* africani devono fare di più nel loro stesso continente nonché accettare uno *screening* indipendente.

Se il tema dell'Africa ha ricevuto da parte della delegazione parlamentare ampia attenzione – e non poteva essere diversamente, posta anche la partecipazione dell'onorevole Michellini, rappresentante personale del Presidente del Consiglio italiano per l'Africa – pure non mancava analogo interesse verso altre pressanti questioni, iscritte nell'agenda internazionale.

In particolare, la questione mediorientale era oggetto di esame in un colloquio con il Sottosegretario generale per gli affari politici, Danilo Turk, pochi momenti prima si tenesse una riunione del Quartetto (il 17 settembre). Emergeva da un lato la drammaticità della situazione in cui versa la popolazione palestinese, ove la disoccupazione ha raggiunto il li-

vello del 65 per cento e l'assistenza umanitaria incontra ingenti problemi innanzi alla chiusura dei confini. La strategia che il Quartetto intende perseguire investe l'insieme delle questioni politiche ed economiche, in una condizione in cui peraltro sarebbe a dir poco incauto abbandonarsi all'ottimismo. La stessa situazione politica non è ancora chiara e se la prospettiva di due Stati è accettata a parole, nei fatti non si sa quale attuazione possa ricevere, non conoscendosi le intenzioni ultime di Israele. Per quanto riguarda la riforma dell'Autorità palestinese e lo svolgimento di libere elezioni, queste ultime sono realizzabili, come già si è visto nel 1996, pur se occorrono ulteriori strumenti (come una normativa elettorale e forse una commissione elettorale di verifica), tuttavia l'ostacolo più forte è il ritiro delle truppe israeliane, che è ancora incerto se sia destinato a procedere in parallelo con il piano del Quartetto. La formazione di un Gabinetto Arafat è in fondo elemento positivo, verso un'evoluzione democratica, in direzione della quale una possibile soluzione sarebbe l'esistenza di un Primo ministro distinto dalla figura di Arafat stesso, che avrebbe allora funzione prevalentemente simbolica. Rimane che la trasformazione dell'Autorità palestinese è irreversibile e in definitiva, prima arrivano le elezioni meglio è. Infine, la questione umanitaria – come sottolineato in un rapporto pubblicato in agosto dall'Inviato personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la situazione umanitaria nel Medio Oriente, Catherine Bertini (già a capo del *World Food Programme*) – diviene di giorno in giorno più grave, con il rischio, ove non si intervenga, di sfuggire di controllo. Per quanto riguarda l'orientamento statunitense, esso è stato espresso dal presidente Bush nel discorso del 24 giugno da ultimo, e non vi sono elementi che inducano a revocare in dubbio l'impegno di quella amministrazione a una soluzione della questione mediorientale. La prospettiva di una conferenza di pace non è peraltro ancora definita, e forse non potrà riproporre nei suoi tratti fondamentali il modello di Madrid. E' comunque, ad avviso del Quartetto, questione ad oggi prematura.

Tra gli incontri avuti dalla delegazione parlamentare con alte personalità delle Nazioni Unite, non può non rammentarsi quello con il Vice Segretario generale delle Nazioni Unite, Louise Frechette. Ella ha sottolineato come l'Organizzazione sia impegnata in un processo di pragmatica autoriforma, che tragga insegnamenti dall'esperienza, in ordine al funzionamento, al rapporto con la società civile, alla formazione dello *staff* - per la quale assai apprezzata è l'attività del *college* di Torino. Gli effetti di tale costante riflessione possono già rilevarsi ad esempio nell'attribuzione di mandati più chiari da parte del Consiglio di sicurezza, la riforma del quale non presenta peraltro prospettive immediate di realizzazione, nonostante se ne dibatta da lungo tempo. Esso comunque opera in modo diverso rispetto al passato, più trasparente e con maggiore iniziativa propria.

Indubbiamente – proseguiva la Frechette – il tema dei conflitti rimane di pressante rilevanza, e se si registrano risultati positivi o incoraggianti, come l'Angola, e la stessa Repubblica democratica del Congo, pure rimangono situazioni di incertezza come in Liberia, e di preoccupazione, come in Somalia e in Sudan. Non meno centrale è il tema dei diritti

umani, per i quali deve scongiurarsi il rischio ricorrente di una politicizzazione, laddove occorre, ancora una volta pragmaticamente, investire nella costruzione di una efficiente *machinery* di istituzioni di diritti umani nei diversi Paesi.

Altro momento di forte interesse per la delegazione parlamentare è stata la visita al *Situation centre* del Dipartimento ONU per le operazioni di *peace-keeping*. Creato nel 1993 innanzi alla situazione allora dei Balcani, da lì sono raccordate le quindici operazioni in corso di *peace-keeping*, che vedono impegnati sul campo 45.000 uomini, dei quali circa 18.000 nella sola Sierra Leone (ove sono affiancati da forze inglesi). La delegazione ha avuto così l'occasione per una rapida considerazione dell'azione di mantenimento della pace, cui l'Italia presta forte attenzione, come riprova il fatto che essa sia sesto contributore al bilancio del *peace-keeping* ONU (con un'erogazione pari a 150 milioni di dollari nel 2002) e sia impegnata con 300 caschi blu nelle operazioni direttamente condotte dalle Nazioni Unite, cui devono aggiungersi oltre 9.000 militari nelle forze di pace multilaterali prevalentemente a guida NATO ma sotto l'egida del Consiglio di sicurezza ONU (con un'erogazione che supera i 600 milioni di dollari annui, aggiuntivi ai contributi sopra ricordati). Sostegno significativo giunge inoltre ai progetti di disarmo, sminamento, riabilitazione, assistenza umanitaria e ai rifugiati, condotti da fondi, programmi e agenzie delle Nazioni Unite. Sono profili che divengono sempre più essenziali per il successo delle missioni di pace.

Partecipe dunque con un contributo di primo piano nei Balcani, in Medio Oriente, in Africa, l'Italia reca inoltre con lo *Staff College* di Torino e la Base logistica di Brindisi, sul piano della formazione del personale e dell'elaborazione concettuale così come sul piano operativo – ed interessante è l'ipotesi di istituire un centro italiano per il *peace-keeping* presso la Scuola di artiglieria a Torino, che potrebbe efficacemente interagire con lo *Staff College* già operante.

Ancora, l'Italia presta e deve prestare attenzione partecipe al riassetto del settore delle operazioni di pace delle Nazioni Unite. Dopo gli insuccessi registrati nei primi anni Novanta in Somalia, Ruanda e Bosnia, la riforma del *peace-keeping* si è incentrata sul rafforzamento delle strutture centrali, sul miglioramento dei mandati disposti dal Consiglio di sicurezza, sull'accelerazione del dispiegamento delle truppe sui principali scenari di crisi, e deve ora portare a un maggiore coinvolgimento dei Paesi contributori di truppe, nonché maggiormente definire le strategie di intervento e la conduzione politica delle missioni, ed articolare in modo più organico i rapporti con le organizzazioni regionali.

Può dirsi dunque che la riforma del *peace keeping* ONU, dopo la sollecitazione costituita dal rapporto Brahimi del 2000, abbia compiuto passi significativi ma sia ancora a metà del cammino, sebbene un significativo rilancio delle missioni di pace si sia avuto dal 1999 con gli interventi in Kosovo, Timor Orientale, Sierra Leone, Congo, Afghanistan (con un bilancio delle attività *peace keeping* in pochi anni passato da 650 milioni di dollari a oltre 3 miliardi).

Proprio i più recenti interventi sollecitano ulteriori spunti di riflessione, dal momento che essi presentano caratteristiche inedite rispetto al passato, concernendo non solo aspetti militari di sicurezza ma anche di ordine pubblico, di controllo delle frontiere, di amministrazione civile, di edificazione dello Stato di diritto. Recano dunque insite un'attività potrebbe dirsi di *Nation-building*, con il coinvolgimento per le azioni più prettamente militari di organizzazioni regionali (quali la NATO e, in prospettiva con la Forza di reazione rapida, l'Unione europea) o di coalizioni multinazionali guidate volta per volta da singoli Paesi leader (come in Afghanistan). Ancora, rilievo assumono attività di *train and equip* di contingenti provenienti da Paesi in via di sviluppo, che partecipino alle missioni di pace. Si tratta di un'evoluzione significativa, rispetto alla quale taluni Paesi (in particolare scandinavi, canadesi, tedeschi, olandesi) stanno prestando un rapido adattamento, nel quale anche l'Italia è attivamente impegnata.

Non sono mancati altri incontri, di forte interesse, che hanno consentito di apportare ulteriori lumi su alcuni temi sinora ricordati ovvero affrontarne di nuovi.

Tra questi si desidera qui ricordare – su Afghanistan e Africa – quelli con il Direttore Generale del Centro ONU di Vienna e Direttore Generale UNDCP (programma delle Nazioni Unite per la lotta alla droga), Antonio Costa, e con il rappresentante speciale del Segretario generale dell'Unione Europea per la regione dei Grandi Laghi, Nello Aiello.

Gradito è stato altresì l'incontro con il rappresentante presso le Nazioni Unite del Consiglio Europeo Elda Stifani, e con l'Ufficiale di collegamento della NATO presso le Nazioni Unite, Manlio Silvestri.

Questi incontri ribadiscono il processo in atto di intensificazione di un raccordo tra Unione Europea e Nazioni Unite, che dovrà prima o poi culminare nel rafforzamento della voce comune europea in Consiglio di Sicurezza. La riforma di quest'ultimo peraltro – la delegazione ha udito dalla Frechette – non è imminente, pur dopo un decennale dibattito. La posizione dell'Italia è comunque da tempo scandita, a favore di una riforma del Consiglio di Sicurezza che ne rafforzi l'efficienza decisionale, il carattere rappresentativo, democratico e trasparente, senza incremento dei membri permanenti a titolo nazionale, piuttosto con istituzioni di seggi a rotazione più frequente, commisurati alle maggiori responsabilità finanziarie ed operative assunte da alcuni Paesi. Rimane inoltre e sin d'ora da intensificare la concertazione europea.

Da ultimo la delegazione ha incontrato una qualificata rappresentanza di funzionari italiani operanti presso le Nazioni Unite, che hanno costituito nel 1987 una unione funzionari italiani delle organizzazioni internazionali. Con loro è stato possibile esaminare talune problematiche avvertite dai funzionari italiani in servizio presso gli organismi internazionali, quali il percorso di formazione, il contributo operativo e la distribuzione della loro presenza tra le diverse aree di attività delle Nazioni Unite, le prospettive di carriera all'interno del sistema.

Numerosi altri temi o interventi sarebbe valso, in una più ampia esposizione, qui richiamare: come l'adesione alle Nazioni Unite di due nuovi membri, Svizzera e Timor est; l'intervento presso l'Assemblea Generale (il 12 settembre) del Presidente afgano Karzai (uscito illeso da un grave attentato pochi giorni innanzi); o ancora gli interventi dei protagonisti dell'annosa, destabilizzante disputa sul Kashmir, i Presidenti del Pakistan Musharraf (il 12 settembre) e dell'India Vajpayee (intervenuto il giorno seguente).

Ancora, i Balcani: ove si svolgono numerose scadenze elettorali nell'autunno (a settembre, le legislative nella ex Repubblica Iugoslava di Macedonia e le presidenziali nella Repubblica Federale iugoslava; in ottobre, le elezioni generali in Bosnia-Erzegovina – con l'affermazione ivi registratasi di rinnovate propensioni nazionalistiche all'interno delle diverse etnie – e le presidenziali in Montenegro nonché le municipali in Kosovo).

O la Corte penale internazionale: la posizione italiana era per questo riguardo espressa (pochi giorni prima l'inizio della sessione, il 9 settembre) dal ministro La Loggia, nel corso dell'Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma, riunitasi per la prima volta a New York dal 3 al 10 settembre.

Non poteva, la ricognizione qui condotta, risultare esaustiva. L'auspicio è ch'essa sia valsa a fornire fedele resoconto della missione della delegazione parlamentare nonché a tratteggiare talune salienti indicazioni, quali profilantesi nel corso dell'attuale 57^a Assemblea Generale delle Nazioni Unite».

Il presidente PROVERA, considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

188^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA**(1713) Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima normativa costituzionale)

Il relatore MORO osserva che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge n. 201 del 2002, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia. Per quanto di competenza, occorre valutare gli effetti degli emendamenti 1.200 (limitatamente all'articolo 3-*bis*, comma 3), 2.1 e 2.2, che sembrano riammettere il ricorso, ovvero l'accordo transattivo, anche per i procedimenti del giudice tributario. Inoltre, i citati emendamenti 2.1 e 2.2, nonché l'emendamento 2.30, non prevedono più i possibili effetti di risparmio derivanti dal rifiuto immotivato all'accordo transattivo (non ripetibilità delle spese o condanna al rimborso delle stesse). Sembra poi comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti l'emendamento 4.0.3. Occorre inoltre valutare gli effetti degli emendamenti 2.60 (che elimina il tetto di spesa, previsto dalla legge n. 89 del 2001, anche per gli oneri direttamente connessi con gli accordi transattivi), 3.0.1 e 4.0.4 (che sembrano estendere gli obblighi di copertura organica – previsti dall'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni dalla legge n. 4 del 2001 – anche alle vacanze successive a quelle previste dalla citata di-

sposizione). Con riferimento all'emendamento 7.0.100, occorre invece avere conferma della congruità della quantificazione degli oneri, connessi sia al comma 1 che al comma 2, rispetto alla clausola di copertura finanziaria contenuta, presumibilmente, nell'emendamento 9.200. Con riferimento, inoltre, all'emendamento 9.50, segnala l'esigenza che la condizione, posta nel parere già reso sul provvedimento (e che l'emendamento in questione intende recepire), venga meglio precisata nei seguenti termini: «Al comma 1, sostituire le parole: "di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006" con le altre: "di euro 10.696.000 per l'anno 2002 e di euro 20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006"». Da ultimo, osserva che non risultano presentati emendamenti volti a recepire la condizione posta dalla Commissione all'articolo 1, comma 1, del testo e rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.200, 1.2, 1.11, 2.1, 2.2, 2.40, 2.30, 2.5, 3.1, 3.20, 3.3, 3.300, 3.4, 3.0.1, 4.2, 4.0.4, 4.0.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.30, 6.60, 7.2, 7.3, 7.100, 7.4, 7.5, 7.0.100, 9.200 e 8.1.

Il presidente AZZOLLINI, nel rilevare che la gran parte delle valutazioni contrarie espresse dal rappresentante del Governo si riferiscono al merito dei testi e non ai profili finanziari degli stessi, propone di esprimere avviso contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.60 senza, tuttavia, indicare l'articolo 81 della Costituzione. Propone, altresì, di esprimere avviso contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, solo sugli emendamenti 4.0.4, 4.0.3, 3.0.1, 7.0.100 e 9.200. Ritiene, infine, condivisibili le osservazioni del relatore sull'emendamento 9.50 e sull'assenza di emendamenti volti a recepire talune condizioni poste dalla Commissione sul testo.

Il RELATORE, preso atto del dibattito svolto, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull'emendamento 9.50 a condizione, estesa anche al testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 vengano sostituite le seguenti parole: "di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006" con le altre: "di euro 10.696.000 per l'anno 2002 e di euro 20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006"». Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 3.0.1, 4.0.4, 7.0.100, 9.200 e 4.0.3, nonché parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.30 e 2.60. Esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 1.200 nel presupposto che la quantificazione degli accordi transattivi resti quella quantificata in relazione tecnica, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti. Osserva, infine, che non risultano presentati

emendamenti volti a recepire la condizione posta dalla Commissione all'articolo 1, comma 1, del testo».

Posta ai voti, la proposta testé formulata viene, quindi, approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 141)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, nell'introdurre l'esame del provvedimento, rileva, preliminarmente, che le somme ripartite dallo schema di decreto in esame risultano superiori rispetto alle risorse stanziato dal bilancio a legislazione vigente. A tale riguardo, sembra necessario che il Governo fornisca i necessari chiarimenti.

Il relatore NOCCO fa presente che l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica. Inoltre, l'articolo 48 della predetta legge n. 22 del 1985, prevede che le quote di cui al citato articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali. Osserva che, per l'anno 2002, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille, iscritto sul capitolo 2870 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'importo iniziale era pari a euro 110.263.548, mentre in sede di assestamento del bilancio dello Stato, è stato rideterminato in euro 99.229.249: tale variazione è stata proposta in relazione agli accertamenti sul reddito IRPEF e sulle scelte dei contribuenti. La quota effettivamente ripartita, tuttavia, come fatto rilevare dal Presidente, ammonta invece a euro 99.230.249, con una differenza sulla quale andrebbero richiesti chiarimenti al Governo.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1763) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI fa presente che il Consiglio dei Ministri economici e finanziari di Siviglia ha approvato il 21 giugno scorso gli «Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri» del 2002. Per quanto riguarda le politiche strutturali, riferite a tutti i Paesi membri, le raccomandazioni del Consiglio rilevano, tra l'altro, la necessità di «migliorare la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche». In tale ambito, gli Stati membri devono «accrescere l'efficacia della spesa pubblica con riforme istituzionali e strutturali; in particolare, introdurre meccanismi (anche nelle procedure di bilancio) che contribuiscano a valutare e controllare le spese».

Il decreto-legge in titolo fa pienamente propri gli indirizzi definiti a livello comunitario, definendo un insieme di misure dirette a migliorare il controllo e la trasparenza della spesa pubblica. Il testo che giunge all'esame del Senato appare sensibilmente perfezionato, dopo l'approfondito dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento. Un dibattito che ha permesso di chiarire la portata delle innovazioni normative, che costituiscono comunque punto di rilancio della generale riflessione sulle procedure di bilancio già in corso da mesi.

Di fronte ad andamenti non soddisfacenti dei conti pubblici, occorre, senza indugio, rinsaldare i presidi, peraltro già conosciuti dall'ordinamento, posti a tutela degli equilibri di bilancio, di quella «cultura della stabilità» che è entrata a far parte, come ha sottolineato più volte il Presidente Ciampi, dei valori condivisi del Paese. Il relatore ritiene che si possa convenire sulla «irritualità» dello strumento del decreto-legge (come ha affermato il presidente della V Commissione della Camera dei deputati, onorevole Giancarlo Giorgetti) per un intervento nella materia in esame, ma si deve anche convenire sul fatto che occorre con urgenza, come già rilevato, offrire un segnale di attenzione in ordine al miglioramento del controllo nella fase di implementazione della spesa pubblica.

È nell'interesse del Parlamento e della serietà degli impegni assunti dal Paese nel nuovo contesto di Unione europea, consentire al Governo, con sollecitudine e tempestività, di rilevare e correggere gli andamenti di finanza pubblica divergenti dagli obiettivi. Per troppo tempo la difesa dei «diritti» ha costituito l'alibi per politiche della spesa pubblica senza controllo, tendenti a fare del fenomeno finanziario e del problema del reperimento delle risorse, un aspetto marginale e residuale.

Il relatore fa poi presente che, come ha ricordato più volte il Commissario Monti, la vera solidarietà che si realizza attraverso il bilancio pubblico è quella che si fonda sul rapporto tra decisioni di spesa e reperimento delle risorse attraverso il prelievo fiscale. Tale principio deve guidare non solo la fase di definizione dell'intervento, ma anche la fase di realizzazione dello stesso.

Passando al contenuto del provvedimento, l'oratore fa presente che, all'articolo 1, nella lettera *a*) del comma 1 viene affermato, innanzitutto, il principio in base al quale, proprio in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

In tal modo, si vuole prendere atto che esistono due distinte fattispecie di leggi di spesa: le leggi di spesa per cui è possibile stabilire espressamente un limite, quantificando esattamente un tetto di spesa, e leggi di spesa per le quali non è determinabile esattamente in via preventiva l'ammontare della spesa.

Nel primo caso – leggi in ordine alle quali il Parlamento definisce limiti di spese espressamente autorizzate – le relative disposizioni hanno effetto entro i predetti limiti. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *b*), cessano, quindi, di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

La competenza della Ragioneria è stata oggetto, come sappiamo, di rilievi critici. Tuttavia – come ha giustamente osservato il rappresentante del Governo, nel corso del dibattito alla Camera –, le critiche non colgono nel segno, in quanto la natura del rapporto tra Governo e Parlamento non viene assolutamente modificata; rimane l'atto legislativo che indirizza la spesa pubblica verso un settore piuttosto che un altro; semplicemente si attiva un potere amministrativo che, in ossequio alle decisioni del Parlamento, interviene laddove la realtà non segue le decisioni del Parlamento.

Nel caso di leggi per le quali viene definita una mera previsione di spesa –, il testo approvato dalla Camera interviene a rafforzare la procedura – già prevista dall'ordinamento – integrando i contenuti della relazione con la quale il Parlamento viene informato, in modo dettagliato e circostanziato, dei motivi per cui una determinata legge provoca degli sfondamenti.

Illustra, quindi, i contenuti del comma 2 dell'articolo 1, sottolineando che la procedura prevista non fa perdere efficacia alle norme esistenti, ma si basa, inizialmente, sull'attivazione del fondo delle spese obbligatorie e dei fondi di riserva previsti dal bilancio dello Stato. Solo successivamente si passa ad una eventuale iniziativa legislativa del Parlamento.

Dopo aver illustrato le modifiche intervenute al comma 3 dell'articolo 1, fa presente che è stata quindi definita una procedura che garantisce, in maggior grado, le prerogative della collegialità del Governo e le funzioni fondamentali del Parlamento.

Rileva, poi, che le disposizioni recate dai commi 6 e 7 sono state oggetto di approfondito dibattito presso la Camera. L'intento del Governo, sicuramente da condividere, è quello di porre limiti alla formazione di ingenti volumi di residui di stanziamento sulle spese in conto capitale, che hanno raggiunto dimensioni notevoli (sono oltre ventimila miliardi nell'ultimo bilancio le somme stanziare a tale proposito). Attraverso la riduzione da tre ad un anno del periodo nel corso del quale possono essere conservate in conto residui questo tipo di spese, il Governo propone, sostanzialmente, un'operazione di «pulizia» rispetto ad una serie di iniziative, avviate ma mai concluse; inoltre, si vuole incentivare le singole amministrazioni aggiudicatrici ad una procedura assai più efficiente per la realizzazione delle opere pubbliche.

Pur condividendo tali intenti, alla Camera dei deputati si è inteso procedere a tale riforma con maggiore gradualità, offrendo alle amministrazioni e agli operatori un tempo di adattamento, soprattutto con riferimento alle iniziative d'investimento in essere.

Illustrati, quindi, i contenuti dei commi 6 e 6-bis dell'articolo 1, segnala, infine, che il comma 8 circoscrive le funzioni delle ragionerie provinciali dello Stato alle attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui al provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

189^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(1763) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Interviene, in discussione generale, il senatore GRILLOTTI per esprimere valutazioni positive sul provvedimento in esame in quanto propone una soluzione efficace al problema del controllo della spesa pubblica. Ritiene che il provvedimento sia in grado di superare l'attuale situazione in cui si è costretti a rincorrere gli oneri delle leggi di spesa non valutabili a priori. Le nuove regole – a giudizio dell'oratore – agevoleranno il conseguimento del riequilibrio dei conti pubblici.

Per quanto concerne i rapporti istituzionali tra Parlamento e Governo, sottesi alle norme contenute nel provvedimento in questione, si rifà alle considerazioni svolte dal relatore.

Valuta, altresì, positivamente le disposizioni concernenti i residui, in quanto volte ad affinare e migliorare le procedure di spesa rendendo più efficiente l'utilizzo delle risorse stanziato, mentre sulle polemiche circa l'utilizzo di un decreto-legge per introdurre rilevanti modifiche alla legge di contabilità nazionale, ritiene che la scelta operata dal Governo sia giustificata dall'attuale situazione dei conti pubblici.

Prende, quindi, la parola il senatore FERRARA per rilevare sia che gli obiettivi del controllo, della trasparenza e del contenimento della spesa pubblica sono riconducibili all'interno dell'obiettivo del rigore nella gestione della finanza pubblica e sia che il provvedimento in questione si inserisce organicamente tra gli obiettivi perseguiti dalla legge finanziaria (crescita, rigore ed equità). Come già sottolineato dal relatore, il Consiglio dei ministri finanziari di Siviglia ha evidenziato la necessità di migliorare la qualità e la sostenibilità delle risorse finanziarie; tale provvedimento è quindi orientato verso l'attuazione di tali principi condivisi in ambito europeo. Esprime, dunque, un giudizio assolutamente positivo sul decreto-legge anche in quanto esso rafforza la cultura della stabilità intrapresa dall'attuale Governo nel recente passato. In particolare, il decreto-legge modifica la logica dei sistemi di spesa non più solamente legati a stime previsive, ma anche a tetti di spesa, rafforza i meccanismi di presidio del rigore dei conti pubblici già contenuti nel comma 7 dell'articolo 11-ter della legge di contabilità nazionale, rendendoli cogenti per la costituzione di un indispensabile complesso di regole funzionali al contenimento della spesa pubblica.

Le norme, così come modificate dalla Camera dei deputati, danno corpo ad un sistema basato su regole, comportamenti e sanzioni. Le regole sono definite dalla legge di contabilità nazionale, i comportamenti sono adottati dall'Esecutivo, le sanzioni sono rappresentate dall'inefficacia della decisione che ha prodotto una legge la cui quantificazione non sia stata correttamente stimata o che non sia stata configurata quale tetto di spesa.

Rileva, altresì, che le regole previste esaltano il potere di intervento del Parlamento nel caso in cui possa essere pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Valuta, infine, positivamente le norme sui residui in quanto consentono di rendere più chiaro il documento del bilancio pur mantenendo un indirizzo di rigore e trasparenza.

Il senatore MICHELINI rileva che molte disposizioni contenute nel decreto-legge non sono altro che una conferma delle norme attualmente vigenti. Dopo aver precisato che disposizioni già vigenti consentono all'Esecutivo di mantenere sotto controllo la spesa pubblica, rileva che gli attuali andamenti sono piuttosto imputabili a fasi contabili e gestionali che al sistema delle regole.

Valuta, comunque, positivo che sia stato integrato il contenuto del comma 7, dell'articolo 11-ter, della legge n. 468 del 1978, rendendo ancora più proceduralizzato il meccanismo di intervento in caso di scostamenti tra previsioni ed oneri.

Fa presente che la formulazione del comma 01, dell'articolo 1, risulta poco chiara e svolge osservazioni critiche in merito alla previsione della clausola di salvaguardia: ritiene che tale prescrizione contribuisca a creare ulteriori problemi procedurali offrendo un ulteriore pretesto agli apparati amministrativi ed al Governo per operare scelte arbitrarie.

Sulla questione dei residui ritiene più opportuno operare scelte diverse rispetto a quelle del decreto-legge, prevedendo, come per la contabilità delle Regioni, che gli impegni sorgano giuridicamente solo dopo l'assolvimento dei complessi adempimenti amministrativi propedeutici all'erogazione delle risorse.

Esprime, infine, il proprio rammarico sull'andamento dei lavori svolti dalla Commissione, posto che, dopo aver affrontato in diverse occasioni la questione della riforma delle norme di contabilità nazionale, essa si trovi a dover convertire un decreto-legge che non apporta alcun elemento di chiarezza sul tema in oggetto.

Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno elaborare regole che vadano nella direzione opposta a quella del decreto-legge.

Il senatore CURTO, in considerazione della particolare situazione della spesa pubblica, giudica positivamente il senso di responsabilità dimostrato dall'Esecutivo per il conseguimento del rigore sui conti pubblici. Fa presente che il decreto-legge in esame rappresenta un primo passo verso la trasparenza e la semplificazione del bilancio dello Stato e consente di emancipare la decisione politica dai condizionamenti creati dalle complesse procedure amministrative. Il controllo dei flussi della spesa pubblica esercitato nel corso di attuazione delle leggi, come previsto dal decreto-legge in esame, rende più efficaci gli interventi necessari per fronteggiare eventuali scostamenti rispetto alle revisioni.

Per quanto concerne i residui, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, valorizzano la decisione di spesa nel momento della sua definizione e della sua autorizzazione.

Esprime, pertanto, valutazioni positive in merito alle scelte operate dal Governo con tale provvedimento.

Non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

134^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BETTA

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BETTA svolge alcune osservazioni sulle audizioni che l'Ufficio di Presidenza della Commissione sta attuando in merito all'atto n. 130, inerente lo schema di riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, nel corso delle quali i rappresentanti dei maggiori enti di ricerca hanno apportato elementi di riflessione sulla politica del Governo nel settore e sulle risorse finanziarie ad esso destinate. Egli confessa peraltro il proprio disagio dinanzi alla discrasia fra le analisi condotte dagli enti di ricerca e le dichiarazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che afferma invece la congruità degli stanziamenti per la ricerca predisposti dalla manovra finanziaria del Governo. Ritiene pertanto opportuno affrontare quanto prima questa problematica in maniera organica, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla politica nazionale della ricerca, già deliberata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE rende noto che il Ministro ha manifestato la propria disponibilità a riferire in Commissione negli ultimi giorni del mese di ottobre, quindi prima che vengano trasmessi al Senato i documenti finanziari per l'inizio della sessione di bilancio. L'audizione del Ministro consentirà dunque di avviare concretamente l'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica e in quell'ambito sarà la Commissione a stabilire quali altri

soggetti audire. Rivendica viceversa quale scelta di correttezza istituzionale la linea finora seguita di accogliere tutte le richieste di audizione avanzate da organismi ed enti rappresentativi in merito a specifici provvedimenti all'esame della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(784) CUTRUFO ed altri. – *Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma*

(1140) BATTISTI ed altri. – *Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il presidente ASCIUTTI informa che il sottosegretario Caldoro, la cui replica al dibattito sui disegni di legge in titolo era prevista per la seduta odierna, è impegnato alla Camera dei deputati per l'esame dei documenti di bilancio. Propone pertanto di procedere alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti. Al riguardo, precisa inoltre che è sua intenzione farsi carico delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Acciarini nell'ultima seduta ed evitare che il finanziamento dell'Istituto, posto a carico del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, possa andare a detrimento degli altri enti finanziati attraverso il medesimo Fondo. Propone conclusivamente, di fissare a domani, mercoledì 16 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato predisposto dalla relatrice Bianconi, assunto quale testo base.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1722) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(1723) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Pareri favorevoli)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva da parte del senatore Delogu.

Nella discussione generale interviene innanzitutto il senatore D'ANDREA, il quale dà atto al relatore della correttezza della sua esposizione, che ha fornito un quadro realistico delle disponibilità di bilancio nelle ma-

terie di competenza della Commissione. Egli esprime tuttavia delle riserve di metodo nei confronti dei due provvedimenti predisposti dal Governo. Ricorda infatti che una correzione così vistosa delle cifre relative a specifici comparti della spesa pubblica in sede di assestamento di bilancio e di rendiconto consuntivo si sia verificata solamente in situazioni eccezionali, vale a dire quando fu necessario reperire le risorse per consentire al Paese di far parte a pieno titolo dell'Unione europea e per fare fronte alle spese richieste dalla partecipazione italiana alle operazioni di pace nei Balcani sotto l'egida della Nato. Non si era mai verificato, invece, un aggiustamento così rilevante delle stime iniziali allo scopo di correggere competenze ordinarie di bilancio. Ciò sta a significare che le previsioni iniziali erano sbagliate, oppure che in corso d'anno non è stata condotta un'opportuna azione di monitoraggio che verificasse eventuali eccessivi scostamenti da quelle stesse previsioni.

Egli solleva tuttavia anche alcune riserve nel merito delle questioni evocate dai disegni di legge in titolo. Ritiene infatti che le forze politiche di opposizione non abbiano mai inteso l'assestamento di bilancio e il rendiconto consuntivo come adempimenti meramente formali e richiama pertanto l'esigenza di un'approfondita riflessione sugli obiettivi che ci si propone di conseguire nei diversi settori interessati. In proposito, formula un giudizio fortemente negativo sulla politica perseguita dal Governo in materia di istruzione, di ricerca scientifica e di beni culturali. Per tali ragioni, preannuncia conseguentemente un voto contrario sulla proposta del relatore di esprimere un parere favorevole sui provvedimenti in esame.

La senatrice ACCIARINI condivide le perplessità enunciate dal senatore D'Andrea. Gli scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio iniziali sono infatti fisiologici se contenuti entro certi termini, ma assumono connotati patologici laddove superino una soglia ragionevole. Ritiene inoltre di poter individuare le cause di tale fenomeno nella tendenza a sottostimare in ambito previsionale il valore effettivo dei singoli settori e quindi il costo della loro gestione, nonché nella tendenza – che si verifica soprattutto nel comparto dei beni culturali – a riporre eccessiva fiducia nei benefici finanziari che si potrebbero conseguire attraverso una politica di dismissione del patrimonio pubblico; politica che appare discutibile nel merito e velleitaria con riferimento ai risultati conseguiti sotto il profilo finanziario.

Auspica conseguentemente per il futuro un maggior realismo nella fase di predisposizione delle previsioni di bilancio, ben sapendo che compito della politica è effettuare delle scelte in presenza di limitatezza delle risorse disponibili. Nel frattempo, non può esimersi dal formulare un giudizio fortemente critico nei confronti delle scelte politiche del Governo inerenti i settori di competenza della Commissione, che hanno anche, come in questo caso, riflessi negativi sul piano della finanza pubblica.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore DELOGU, il quale ribadisce l'esiguità delle risorse disponibili, che rende di fatto im-

modificabile i documenti sottoposti all'esame della Commissione. Ritenendo peraltro i suddetti provvedimenti formalmente corretti nella loro impostazione, conferma la propria proposta di espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il vice ministro POSSA si associa alle considerazioni del relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha rispettivamente accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta del relatore di esprimere alla 5^a Commissione parere favorevole sul disegno di legge n. 1722 e quindi sul disegno di legge n. 1723.

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COMPAGNA, il quale evidenzia che le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre al Parlamento l'approvazione del provvedimento in esame traggono la loro origine dalle modifiche al Titolo V della Costituzione apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha introdotto innovazioni in relazione al rapporto tra Stato e autonomie territoriali, ridisegnando le rispettive competenze legislative e amministrative e riordinando la disciplina in materia di potere sostitutivo e di controlli da parte del Governo centrale. Del resto, la Commissione ha avuto modo recentemente di occuparsi di problematiche simili in occasione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1187, tendente a modificare ulteriormente l'articolo 117 della Costituzione.

Dopo aver ripercorso brevemente la nuova ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni nei settori di interesse della Commissione, il relatore svolge quindi un'analisi di dettaglio per l'articolato del provvedimento in titolo, sottolineando che in materia di legislazione regionale interviene l'articolo 1 del disegno di legge, che stabilisce che, sino all'entrata in vigore delle specifiche leggi regionali, si applica la normativa statale attualmente vigente, fermo restando – nei settori di legislazione concorrente – il rispetto dei principi fondamentali determinati dallo Stato o, in assenza, dei principi fondamentali desumibili dall'ordinamento vigente. E proprio al fine di verificare quali siano effettivamente i principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente, il comma 4 dello stesso articolo 1 prevede la concessione di un'apposita delega legislativa al Governo, che dovrà essere esercitata attraverso l'adozione di decreti legislativi per i quali viene disposto un doppio passaggio parlamentare. Infatti, le Commissioni parlamentari competenti dovranno pronunciarsi in prima battuta sugli schemi dei decreti e, successivamente, sui testi nuovamente trasmessi loro dal Governo che avranno eventual-

mente recepito le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni e delle stesse Camere. Il seguente comma 5 fissa poi i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega e in proposito egli segnala che dovranno essere tenute in considerazione, fra le altre, le disposizioni statali rilevanti per garantire la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'articolo 2 detta invece norme concernenti la potestà normativa degli enti locali e riserva ai regolamenti comunali, provinciali e delle città metropolitane l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni di loro competenza, le quali si estendono – ricorda il relatore – anche al settore scolastico. Tale potestà degli enti locali si esercita nell'ambito della legislazione dello Stato o della regione e comunque, anche in questo caso, fino all'adozione dei relativi regolamenti valgono le vigenti norme statali e regionali.

Dopo aver riferito che l'articolo 3 disciplina la partecipazione delle regioni all'attività comunitaria, egli osserva come l'interesse specifico della Commissione istruzione volga al contenuto dell'articolo 4, che dispone che le regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, possono concludere con enti territoriali interni ad altro Stato intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale e possono inoltre concludere con altri Stati accordi esecutivi e applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore o accordi di natura tecnico-amministrativa ovvero di natura programmatica. Non può pertanto sfuggire la rilevanza delle suddette norme alla luce dei numerosi trattati internazionali stipulati dall'Italia in special modo nella sfera dei beni e delle attività culturali e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché nel campo della collaborazione e delle intese fra università. Stante tuttavia la titolarità della politica estera da parte dello Stato, il medesimo articolo prescrive determinate forme di controllo del Governo su questo tipo di attività delle regioni ed eventualmente anche l'esercizio del potere sostitutivo.

Passando all'articolo 5, esso mira ad adeguare l'ordinamento al nuovo dettato dell'articolo 118 della Costituzione, che conferisce in via generale ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative, salvo i casi di necessità di esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tale scopo, si dispone che alla quantificazione e alla ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative da trasferire onde consentire l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione si provvede mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sui quali il Parlamento è chiamato ad esprimersi tramite il parere che verrà reso dalla sola Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'articolo 6 interviene poi in materia di potere sostitutivo del Governo alla stregua della nuova formulazione dell'articolo 120 della Costituzione. Senza entrare nel dettaglio delle procedure concernenti questo

specifico profilo della riforma che il Parlamento è in procinto di varare, il relatore tuttavia sottolinea che nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva delle regioni viene meno il potere dello Stato di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle funzioni amministrative regionali, previsto dalla cosiddetta legge Bassanini (n. 59 del 1997, articolo 8) e dal conseguente decreto legislativo n. 112 del 1998 (articolo 4), che autorizzava il Governo ad adottare i relativi atti anche senza intesa con le regioni interessate e con la Conferenza Stato-regioni.

Quanto all'articolo 7, esso apporta alcune modifiche alle norme di procedura dei giudizi di legittimità costituzionale e detta una disciplina transitoria in merito alla trattazione dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001. Si tratta evidentemente di questione che, pur non coinvolgendo esplicitamente le competenze della 7^a Commissione, è suscettibile di attrarre potenzialmente l'interesse laddove il riordino delle potestà legislative anche nei settori dell'istruzione e dei beni culturali potrebbe determinare controversie nella fase di avvio del nuovo assetto di equiordinazione fra Stato e regioni nell'ambito della Repubblica. Del resto, lo stesso ministro La Loggia ha ritenuto di dover prevedere un sensibile aumento del contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale a seguito dell'introduzione del nuovo sistema istituzionale.

Lo stesso ragionamento, d'altra parte, può valere per l'articolo 8, che istituisce il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, le cui funzioni verranno svolte dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione. La nuova disciplina potrebbe infatti riguardare anche i comparti di competenza della Commissione, in quanto fra i compiti del rappresentante dello Stato vi è la tempestiva informazione degli statuti e delle leggi regionali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri interessati proprio ai fini dell'eventuale promozione di una questione di legittimità costituzionale o di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Al medesimo rappresentante è peraltro affidata – oltre all'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei Ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo – l'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e regioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, quindi anche nel campo della tutela dei beni culturali; così come spetta allo stesso soggetto la promozione delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, determinate dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali e riguardanti lo studio, l'informazione e il confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

Infine, la predisposizione di norme di attuazione per l'estensione delle maggiori forme di autonomia conseguenti all'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è demandata dall'articolo 9 del disegno di legge alle commissioni paritetiche previste dagli statuti speciali, in attesa delle necessarie modifiche statutarie.

Il relatore conclude quindi la propria esposizione rilevando che, grazie alla predisposizione del disegno di legge in titolo, il Governo si attesta in una fase più avanzata del processo di attuazione della riforma costituzionale, nel mentre le regioni non hanno ancora elaborato i loro nuovi statuti che dovrebbero recepire i principi introdotti dal nuovo ordinamento costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2002 (n. 130)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto inizio la discussione generale.

Interviene, quindi, la senatrice Vittoria FRANCO, la quale dà atto al Presidente di aver consentito all'Ufficio di Presidenza della Commissione di acquisire utili elementi di riflessione sulla materia in oggetto grazie alle audizioni dei rappresentanti degli enti di ricerca che ne hanno fatto richiesta. Registra semmai una grave, quanto significativa, discrepanza tra le testimonianze rese dai predetti rappresentanti degli enti di ricerca e le dichiarazioni rilasciate dal Governo riguardo agli stanziamenti di bilancio destinati al comparto della ricerca.

Denuncia quindi il ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi economicamente avanzati nel campo della ricerca scientifica, determinato da una politica miope che non garantisce le necessarie risorse al settore e che non comprende come la ricerca stessa sia condizione ineludibile dello sviluppo complessivo di un Paese. Infatti, pur disponendo l'Italia di centri di eccellenza nella ricerca e di studiosi apprezzati anche all'estero, essa rischia di disperdere questo patrimonio a causa della politica di severo contenimento della spesa finalizzata a questo settore. Nel contempo la riduzione delle risorse disponibili impedisce al Paese di rispettare gli impegni assunti in sede comunitaria, che dovrebbero viceversa vedere l'Italia più attivamente impegnata nella collaborazione con gli altri Stati *partner* dell'Unione europea. In proposito, la senatrice fornisce le cifre percentuali degli stanziamenti di bilancio destinati alla ricerca nei diversi Paesi dell'Unione, stigmatizzando la differenza di segno negativo che separa l'Italia dagli altri Stati membri.

Quanto allo schema di decreto ministeriale in titolo, ella denuncia la riduzione per gli anni 2003 e 2004 dei fondi dislocati a favore degli enti di ricerca. Ciò non solo compromette la partecipazione italiana ai grandi progetti internazionali di ricerca, ma espone anche gli enti interessati al ri-

schio di non potere svolgere neppure la loro attività ordinaria. Né la soluzione a questo andamento può essere individuata nella privatizzazione dell'attività di ricerca, in quanto le reali capacità innovative albergano nel settore della ricerca di base che generalmente non attira investimenti privati, più propensi a indirizzarsi verso la ricerca applicata; e in ogni caso i medesimi investimenti privati sono spesso direttamente proporzionali alla consistenza dell'intervento pubblico, trattandosi quasi sempre di progetti cofinanziati.

Ella si sofferma poi sulle questioni afferenti alle risorse umane degli enti di ricerca, invitando a tenere conto delle peculiarità proprie di questi ultimi che, a differenza di altre realtà produttive, non traggono benefici economici dai tagli operati sugli organici. Ricorda peraltro che l'attività di ricerca viene abitualmente svolta in gruppo e quasi mai da singoli individui e che l'età media dei ricercatori in Italia è particolarmente elevata, costituendo pertanto il blocco delle assunzioni un aspetto di ulteriore aggravio della situazione. In merito, ella cita la testimonianza resa dal professor Giacconi, recentemente insignito del premio Nobel per la fisica, su quali siano, a suo avviso, le condizioni migliori in cui condurre l'attività di ricerca.

Auspica infine che, in sede di esame dei documenti di bilancio concernenti la manovra finanziaria per il 2003, possano essere apportate modifiche adeguate a garantire al comparto della ricerca l'attribuzione delle necessarie risorse e la possibilità di sviluppare una programmazione pluriennale.

Il presidente ASCIUTTI interviene a sua volta in discussione generale, riprendendo alcuni passaggi – a suo avviso condivisibili – della relazione introduttiva del senatore Gaburro, e si associa in particolare all'auspicio di una modifica del disegno di legge finanziaria idonea a consentire sia un significativo incremento delle risorse disponibili per il comparto della ricerca, sia ad attribuire carattere pluriennale ai relativi stanziamenti, così da agevolare l'attività di programmazione degli enti interessati.

Egli osserva infatti che un Paese che non investa adeguatamente nella ricerca scientifica non può permanere stabilmente nel gruppo di *élite* delle potenze industriali che guidano l'economia mondiale. Al riguardo, ritiene peraltro che l'Italia sconti alcuni gravi errori commessi nel passato quanto alle linee strategiche della politica industriale e all'attività di ricerca, che è preconditione dello sviluppo dell'apparato produttivo di un Paese e della sua affermazione a livello internazionale. In proposito, esemplifica il proprio pensiero ricordando come proprio in Italia avessero visto la luce alcune significative innovazioni tecnologiche, in particolare nel settore automobilistico, i cui proventi non vennero però sfruttati appieno dall'industria nazionale. La responsabilità di tali errori strategici va attribuita, ad avviso del Presidente, al *management* dell'epoca, che si dimostrò fra l'altro privo di lungimiranza, non essendo stato in grado di reinvestire utilmente nell'attività di ricerca non solo le risorse derivanti dall'ordinaria attività pro-

duttiva, ma anche quelle assicurate alle imprese italiane dalla politica di incentivi pubblici perseguita dai governi nazionali.

Il prestigio dell'Italia esige pertanto che il Paese possa sostenere sul palcoscenico internazionale il confronto con gli altri Stati nell'ottica di un sempre maggiore sviluppo economico e produttivo. A tale scopo, è indispensabile compiere uno sforzo collettivo che consenta di convogliare le poche risorse disponibili verso il settore strategico della ricerca scientifica e tecnologica.

La senatrice SOLIANI prende atto delle dichiarazioni del presidente Asciutti, che sembrano dischiudere una via di uscita ad una *impasse* che pareva altrimenti assoluta. È infatti importante, a suo giudizio, saper guardare al bene del Paese, a prescindere dagli schieramenti di maggioranza ed opposizione, tanto più in considerazione delle competenze della 7^a Commissione, che rappresenta una Commissione di presidio dei valori della ricerca, intesa quale espressione più elevata dell'intelligenza e quale manifestazione più feconda della collaborazione scientifica.

Richiamando poi il grido di dolore emerso nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza con i rappresentanti dei maggiori enti di ricerca, sollecita il Governo a chiarire in termini politici i motivi che lo inducono a compiere scelte ad avviso dell'opposizione del tutto sconsigliate, soprattutto in rapporto con lo sviluppo strategico del Paese.

La senatrice ACCIARINI, invitando a non sovrapporre il giudizio sul piano di riparto in esame con quello sul disegno di legge finanziaria attualmente all'esame della Camera dei deputati, si sofferma anzitutto sul rapporto fra investimenti per la ricerca e sviluppo economico, osservando che tale categoria di investimenti presuppone una scelta strategica sul tipo di sviluppo verso cui tendere. Tanto più in un momento particolarmente delicato per il bilancio dello Stato, s'impone dunque una riflessione sulla qualità dello sviluppo, nella consapevolezza delle difficoltà connesse a qualunque scelta.

Ella ritiene poi indispensabile mantenere distinto il piano dell'investimento pubblico da quello dell'investimento privato, dissociandosi da un generico richiamo al privato tanto più se a fronte di un disimpegno pubblico. In alcuni settori, quale la ricerca di base, occorre infatti un significativo impegno dello Stato quale motore di un meccanismo altrimenti di difficile avviamento.

Dopo aver richiamato l'esigenza di una rigorosa politica di incremento delle assunzioni dei ricercatori, soprattutto di giovane età, quale indispensabile segnale di progresso civile e culturale, lamenta infine che la politica del Governo si vada progressivamente discostando dalle Linee guida sulla ricerca, rifugiandosi in una messianica attesa dell'intervento privato che, al contrario, difficilmente si palesa senza adeguate premesse pubbliche.

Auspiciando che la maggioranza voglia esprimere sull'atto un parere quanto meno condizionato, ritiene con ciò di avere illustrato il seguente

schema di parere contrario, presentato dal senatore Tessitore unitamente agli altri senatori del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo:

«La Commissione, esaminato lo schema di riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (n. 130), ritiene che esso - così come presentato dal Ministro - appaia, nella sostanza, in contraddizione con i criteri enunciati dallo stesso Ministro che pur dichiara di volersi ispirare ad essi, ed ancor più appaia in preoccupante contrasto con le 'Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo' richiamate nel provvedimento in discussione. Esso, dunque, appare non soltanto un atto contingente e in qualche modo dovuto, ma potrebbe addirittura essere considerato un elemento di intralcio all'applicazione effettiva delle "Linee guida" e ciò a prescindere dai rilievi che a queste ultime possono essere rivolti. Infatti, se va valutato positivamente il pur tardivo impegno di consultazione che il Ministro ha messo in atto, ascoltando i Presidenti dei principali enti destinatari degli interventi finanziari, va sottolineato come il Ministero abbia ritenuto di porre con ciò argine ad errori strategici, invero rilevati in sede di approntamento, discussione ed approvazione della legge finanziaria 2002 che è il presupposto dell'attuale schema di decreto. Di tale carattere del documento ministeriale appare inequivocabile conferma il rilievo compiuto dallo stesso Ministro sull'evidente inadeguatezza delle risorse finanziarie poste a disposizione degli enti che non permette di realizzare una concreta ipotesi programmatica di sviluppo pluriennale». Nello stesso senso va la successiva ammissione secondo cui il presente provvedimento è reso indispensabile dall'erronea apposizione degli stanziamenti del Fondo ordinario per gli enti di ricerca nella tabella C, anticipandosi l'intenzione che la prossima legge finanziaria per il 2003 riporti tale Fondo nella Tabella D, dove va più opportunamente collocato.

Tutto ciò dà modo di constatare come lo schema di decreto presentato appaia un tentativo per rintracciare la coerenza con le «Linee guida» che, tuttavia, appaiono non rispettate costrettamente dalle disposizioni dello schema di decreto, il quale, sia pure per ragioni di necessità, di fatto procede ad una distribuzione «a pioggia», necessaria a compensare le più gravi lacune della manovra finanziaria 2002. Tale contrasto appare evidente ancor più nella previsione dell'articolo 7 secondo il quale gli Enti, nella programmazione relativa agli anni 2003-2004, devono assumere a base l'assegnazione del 2002 ridotta del 10%, che va a sommarsi al taglio già operato dalla legge finanziaria 2002 e anticipa quelli, diretti o indiretti, previsti dalla legge finanziaria 2003.

Di fronte a siffatte rilevazioni, che inducono ad un commento preoccupato della stessa tardiva intenzione del Governo di riparare agli errori della legge finanziaria vigente, la Commissione intende proporre al Ministro un'ipotesi alternativa che consenta di trovare un terreno di collaborazione tra tutte le forze politiche nell'interesse della ricerca italiana.

Salvo a sviluppare articolatamente, in sede di legge finanziaria per il 2003, le proposte dell'opposizione, si enunciano qui di seguito i criteri

principali che dovrebbero rappresentare le condizioni indispensabili per addivenire all'espressione del parere.

a) È opportuno prevedere forme istituzionalizzate di consultazione della comunità scientifica, anche al fine di evitare disorientamenti e confusioni.

b) È indispensabile individuare criteri che garantiscano una visione sistematica della politica della ricerca sia all'interno sia all'esterno delle strutture di essa, individuando quindi un equilibrato sistema a rete tra la ricerca degli enti e degli istituti nazionali, la ricerca universitaria e la ricerca privata, onde evitare duplicazioni e dispersioni, definendo altresì un equilibrato rapporto tra ricerca di base o fondamentale e ricerca applicata o finalizzata.

c) Va garantito lo svolgimento della ricerca individuale e per piccoli gruppi (assai spesso foriera di risultati originali), attraverso un adeguato rispetto dell'autonomia degli enti e delle università nel definire i criteri interni di redistribuzione dei finanziamenti, anche favorendo (specie per quanto attiene alla ricerca universitaria) le forme di autofinanziamento. Ad esempio, a tal fine, va esteso ai ricercatori operanti nelle università il criterio già applicato ai ricercatori universitari operanti negli enti di ricerca quanto alla cumulabilità degli importi stipendiali al fine della determinazione dell'auto finanziamento.

d) Va individuata una rigorosa politica di incremento del numero dei ricercatori specialmente di giovane età, attraverso la definizione di forme di accesso in base a principi di sicura qualità e selezione. Ciò è tanto più indispensabile in relazione ad un fatto e ad una esigenza fra loro cumulabili, qui di seguito esposti:

1) l'ormai prossimo consistente svecchiamento, per ragioni anagrafiche, dei ricercatori attualmente in attività;

2) il necessario potenziamento delle infrastrutture per la ricerca.

e) Presupposto di tutta l'articolazione dei suddetti criteri è la determinazione di un effettivo, rigoroso, non farsesco sistema di valutazione preventiva e consultiva da ridefinire rispetto alle attuali forme organizzative, rivelatesi inadeguate.

In conclusione la Commissione invita il Ministro ad una riconsiderazione dello schema di decreto presentato perché esso si configuri come un necessario elemento di raccordo tra la situazione esistente e l'auspicato sviluppo della ricerca italiana da ritenere sempre più, nei fatti e non nelle parole, fattore centrale e determinante per la modernizzazione e lo sviluppo dell'intero Paese in tutti i suoi principali ambiti di espressione e realizzazione».

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il vice ministro POSSA il quale, registrata positivamente l'attenzione con cui sia maggioranza che opposizione affrontano i temi della ricerca, osserva anzitutto che la dotazione del Fondo ordinario è stata fissata in 1.575 milioni di euro dalla

legge finanziaria per il 2002. Il Governo ha pertanto provveduto a redigere il piano di riparto di detto ammontare fra i vari enti, all'insegna della continuità. Rispetto agli anni passati, il Governo si è peraltro impegnato in una attenta valutazione della programmazione triennale, che ha determinato il ritardo con cui il piano (riferito al 2002) è stato presentato alle Camere per il prescritto parere. Vi sono tuttavia segnali di cambiamento rispetto al passato: alla tradizionale ripartizione del Fondo di dotazione, si va infatti affiancando una crescente attribuzione di fondi mediante bandi concorsuali, che premiano i progetti più meritevoli. Per il biennio che va dal secondo semestre 2002 al primo semestre 2004, attraverso il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base sono stati ad esempio attribuiti 600 miliardi delle vecchie lire fra università ed enti pubblici, che hanno costituito un significativo ossigeno rispetto alle dotazioni ordinarie.

In questa medesima ottica si iscrive l'articolo 7 dello schema di decreto in esame, che prevede per il 2003-2004 l'assegnazione del 90 per cento dei fondi 2002. Non va tuttavia dimenticato che nel 2000 il decreto annuale di riparto prevedeva per il 2001 l'assegnazione dell'80 per cento dei fondi 2000.

Il Vice Ministro ricorda poi la distinzione fra ricerca fondamentale (fra cui quella astrofisica, astronomica, nucleare) e la ricerca di base di più diretto interesse del settore industriale. Mentre alla prima l'Italia assicura infatti tradizionalmente finanziamenti eccezionalmente elevati, altrettanto non si può dire per la seconda, che sconta un tessuto industriale in progressiva dequalificazione, caratterizzato da piccole e talora medie imprese con modesta capacità di fare ricerca a medio termine e quasi mai a lungo termine. La ricerca in Italia si caratterizza inoltre per una scadente attenzione al risultato finale, anche sotto il profilo economico. Si augura pertanto che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione si accinge ad avviare sulla ricerca, vi sia uno spazio per l'approfondimento di tali tematiche ed in tal senso manifesta piena disponibilità a recare il proprio contributo.

Il presidente BETTA ringrazia il Vice Ministro per la sua disponibilità. Indi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

RINVIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente BETTA avverte che, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la Sottocommissione pareri, già convocata per oggi al termine della seduta plenaria, è rinviata a domani, mercoledì 16 ottobre, al termine della seduta plenaria convocata per le ore 15.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

130^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Sospiri e Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame e rinvio)

Il senatore MENARDI, relatore, illustra il provvedimento in titolo ricordando che l'articolo 1 della legge n. 137 del 2002 delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Sulla base della citata legge n. 59 del 1997, è stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha previsto il trasferimento delle funzioni e dei compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (fatte salve quelle attribuite ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali) al neo istituito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorda quindi che ai sensi dell'articolo 41 del decreto le-

gislativo n. 300 del 1999 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e infrastrutture idrauliche, trasporti e viabilità. Dopo aver illustrato l'articolato del decreto legislativo in titolo fa quindi presente che il provvedimento prevede che il Segretario generale, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, operi alle dirette dipendenze del Ministro e che provveda ai compiti assegnatigli a mezzo di tre dirigenti generali, «preposti agli uffici di cui all'articolo 2, all'uopo delegati dal Ministro per ciascuna delle aree funzionali di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 3 e che assumono le funzioni di vice segretario generale e sono nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni». A tale riguardo si rileva che il riferimento agli articoli 2 e 3 deve intendersi relativo ai corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 300 del 1999, al cui interno si trova l'articolo 43 ora sostituito dallo schema in esame. Tuttavia il riferimento così operato non appare facilmente comprensibile. Infatti l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 elenca i ministeri e non si occupa di uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l'articolo 3, come sostituito dall'articolo 1 dello schema in esame, contiene anch'esso disposizioni di carattere generale; in quest'ultimo caso può darsi pertanto che il riferimento sia all'articolo 3 dello schema in esame e non del decreto legislativo n. 300 del 1999: in tale caso il riferimento dovrebbe essere all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e, tuttavia, si osserva che a differenza del vigente testo dell'articolo 42, il quale elenca le materie o aree funzionali in maniera univoca, ben potendo queste essere il riferimento per una suddivisione di competenze in capo ai vice segretari generali, il nuovo testo introdotto dall'articolo 3 dello schema in esame non opera la stessa scelta metodologica, procedendo ad un'elencazione di funzioni trasversali alle varie materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che a volte si ripetono nelle varie lettere in cui è articolato il nuovo articolo 42. Segnala, peraltro, che il nuovo articolo 44 del decreto legislativo n. 1999/1999, introdotto dall'articolo 5 dello schema in esame, prevede che i nuovi regolamenti di organizzazione del ministero disciplinino le funzioni del Segretario generale e dei vicesegretari generali.

Si apre il dibattito.

Il senatore VERALDI teme che il testo predisposto nello schema di decreto possa condurre ad una straordinaria burocratizzazione del Ministero e dei suoi vertici con un forte ritorno al passato. Rispetto alla figura del segretario generale, infatti, non è chiaro quale sia l'autonomia effettiva riservata ai responsabili dei Dipartimenti.

Il senatore BATTAGLIA fa presente che quella del segretario generale è una figura di comunicazione tra la direzione politica del Dicastero e la conduzione tecnico amministrativa dei dipartimenti.

Il senatore AGOGLIATI ritiene a sua volta che l'interpretazione da dare alla norma sia molto semplice: il segretario generale infatti deve impartire le linee politiche decise dal Ministro verso l'amministrazione e della loro attuazione rispondere al Ministro stesso.

Il sottosegretario SOSPIRI, pur condividendo le riflessioni sulla figura del segretario generale e dei vice segretari generali e anche la segnalazione del Relatore circa i richiami normativi operati dal provvedimento, risponde al senatore Veraldi che invece l'intento è proprio quello di rendere meno burocratica la struttura ministeriale nel senso dell'individuazione di un unico centro di responsabilità attraverso un segretario generale che risponde al Ministro dell'andamento amministrativo delle linee politiche impartite dal Ministro stesso. Questa figura rappresenta pertanto un momento di semplificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1543) Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il PRESIDENTE, facente funzione di relatore, illustra l'emendamento 3.1 volto a recepire il parere della 5^a Commissione permanente e sottolinea che, data la situazione difficile in cui versa la Sicilia per la grave situazione venutasi a determinare con la crisi occupazione della FIAT di Termini Imerese, l'approvazione del provvedimento assume un'importanza politica innegabile.

Il sottosegretario VICECONTE esprime il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO sull'emendamento 3.1 anche in relazione alla difficile situazione che Termini Imerese sta vivendo in questo momento.

Il senatore BATTAGLIA annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento illustrato dal Presidente sottolineando che interventi come quelli previsti nel provvedimento in esame possono concretamente aiutare quella parte della Sicilia che sta vivendo un periodo particolarmente difficile anche proprio sotto il profilo occupazionale e può rappresentare uno strumento di sviluppo di quella parte della Sicilia.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 3.1 è approvato.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame nel testo modificato.

La senatrice DONATI annuncia l'astensione del gruppo Verdi l'Ulivo.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge n. 1543, con le modifiche da essa accolte.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1543**Art. 3.****3.1****IL RELATORE**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.238.000 euro per l'anno 2002, a 1.738.000 euro per l'anno 2003 e 10.500.000 euro per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Conseguentemente, all'articolo 1, le parole: «la somma di 3.500.000 euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 10.194.000 euro per il triennio 2002-2004»;

all'articolo 2 le parole: «la somma di 2.500.000 euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 7.282.000 euro per il triennio 2002-2004».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

95^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 ottobre scorso la Commissione ha proceduto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge, nonché degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, informando che il decreto è calendarizzato all'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana.

Inoltre informa la Commissione che – in relazione all'emendamento 1.3 (nuovo testo) del senatore Bonatesta, accolto dalla Commissione nella seduta del 10 ottobre – il riferimento all'«articolo unico, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1985, n. 284», deve intendersi precisato nel modo seguente: «articolo unico, primo comma, numero 5) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1985, n. 284». Prospetta poi l'opportunità di correggere anche il riferimento alla medesima disposizione contenuto nell'articolo 1, comma 1, primo capoverso, lettera *b*) del decreto-legge in esame, precisando che a tal fine ha presentato un emendamento a propria firma di carattere meramente formale (emendamento 1.101), pubblicato in allegato al presente resoconto.

Fa presente sin d'ora che l'emendamento 5.1 del senatore Minardo, per una migliore comprensione del testo, è stato riformulato (emendamento 5.1 nuovo testo), e che anche l'emendamento 5.0.1, è stato riformulato dal primo firmatario, senatore Bongiorno, in un testo nuovo (emendamento 5.0.1, nuovo testo), precisando che tutte tali proposte emendative sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Prima di passare agli emendamenti riferiti all'articolo 2, il Presidente pone in votazione l'emendamento 1.101, che viene accolto dalla Commissione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 ottobre.

Posti in votazione, vengono approvati gli emendamenti 2.1, 2.7, 2.3 e 2.10 (di identico contenuto).

Successivamente, con separate votazioni, sono approvate le proposte emendative 2.5 e 2.12. Viene quindi posto ai voti l'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato al presente resoconto), che viene accolto dalla Commissione.

Stante l'assenza dei presentatori, viene dichiarato decaduto l'emendamento 2.2.

Vengono quindi accolte le proposte emendative 2.4, 2.9 e 2.11 (di identico contenuto).

Si passa alla votazione dell'emendamento relativo all'articolo 3, pubblicato in allegato al presente resoconto.

L'emendamento 3.100, posto in votazione, viene approvato dalla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 ottobre.

Le proposte emendative 4.2, 4.12 e 4.3 vengono dichiarate decadute, attesa l'assenza dei presentatori.

Successivamente, posto ai voti, l'emendamento 4.13 viene approvato dalla Commissione.

Con votazione congiunta vengono poi approvate le proposte emendative 4.8, 4.1 e 4.5, di identico contenuto.

L'emendamento 4.11 viene quindi respinto dalla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 5 che, salvo il 5.1 nuovo testo e il 5.100, sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 ottobre.

L'emendamento 5.1 (nuovo testo), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, previo parere favorevole del relatore e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato dalla Commissione.

Successivamente i senatori MINARDO, OGNIBENE, PICCIONI, BONGIORNO, COMINCIOLI, BONATESTA e AGONI dichiarano di aggiungere la propria firma agli emendamenti 5.3, 5.7, 5.4 e 5.6.

Con votazione congiunta, vengono approvate le proposte emendative 5.3 e 5.7, di identico contenuto.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono accolti gli emendamenti 5.4 e 5.6, di identico tenore.

L'emendamento 5.100 viene approvato dalla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 5.0.1 (nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il Presidente RONCONI pone ai voti l'emendamento 5.0.1 (nuovo testo), precisando che la 5^a Commissione potrà esprimere le proprie valutazioni in ordine a tale emendamento direttamente all'Assemblea.

L'emendamento 5.0.1 (nuovo testo) viene approvato dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento con le modifiche introdotte, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1707**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.101**

RONCONI

Al comma 1, primo capoverso lettera b) sostituire le parole: «dall'articolo unico, numero 5, lettere a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1985, n. 284» con le altre: «previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 dicembre 1985, n. 284».

Art. 2.**2.100**PICCIONI, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole : «della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» inserire le altre: «così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Art. 3.**3.100**PICCIONI, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

Art. 5.**5.1 (nuovo testo)**

MINARDO

Al comma 1, alla fine del 5° rigo, sostituire le parole: «luglio ed agosto» con le altre: «luglio, agosto e settembre».

5.100PICCIONI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al», con le altre: «7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 36 del»

5.0.1 (nuovo testo)

BONGIORNO, RUVOLO, OGNIBENE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

*(Interventi in favore delle zone colpite dalla siccità
nel triennio 2000, 2001 e 2002)*

1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies del presente articolo, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003".

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE***(19) MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising****(25) ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising****(103) MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di franchising**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il presidente PONTONE comunica che dal Ministero delle attività produttive è pervenuto un parere negativo sul passaggio dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante. Ciò al fine di svolgere un ulteriore approfondimento della materia relativamente ai diversi profili di sua competenza. Prende atto di tale orientamento e avverte che l'esame proseguirà in sede referente.

Il senatore MACONI esprime il proprio stupore per il parere negativo formulato dal Ministero delle attività produttive. Ricorda che la Commissione ha compiuto un notevole approfondimento della materia oggetto dei disegni di legge in titolo, giungendo alla definizione di un testo unificato. D'altra parte, già nella scorsa legislatura si era pervenuti alla approvazione di un testo proprio in sede deliberante. Il Governo avrebbe potuto intervenire durante i lavori della Commissione per contribuire in modo costruttivo a quell'approfondimento della materia che oggi ritiene necessario. Considera quindi scorretto il modo di procedere del Governo nei confronti della Commissione.

Il presidente PONTONE osserva che si potrà comunque procedere rapidamente in sede referente a tutti gli approfondimenti che saranno consi-

derati opportuni. Non ritiene che il comportamento del Governo sia stato scorretto.

Il relatore ASCIUTTI è dell'avviso che, effettivamente, il Governo avrebbe potuto intervenire durante i lavori della Commissione per esprimere il proprio orientamento e le eventuali esigenze di approfondimento. Fa presente che la Commissione, anche attraverso l'istituzione di un comitato ristretto, ha compiuto una analisi dettagliata della materia, giungendo alla formulazione di un testo unificato su cui si è registrato un ampio consenso e su cui si è pervenuti, all'unanimità, alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante. Osserva che, specie in un momento di limitata crescita economica, la regolazione del settore del *franchising* possa costituire un contributo alla creazione di iniziative imprenditoriali soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Si augura che l'esame possa comunque procedere rapidamente e suggerisce di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di giovedì 17 ottobre.

Il senatore BASTIANONI ritiene che il parere negativo del Ministero delle attività produttive sul passaggio alla sede deliberante sia difficilmente comprensibile. La Commissione ha lavorato in un clima costruttivo e ha compiuto un approfondimento adeguato della materia anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Vi è stato poi pieno accordo sulla formulazione di un testo unificato e sulla richiesta di procedere in sede deliberante. Ciò al fine di accelerare al massimo i lavori, nella consapevolezza che regolamentare il settore del *franchising* può essere utile in una congiuntura economica non favorevole. Si tratta, peraltro, di un intervento che non richiede alcun impegno finanziario e su cui non sono percepibili obiezioni di fondo. Invita il Presidente a sollecitare un chiarimento da parte del Governo.

Il senatore BETTAMIO considera opportuna una richiesta di chiarimento al Governo, finalizzata a comprendere le ragioni che hanno indotto il Ministero delle attività produttive a esprimersi in senso contrario sulla richiesta di passaggio alla sede deliberante.

Il senatore MUGNAI condivide le osservazioni formulate negli interventi precedenti. A suo giudizio il testo unificato presentato dal relatore Ascutti è pienamente condivisibile ed è opportuno accelerare i tempi per la sua approvazione.

Il senatore IERVOLINO osserva che sarebbe stato preferibile che un rappresentante del Governo intervenisse in Commissione per motivare il parere negativo sul passaggio in sede deliberante. Si ha l'impressione di una sottovalutazione dei lavori della Commissione che non può essere accettata.

Il senatore GARRAFFA ritiene che, sia in questa occasione che con riferimento all'esame del disegno di legge collegato n. 1149, il Governo abbia mostrato una scarsa disponibilità nei confronti dei lavori della 10^a Commissione del Senato. Si tratta di un atteggiamento che non può non preoccupare, soprattutto perché determina il raggiungimento di risultati negativi dal punto di vista dell'esito legislativo. A suo avviso, infatti, il testo del disegno di legge n. 1149 è stato fortemente ridimensionato e, per quanto riguarda il settore del *franchising*, si corre il rischio di un notevole ritardo nell'approvazione di una disciplina su cui si è registrata una ampia convergenza. Sollecita il Presidente a richiedere al Governo la revisione del parere negativo.

Il presidente PONTONE prende atto delle osservazioni formulate dai Senatori intervenuti e propone di procedere, per intanto, nell'esame in sede referente, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti, come suggerito dal relatore Asciutti, alle ore 18 di giovedì 17 ottobre.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede, principalmente, una delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale. Sono oggetto della delega, in particolare, i settori della gestione dei rifiuti, della tutela delle acque, della difesa del suolo, delle aree protette, dei risarcimenti per i danni ambientali, della valutazione dell'impatto ambientale, dell'inquinamento dell'aria.

L'articolo 1 prevede che la delega debba essere esercitata entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge e che gli schemi dei provvedimenti siano sottoposti al parere di una Commissione bicamerale appositamente istituita.

Il testo indica principi e criteri direttivi sia di ordine generale che relativamente alle specifiche materie di intervento. Con riferimento alle materie di competenza della Commissione industria, è da osservare che la lettera c) dell'articolo 2 stabilisce che debbano essere sviluppati e coordinati gli interventi di incentivazione e disincentivazione sia di carattere finanziario che fiscale, volti a sostenere l'introduzione delle tecnologie più avanzate e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente. La lettera g) prevede che sia potenziata l'attività di controllo, in particolare sui singoli impianti produttivi e la lettera i) determina una generale semplificazione della normativa concernente gli obblighi di dichiarazione, comu-

nicazione, denuncia o notificazione in materia ambientale. La lettera *m*), infine, stabilisce che siano adottati strumenti di incentivazione per le piccole e medie imprese finalizzati a estendere la utilizzazione della certificazione ambientale secondo le norme «EMAS». Si tratta della certificazione ambientale europea, fino ad oggi scarsamente utilizzata in Italia e che dovrà consentire, in prospettiva, l'autocertificazione delle imprese che vi aderiscono con riferimento alle diverse tipologie autorizzative concernenti aria, acqua e rifiuti.

Tra i criteri specifici per l'esercizio della delega si deve segnalare la lettera *g*) dell'articolo 3, che prevede l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative e l'adozione di strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti.

Il contenuto del disegno di legge in esame appare, quindi, complessivamente condivisibile. Propone di esprimere su di esso un parere favorevole. È interesse, infatti, delle attività produttive che le procedure concernenti l'impatto ambientale siano rapide ed efficienti. D'altra parte, è indispensabile che gli strumenti previsti dalla legge a tutela dell'ambiente siano efficaci, perché ciò costituisce la premessa per realizzare un contesto ambientale in cui determinate attività, a partire da quelle iscrivibili nel settore del turismo, possano svilupparsi pienamente. Sulla base di tali considerazioni il parere favorevole potrebbe quindi essere corredato da una osservazione volta ad ampliare il contenuto della lettera *c*) dell'articolo 2 indicando l'esigenza di indirizzare il complesso degli strumenti di incentivazione alle attività produttive verso la valorizzazione dei processi produttivi e della stessa qualità dei prodotti dal punto di vista ambientale.

Il senatore CHIUSOLI chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il senatore BETTAMIO non ha obiezioni su tale richiesta, anche se ritiene che vi sarebbero tutte le condizioni per giungere alla formulazione del parere già nella seduta odierna.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

110^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DELLE AUDIZIONI IN SEDE INFORMALE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che, con lettera del 9 ottobre 2002, il Presidente del Senato ha richiamato l'attenzione dei Presidenti delle Commissioni e delle Giunte sulle modalità di svolgimento delle audizioni in sede informale. Alla luce del sempre maggior rilievo che tali procedure tendono ad assumere, il presidente Pera infatti ha chiarito che anche per queste sedi, nelle occasioni di maggiore importanza e previa preventiva autorizzazione della Presidenza del Senato, che dovrà essere richiesta con congruo anticipo, potrà essere attivato il circuito televisivo interno, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1738) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Dà quindi lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, sottolineando che il parere di nulla osta espresso sul testo del decreto-legge è subordinato all'inserimento, al comma 2 dell'articolo 1, di una disposizione di copertura della spesa per l'attività ed il funzionamento dei CLES, che la Commissione bilancio valuta, a regime, nella misura di 2,6 milioni di euro annui.

Il relatore MORRA illustra quindi l'emendamento 1.100, inteso appunto a recepire la condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'ordine del giorno illustrato dal senatore Ripamonti nella precedente seduta, del quale dà lettura:

0/1738/1/11

RIPAMONTI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, emanato dal Governo per dare attuazione all'avviso comune siglato dalle parti sociali il 24 luglio 2002 in materia di emersione dell'economia sommersa,

considerato che il citato avviso comune prevede che "le modalità di funzionamento dei CLES saranno definite con apposito regolamento, definito dalle parti sociali"

impegna il Governo:

a convocare le parti sociali comparativamente più rappresentative entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge al fine di definire il regolamento relativo al funzionamento dei CLES».

Su tale ordine del giorno esprimono parere contrario il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO.

Previo accertamento della sussistenza del numero legale da parte del PRESIDENTE, l'ordine del giorno 0/1738/1/11 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 210.

Il relatore MORRA raccomanda l'accoglimento degli emendamenti da lui sottoscritti ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 210, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 1.0.1 e 1.0.2.

Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando che negli emendamenti da questi predisposti – sui quali il suo parere è favorevole – sono state recepite numerose indicazioni e sollecitazioni emerse dalla discussione e, in particolare, dagli interventi dei senatori appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione.

Si passa alle votazioni.

Con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.31, 1.33, 1.35, 1.36 e 1.37. Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 1.30 e 1.38.

Stante l'assenza dei proponenti, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.22, 1.24, 1.23 e 1.25.

Dopo la reiezione degli emendamenti 1.8 e 1.1, la Commissione accoglie l'emendamento 1.2 del relatore e respinge l'emendamento 1.9.

Il senatore PIZZINATO osserva quindi che l'emendamento 1.26 intende rendere il decreto-legge all'esame più aderente allo spirito della recente riforma del titolo V della Costituzione, nel rispetto delle nuove competenze legislative concorrenti attribuite alle regioni in materia di tutela del lavoro.

Il senatore MONTAGNINO dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.26.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sull'emendamento 1.26 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il sottosegretario SACCONI rileva che l'esigenza posta nell'emendamento 1.26 è senz'altro fondata, ma la soluzione in esso prospettata rischia di risolversi in un appesantimento burocratico. Suggerisce quindi di prevedere forme di monitoraggio del processo di emersione, da svolgersi su base regionale e da attuare attraverso gli ordinari strumenti amministrativi. Si dichiara pertanto disponibile ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

Il senatore PIZZINATO, preso atto delle disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, dichiara di trasformare l'emendamento 1.26 nel seguente ordine del giorno:

0/1738/2/11

PIZZINATO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI, RIPAMONTI

«Il Senato della Repubblica,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 riguardante l'emersione del lavoro sommerso,

considerato che, anche alla luce della riforma del titolo V della Costituzione sono affidate alle Regioni competenze in materia del mercato del lavoro;

impegna il Governo,

tramite il Ministero del lavoro, a disporre, in via ordinativa, una strumentazione adeguata per fornire – per ogni regione – al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale i dati riguardanti il quadro dell'emersione del lavoro sommerso sulla base dei risultati acquisiti, dai singoli e dall'insieme dei CLES, di ogni Regione».

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno è quindi posto ai voti ed accolto.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.100 del relatore – che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere del quale ha dato lettura il Presidente – e respinge, con distinte votazioni gli emendamenti 1.10 e 1.11.

Nell'annunciare il voto contrario all'emendamento 1.4, la senatrice PILONI stigmatizza l'atteggiamento di aprioristica chiusura da parte del rappresentante del Governo e dei Gruppi politici della maggioranza nei confronti di proposte palesemente migliorative, e non ostruzionistiche, del testo all'esame. Ritene che la seconda parte dell'emendamento 1.4 introduca una disposizione pericolosa, tendente a trasformare l'obbligo di definire per via contrattuale il processo di riallineamento retributivo in una mera eventualità, ampliando, d'altra parte, in modo eccessivo il potere decisionale della parte imprenditoriale.

Il senatore MORRA fa presente che la seconda parte dell'emendamento 1.4 si limita a precisare con quali modalità si realizza il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, nel caso in cui non sia intervenuto l'accordo delle parti.

Il sottosegretario SACCONI concorda con i rilievi del relatore e ricorda che nei CLES sono comunque rappresentate le parti sociali.

Aderendo ad una osservazione del senatore MONTAGNINO, il RELATORE riformula quindi l'emendamento 1.4 aggiungendo, al secondo periodo, dopo le parole «accordi sindacali collettivi» le altre «di riallineamento».

Il senatore RIPAMONTI annuncia che voterà contro l'emendamento 1.4, osservando che la riformulazione testè proposta dal relatore introdurrebbe un ulteriore freno alla stipula di accordi collettivi in materia di riallineamento retributivo.

L'emendamento 1.4, nel testo modificato, viene quindi posto ai voti e accolto.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.12 e 1.39. Vengono accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.3 e 1.5.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.5, risultano assorbiti gli emendamenti 1.29, 1.13 e 1.6.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.7 e, con distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.15, 1.150, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.

Il senatore BATTAFARANO annuncia quindi che voterà a favore dell'emendamento 1.40 che, a suo avviso, introduce opportunamente il voto a maggioranza qualificata dei componenti dei CLES nel caso in cui, al termine di un'adeguata istruttoria, gli enti chiamati a gestire in tutto o in parte il processo di rientro nella legalità, esprimano parere contrario, per quanto di loro competenza, ai piani individuali di emersione.

Il relatore MORRA, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento 1.40, osserva che esso introduce un gravoso appesantimento procedurale e prevede una modalità di votazione che, a suo parere, non è funzionale al superamento del problema posto dal senatore Battafarano. Occorre inoltre considerare che, all'interno dei CLES, sono già rappresentate le amministrazioni chiamate a gestire i diversi aspetti del processo di emersione.

Il sottosegretario SACCONI, anch'egli contrario all'emendamento 1.40, ricorda che il decreto-legge all'esame recepisce un avviso comune siglato a luglio tra le parti sociali, nel quale, tra l'altro, è dettata una precisa disciplina della composizione e delle attribuzioni dei CLES, costituiti in modo tale da rappresentare tutti i soggetti coinvolti nel processo di emersione.

Il senatore PIZZINATO osserva che nelle decisioni adottate a maggioranza dai CLES è possibile che si verifichi l'emarginazione di fatto delle rappresentanze dei lavoratori, il che appare difficilmente compatibile con il buon andamento del processo di emersione. Non è irrilevante, per questo aspetto, il fatto che la CGIL non sia tra le organizzazioni firmatarie dell'avviso comune, considerata l'ampia rappresentatività di tale confederazione sindacale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.40 è respinto, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 1.41.

Il senatore MONTAGNINO annuncia quindi che voterà a favore dell'emendamento 1.32, che intende costituire una garanzia in più per i proponenti del piano individuale di emersione, con il fine di evitare che la reiezione del predetto piano impedisca definitivamente all'imprenditore di mettersi in regola.

Il sottosegretario SACCONI, pur non modificando l'avviso già espresso sull'emendamento 1.32, ritiene che l'istanza in esso manifestata sia meritevole di considerazione e pertanto si riserva di valutare ulteriormente la questione nell'ambito della discussione in Assemblea del disegno di legge in titolo.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.32, 1.34, 1.27, 1.20, 1.21 e 1.28.

Il senatore PIZZINATO fa presente che l'emendamento 1.0.1 intende risolvere un problema già affrontato nel corso della discussione di altri provvedimenti in materia di emersione. Egli pertanto voterà a favore di tale emendamento, che si propone di regolarizzare la posizione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate, con un onere contenuto a carico del bilancio dello Stato.

Dopo che il sottosegretario SACCONI ha rilevato che la proposta contenuta nell'emendamento 1.0.1 è comunque onerosa, lo stesso emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PIZZINATO invita quindi il rappresentante del Governo a rivedere la posizione contraria espressa sull'emendamento 1.0.2, che intende colmare una lacuna presente non soltanto nella legislazione vigente, ma anche nelle proposte del Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo. Si tratta, in sostanza, di porre le premesse, anche sul piano normativo, affinché le società sportive dilettantistiche vengano poste nelle condizioni di regolarizzare i propri dipendenti.

Il sottosegretario SACCONI, pur confermando l'avviso contrario del Governo, motivato anche per il carattere oneroso dell'emendamento 1.0.2,

assicura il senatore Pizzinato che la questione da lui sollevata sarà valutata con la massima attenzione, anche in previsione della discussione in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.2 è respinto.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore RIPAMONTI osserva che il termine per la presentazione all'Assemblea degli emendamenti sul disegno di legge in titolo è stato fissato prima della conclusione dell'esame in sede referente. Sarebbe pertanto necessario invitare la Presidenza del Senato a fissare un nuovo termine, per consentire la presentazione di subemendamenti agli emendamenti già accolti in Commissione.

Il senatore MONTAGNINO ritiene che, per le considerazioni testè esposte dal senatore Ripamonti, dovrebbe essere fissato un nuovo termine, sia per la presentazione in Assemblea di subemendamenti agli emendamenti già accolti o che verranno accolti nel corso dell'esame in sede referente, sia per la presentazione di nuovi emendamenti, considerato che, per la conversione in legge dei decreti-legge, non sussistono i vincoli regolamentari previsti per la proposizione in Assemblea di emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio e ai disegni di legge ad essi collegati.

Il PRESIDENTE assicura i senatori Ripamonti e Montagnino che non mancherà di rappresentare al Presidente del Senato le richieste da loro testè avanzate.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore MORRA raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 2.2, ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge n. 210.

Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.1, 2.6, 2.3 e 2.4, dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 2.5.

Viene quindi accolto l'emendamento 2.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore MORRA raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 3.1, che ritiene preferibile agli emendamenti 3.2 e 3.4, di analogo tenore. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.3.

Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.2 e 3.4 mentre risulta accolto l'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduto l'emendamento 3.3 per l'assenza dei proponenti.

Avverte quindi che la votazione sugli emendamenti al testo del decreto-legge n. 210 è conclusa.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice PILONI annuncia che il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà contro la conversione in legge del decreto-legge all'esame: i motivi di tale contrarietà sono diversi ma, in primo luogo, vi è la constatazione che il decreto-legge, nel testo emendato, non è rispettoso dell'avviso comune siglato tra le parti sociali nel luglio dell'anno in corso. In particolare, l'emendamento 1.4 del relatore – che, tra l'altro, avrebbe dovuto essere più opportunamente collocato alla lettera *b*) del capoverso 2 del comma 2 dell'articolo 1 – risulta accettabile per la prima parte, mentre nel secondo periodo è in contrasto con gli accordi sottoscritti tra le parti sociali, soprattutto laddove essi prevedono che le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi sanciti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico devono essere formulate, ai fini della loro approvazione, in conformità al contenuto di accordi sindacali collettivi di riallineamento retributivo, conclusi, a livello provinciale – e, in mancanza, a livello nazionale o regionale – tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro. Con l'accoglimento dell'emendamento 1.4 l'obbligo della contrattazione, stabilito nell'avviso comune, degrada invece a mera eventualità. In tal modo, viene anche disattesa la parte dell'avviso comune, relativa alle funzioni dei CLES, nella quale si afferma che questi ultimi prendono atto della conformità del piano individuale di emersione ai contenuti degli accordi collettivi, per quanto attiene ai minimi contrattuali.

Il senatore TREU osserva che l'eccessiva accelerazione impressa all'esame in sede referente ha impedito di valutare con la dovuta attenzione alcune proposte del relatore, di modifica del decreto-legge n. 210 – di per sé scarsamente significativo – che costituiscono un vero e proprio travisamento dei contenuti dell'avviso comune siglato a luglio tra le parti sociali. Quest'ultimo prevedeva, senza alcuna eccezione, che il percorso di progressivo allineamento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dovesse essere oggetto di negoziazione tra le parti sociali. Con l'emendamento 1.4 del relatore, l'obbligo di contrattare diventa una facoltà e si attribuisce ai CLES il potere di decidere in materia di riallineamento retributivo nel caso in cui l'accordo sindacale non sia stato si-

glato. Il Governo dovrebbe però riflettere meglio sull'opportunità e l'efficacia di tale scelta, con cui un organo tripartito viene chiamato a sostituirsi alle parti sociali. È bene infatti evitare che si vengano a definire in modo surrettizio soluzioni intese a vanificare il carattere negoziale del percorso di emersione. Pertanto il Gruppo la Margherita-l'Ulivo esprimerà un voto contrario sul provvedimento in titolo.

Il senatore MONTAGNINO precisa che il recepimento del suggerimento da lui dato, al fine di integrare e migliorare la formulazione dell'emendamento 1.4, non gli appare però tale da fugare le perplessità suscitate dal contenuto complessivo delle modifiche approvate dalla Commissione, che alterano l'impianto complessivo del decreto-legge e si pongono in aperto contrasto con quanto previsto dall'avviso comune, relativamente all'obbligo di negoziare la gradualità del riallineamento retributivo, nell'ambito del più generale processo di emersione.

Il senatore RIPAMONTI annuncia il voto contrario del Gruppo Verdi - l'Ulivo alla conversione in legge del decreto-legge n. 210: a suo avviso, la gradualità del processo di emersione, comprensibile per i profili contributivi o fiscali, non è invece accettabile per quel che riguarda la retribuzione, che deve essere immediatamente adeguata ai livelli minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro. Per tale aspetto, l'emendamento 1.4 peggiora ulteriormente le già discutibili disposizioni contenute nel decreto-legge n. 210. Quest'ultimo, che costituisce l'ennesima modifica della cosiddetta legge Tremonti-*bis*, prevede inoltre che l'emersione sia accompagnata da sanatorie in materia ambientale e urbanistica. L'insensibilità del Governo e della maggioranza su questi temi è nota: tuttavia, occorrerebbe considerare che la regolarizzazione di insediamenti produttivi abusivi pone ingiustamente a carico della collettività - e non già dell'imprenditore - gli oneri connessi all'eventuale risanamento ambientale e produce inoltre l'effetto di obbligare il comune ad avviare le relative opere di urbanizzazione. Anche per tali motivi, la sua parte politica esprime un avviso del tutto contrario al provvedimento in conversione.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce al relatore Morra il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge n. 210, nel testo emendato, e di chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1738**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.31**

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«01. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sostituire le parole: "30 novembre 2002" con le seguenti: "15 maggio 2003".».

1.33

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 1, dopo le parole: «livello di inquadramento attribuito al lavoratore» aggiungere le seguenti: «relativo al contratto di riferimento o, in mancanza, ai contratti collettivi stipulati per le categorie affini.».

1.35

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 1, dopo le parole: «livello di inquadramento attribuito al lavoratore» aggiungere le seguenti: «come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.».

1.36

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... All'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono aggiunte in fine, dopo le parole: «di riferimento» le seguenti: «come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori».

1.37

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per i lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione si applicano le norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 comma 1, lettera *d*) della legge 24 giugno 1997, n. 196».

1.30

MONTAGNINO, TREU, DATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato il seguente periodo: "I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi".».

1.38

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... All'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato il primo periodo».

1.22

ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «I comitati sono composti» fino alle parole «e dei prestatori di lavoro», con le seguenti: «I Comitati sono composti da 20 membri nominati dal Prefetto; dieci dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla provincia, dalla regione, dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e dieci designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni dei datori di lavoro in rappresentanza dei settori dell'industria, della piccola impresa, del commercio, dell'artigianato e dall'agricoltura».

1.24

NOVI

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «I comitati sono composti» fino alle parole «e dei prestatori di lavoro», con le seguenti: «I Comitati sono composti da 20 membri nominati dal Prefetto; dieci dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla provincia, dalla regione, dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e dieci designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni dei datori di lavoro in rappresentanza dei settori dell'industria, della piccola impresa, del commercio, dell'artigianato e dall'agricoltura».

1.8

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: «16 membri» con le seguenti: «15 membri», conseguentemente, dopo le parole: «nominati dal prefetto;» sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sette», indi sopprimere le parole: «e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo».

1.1

VANZO

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sul piano nazionale» con le seguenti: «sul piano provinciale».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 1, dopo le parole: «assume le funzioni di presidente.» aggiungere le seguenti: «La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competenti alla designazione».

1.9

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 1, sopprimere il quinto periodo.

1.23

ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, capoverso 1, penultimo periodo, dopo le parole: «I Comitati possono operare», inserire le seguenti: «, per un periodo non superiore a sei mesi,».

1.25

NOVI

Al comma 2, capoverso 1, penultimo periodo, dopo le parole: «I Comitati possono operare», inserire le seguenti: «, per un periodo non superiore a sei mesi,».

1.26

PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 2, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituito presso ogni direzione regionale del lavoro un Comitato regionale che svolge il coordinamento dei CLES provinciali, senza ulteriori oneri per lo Stato. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 il Comitato regionale presenta un rapporto sullo stato del processo di emersione alla giunta e al consiglio regionale, al CNEL e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

1.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'attività e il funzionamento dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500 mila euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.10

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 2, lettera a), sostituire le parole da: «diverse da quella fiscale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, in un periodo non superiore a diciotto mesi;».

1.11

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 2, lettera a), in fine, sopprimere le parole da: «eventualmente prorogabile» fino alla fine della lettera.

1.4

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, debbono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. In caso di mancata sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2003, degli accordi sindacali collettivi a livello provinciale, ovvero a livello nazionale o regionale, le proposte per il progressivo adeguamento formulate dagli imprenditori sono valutate dal CLES;».

1.4 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, debbono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. In caso di mancata sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2003, degli accordi sindacali collettivi di riallineamento a livello provinciale, ov-

vero a livello nazionale o regionale, le proposte per il progressivo adeguamento formulate dagli imprenditori sono valutate dal CLES;».

1.12

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «il progressivo adeguamento» con le seguenti: «l'adeguamento» indi, sopprimere le parole: «in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione.».

1.39

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere le seguenti: «sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.».

1.3

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «sottoscrizione di un apposito verbale» con le seguenti: «sottoscrizione con apposito verbale.».

1.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. I CLES operano in accordo con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Tali commissioni sono integrate da un membro designato da ciascuna organizzazione sindacale dei datori di

lavoro e dei prestatori di lavoro che ha sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002, qualora la stessa non sia rappresentata nelle commissioni medesime».

1.29

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 2, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. I CLES si avvalgono, a titolo consultivo, in sede di valutazione preliminare dei piani individuali di emersione, delle commissioni provinciali per l'emersione istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

1.13

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «sono integrati dai» con le seguenti: «nello svolgimento delle loro attività, si avvalgono dei».

1.6

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 3, sostituire la parola «comitati» con la seguente: «commissioni»; dopo le parole «23 dicembre 1998, n. 448» aggiungere in fine: «e successive modificazioni».

1.7

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 2-bis:

«2-bis. I piani di emersione individuale di cui all'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal presente articolo, presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tra-

smessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti».

1.15

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) verificare, pena la mancata approvazione del piano, che lo stesso non comporti la regolarizzazione di violazioni di qualsiasi genere su beni ambientali, culturali, storico-artistici, archeologici e paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché i casi di violazioni commesse in aree individuate dai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonché nelle aree demaniali e nelle aree individuate ai sensi delle leggi: 6 dicembre 1991, n. 394; decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; legge 18 maggio 1989, n. 183; decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267».

1.150

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) verificare, pena la mancata approvazione del piano, che lo stesso non comporti la regolarizzazione di violazioni urbanistiche ed edilizie nonché di violazioni commesse in aree demaniali, aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, aree sottoposte a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico e architettonico ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

1.16

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) definire, nell'ambito delle linee generali stabilite dal CIPE, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le organizzazioni sindacali e di categoria, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, programmi di coordinamento delle attività delle autonomie locali finalizzati ad incentivare il risanamento ambientale e il recupero dei siti inquinati da parte dei soggetti titolari delle imprese responsabili di aver causato danni all'ambiente».

1.17

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) favorire la costituzione di una banca dati, avvalendosi delle informazioni in loro possesso, per un efficace monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso, al fine di contribuire all'individuazione di eventuali misure correttive e di indirizzare le attività di controllo e repressione del lavoro irregolare verso quelle imprese che risultano totalmente in nero».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato nel limite massimo di 550 mila euro per l'anno 2002, e di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2003 e 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.18

RIPAMONTI

Al comma 2, sopprimere il capoverso 7.

1.19

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 7, sopprimere le parole: «che intendono conservare l'anonimato» indi, in fine sopprimere le parole da: «con l'osservanza di misure idonee» fino alla fine del periodo.

1.40

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, capoverso 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il piano individuale di emersione è approvato dopo un'istruttoria e una proposta condotta dall'organismo responsabile della materia cui si riferisce la proposta di emersione. In caso di decisione difforme dalla proposta, il CLES dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti espressione delle parti sociali».

1.41

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, capoverso 9, dopo la parola: «approva» aggiungere le seguenti: «con le stesse modalità di cui al comma 8».

1.32

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 2, dopo il capoverso 9, inserire il seguente:

«9-bis. In caso di mancata approvazione del piano individuale di emersione progressiva di cui all'articolo 1-bis della legge n. 383 del 2001, i soggetti presentatori possono accedere, su richiesta, alla procedura di emersione di cui all'articolo 1 della stessa legge».

1.34

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 2, capoverso 11, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse dal 1° gen-

naio 2003 fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale IVA per il 2003».

1.27

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 2, capoverso 14, dopo le parole: «gare di appalto» inserire: «pubblico».

1.20

RIPAMONTI

Al comma 2, capoverso 15, in fine, aggiungere le seguenti parole: «La sospensione delle ispezioni e delle verifiche di cui al presente comma non si applica nei casi di violazioni urbanistiche ed edilizie nonché alle violazioni commesse in aree demaniali, aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché in aree sottoposte a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico e architettonico ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

1.21

RIPAMONTI

Al comma 2, dopo il capoverso 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di garantire le migliori condizioni per una corretta tutela del lavoro e per favorire il processo di emersione del lavoro non regolare i CLES realizzano, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, adeguate forme di collaborazione con gli organi di vigilanza e di controllo sull'emersione per lo scambio di informazioni e dati».

1.28

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

*Sopprimere il comma 3.***1.0.1**

PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Contributi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate)*

1. Le comunità terapeutiche convenzionate, debentrici per i contributi dell'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale non versati per i propri operatori, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2001, possono regolarizzare la posizione contributiva degli operatori nei confronti dei competenti enti impositori.

2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede qualora si tratti di attività lavorativa prestata con carattere di continuità e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusioni od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza, in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.

3. La regolarizzazione di cui al comma 1, previa presentazione della domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può avvenire in venti rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, secondo modalità fissate dagli enti. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto è dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata da idonea documentazione comprovante l'esistenza dell'attività e il numero di settimane in cui essa è stata prestata. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati in base al minimo di retribuzione settimanale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

5. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle comunità terapeutiche convenzionate, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone già tossicodipendenti, inserite in attività lavorative all'interno delle stesse comunità, al termine della fase terapeutica, sono ridotte a zero, come previsto dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. Gli enti convenzionati con i soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di partecipare al pagamento dei contributi indicati al comma richiamato.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: « fino al 31 dicembre 2002» sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole « pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1 gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea»;

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppeso;

d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc».

1.0.2

PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dipendenti delle società sportive)

1. Allo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2003, un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali, che svolgono attività di manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di tipo amministrativo e tecnico, si applicano alle predette società i benefici previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, a condizione che stipulino con i suddetti dipendenti un accordo relativo al trattamento economico e normativo, basato sulle linee guida di quello sti-

pulato dalle organizzazioni sindacali e la Federazione nazionale degli imprenditori di impianti sportivi, ovvero del contratto del settore del commercio.

2. Qualora non si realizzi quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere fissati valori minimi delle contribuzioni previdenziali, facendo riferimento al contratto nazionale più vicino.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 20 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: « fino al 31 dicembre 2002» sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole «pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1 gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea»;

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc».

Art. 2.

2.1

VANZO

Al comma 1, sopprimere la parola: «edili».

2.6

BATTAFFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 1, dopo le parole: «le imprese» sopprimere l'altra: «edili» e conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile» con le seguenti:

«l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore».

2.3

RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «edili»; conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Casse edili» con le seguenti: «associazioni imprenditoriali di categoria comparativamente più rappresentative» e sopprimere le parole: «nel settore edile».

2.5

GIRFATTI

Al comma 1, sostituire la parola «regolarità» con la seguente: «correttezza» e sopprimere le parole da: «a pena» fino a: «affidamento».

2.4

RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «regolarità contributiva» inserire le seguenti: «e al rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro».

2.2

IL RELATORE

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2006"».

Art. 3**3.2**

RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, salvo diverse intese,».

3.4

MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo diverse intese» con le seguenti: «salvo diversa previsione degli accordi collettivi stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «salvo diverse intese» sono sostituite dalle seguenti: «salvo diverse previsioni dei contratti collettivi».

3.3

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Ai fini di quiescenza la disciplina di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni va estesa anche ai servizi prestati ad orario ridotto».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

150^a Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DETTORI, in considerazione dell'estrema delicatezza della problematica concernente la realizzazione dei cosiddetti parchi eolici, chiede che l'esame del relativo affare assegnato abbia luogo in altra seduta, così da poter approfondire meglio la questione prima dello svolgimento della relazione.

Il presidente NOVI prende atto della richiesta del senatore Dettori ed avverte che l'esame dell'affare assegnato sulla realizzazione dei cosiddetti parchi eolici avrà luogo in una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

26^a seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione sull'indirizzo politico del Governo in materia di modifiche all'articolo 117 della Costituzione

Dopo una introduzione del presidente VIZZINI, ha la parola il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione BOSSI, che riferisce l'indirizzo politico del Governo in materia di riforma dell'ordinamento costituzionale in senso federale, con particolare riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione.

Prendono quindi la parola i senatori VITALI e BASSANINI.

Il presidente VIZZINI ringrazia il ministro Bossi e il sottosegretario di Stato Brancher, dichiarando conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il dottor Enrico Viola, Presidente del CORECOM dell'Umbria, il dottor Massimo Duranti, dirigente del CORECOM dell'Umbria e la dottoressa Anna La Rosa, direttore della Testata Servizi Parlamentari della RAI.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente del coordinamento nazionale dei CORECOM e CORERAT
(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l'audizione in titolo è stata deliberata, su richiesta del relatore Caparini, nell'ambito di una verifica del primo periodo di funzionamento del nuovo Regolamento delle nuove tribune tematiche regionali, così come la successiva audizione della dottoressa Anna La Rosa inerisce ai problemi verificatisi nel primo ciclo delle tribune tematiche nazionali per il 2002.

Prende quindi la parola, in qualità di vice presidente del coordinamento nazionale dei CORECOM e dei CORERAT, il dottor Enrico VIOLA presidente del CORECOM dell'Umbria.

Sebbene la RAI avesse fornito come data indicativa per l'inizio delle tribune tematiche regionali il 9 settembre di quest'anno, la data effettiva in cui nelle varie regioni sono iniziate le trasmissioni è variata dal 9 settembre al 16 ottobre, mentre in alcune regioni le trasmissioni non sono ancora iniziate.

Questa sfasatura temporale è stata determinata da diverse cause, in particolare dal fatto che in molte regioni i Comitati non erano costituiti, un problema rispetto al quale i Commissari *ad acta* hanno adottato differenti soluzioni, mentre in altre – e segnatamente in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano – l'inizio effettivo delle tribune è stato ritardato a causa della concomitanza con tribune referendarie.

Il dottor Viola segnala poi come in diverse regioni vi sia stata una qualche difficoltà di raccordo fra i CORECOM e le direzioni regionali della RAI, mentre il criterio di ripartizione semiproporzionale dei tempi di parola dei soggetti aventi diritto ha sollevato indubbiamente problemi di carattere non solo politico, vale a dire il malumore dei gruppi minori, ma soprattutto tecnico; è di tutta evidenza la difficoltà di organizzare un dibattito televisivamente felice fra interlocutori che hanno tempi di parola spesso molto diversi.

Il dottor Viola sottolinea infine la necessità che le redazioni siano messe in grado di realizzare un prodotto di buon valore televisivo, osservando come spesso l'insufficienza delle risorse disponibili determina la realizzazione di tribune la cui qualità sul piano dell'efficacia comunicativa è largamente inferiore agli *standard* delle trasmissioni della RAI. A tale proposito egli chiede alla Commissione di volersi fare interprete presso la RAI della necessità di fornire ai CORECOM ed ai CORERAT i dati relativi agli indici di ascolto delle tribune tematiche regionali, anche per poterli confrontare con quelli relativi agli stessi orari di programmazione televisiva regionale nei giorni in cui non sono trasmesse tribune.

Il deputato GIORDANO ritiene che il dottor Viola abbia correttamente individuato il problema centrale delle tribune tematiche così come sono state regolamentate dalla Commissione, vale a dire il criterio proporzionale di ripartizione dei tempi di parola che determina delle trasmissioni assolutamente ingestibili sul piano della comunicazione.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al deputato Giordano che la questione è stata anche evidenziata dalla relazione del deputato Caparini, e che quindi sarà oggetto di discussione in Commissione,

Il deputato CAPARINI chiede al dottor Viola chiarimenti sull'oggetto delle difficoltà da lui rilevate nei rapporti fra i CORECOM e le redazioni regionali, ed in particolare se tali difficoltà possono essere superate con un atto interpretativo da parte di questa Commissione.

Il senatore FALOMI chiede di conoscere quali spazi siano stati offerti dalla RAI, anche in relazione al fatto che, nel corso del dibattito sull'ap-

provazione dei regolamenti delle Tribune regionali, era stato formulato l'auspicio che la RAI valutasse la possibilità concreta di trasmettere programmi regionali anche sulle altre reti oltre che su RAITRE.

Il dottor VIOLA fa presente che le difficoltà tra i CORECOM e le redazioni regionali avevano riguardato essenzialmente una resistenza da parte di queste ad applicare il regolamento senza specifiche indicazioni da parte della RAI.

Per quanto riguarda gli spazi offerti per le tribune politiche regionali, esse si trovano in coda ai telegiornali regionali delle 14.

Il dottor DURANTI caposegreteria del CORECOM dell'Umbria, fa presente che allo stato la RAI non è in grado tecnicamente di effettuare 21 diverse trasmissioni a diffusione regionale o provinciale su RAIUNO e su RAIDUE, per cui l'unica rete sulle quali è possibile trasmettere le tribune politiche regionali è RAITRE.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Direttore della Testata Servizi Parlamentari della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Dopo una breve introduzione del Presidente, la dottoressa Anna LA ROSA ricorda di aver chiesto un mese e mezzo fa una audizione da parte della Commissione, ritenendo essenziale nella sua nuova veste di direttrice dei servizi parlamentari stabilire un rapporto proficuo ed intenso con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e con i Gruppi. Ella ritiene che numerose siano le questioni sulle quali la Commissione dovrebbe intervenire.

In primo luogo ella segnala la inaffidabilità degli spazi televisivi attribuiti all'informazione parlamentare, in particolare il grave ritardo con cui quasi ogni notte viene messa in onda la trasmissione quotidiana di informazione parlamentare, prevista per le ore 24 su RAIDUE, nonché lo spostamento di orario, dopo 22 anni, di una trasmissione storica come «sette giorni al Parlamento», che dal primo pomeriggio del sabato è stata ricollocata alle 10,30 del mattino, con una perdita di pubblico dell'ottanta per cento circa.

Altra questione è quella delle dirette televisive di sedute delle Assemblee parlamentari, che la RAI è costretta a trasmettere integralmente senza alcun supporto giornalistico che possa facilitarne la comprensione da parte del pubblico.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente alla dottoressa La Rosa che questa Commissione non ha alcun potere sulle trasmissioni dirette integrali

di dibattiti parlamentari, che a norma di legge vengono richieste, uditi i gruppi, dal Presidente dell'Assemblea parlamentare interessata.

È evidente che tali trasmissioni, per la loro precipua natura di strumento – sia pure eccezionale – di pubblicità dei lavori parlamentari, non possano che consistere in una trasmissione integrale degli interventi senza interruzioni giornalistiche; ciò non toglie naturalmente che i servizi parlamentari della RAI nella loro autonomia possano decidere di far precedere o seguire la trasmissione da un commento o da una scheda illustrativa che consentano una maggiore comprensione dell'oggetto parlamentare da parte degli utenti.

La dottoressa LA ROSA si sofferma poi sulla questione che costituisce l'oggetto dell'audizione, vale a dire le tribune tematiche nazionali, rilevando come nel primo ciclo di attuazione siano emersi diversi problemi collegati alla formulazione del regolamento.

Vi è in primo luogo la questione della limitazione del diritto a partecipare alle tribune ai soli parlamentari nazionali ed europei, questione che è stata oggetto di proteste da parte dei Radicali italiani, i quali hanno in più occasioni richiesta la partecipazione del loro segretario nazionale Daniele Capezzone, non parlamentare. Un'altra questione sollevata dai radicali è quella della richiesta della diretta.

La dottoressa La Rosa chiede quindi che siano fissati tempi più brevi per la comunicazione alla Commissione dell'oggetto delle trasmissioni, dal momento che un eccessivo anticipo nelle comunicazioni rischia di rendere non più attuali i temi scelti una volta che si sia dato inizio al ciclo.

Il problema più grave è senz'altro quello della ripartizione dei tempi di parola tra i soggetti legittimati e, di converso, dell'obbligo di garantire a tutti la partecipazione ad una trasmissione sull'identico tema nell'arco di due settimane.

In questo modo, mentre da un lato si realizzano trasmissioni in cui c'è un evidente squilibrio del termine a disposizione dei diversi contraddittori, dall'altra avviene – anche perché tra i soggetti legittimati a vario titolo, quelli schierati all'opposizione sono molto più numerosi di quelli in maggioranza – che si possano determinare trasmissioni come quella sul legittimo sospetto dello scorso 28 settembre, nella quale tutti e tre i partecipanti erano schierati in una posizione contraria alla legge Cirami. La direttrice La Rosa osserva che tale situazione rischia di ripetersi il prossimo 25 ottobre in una trasmissione sul funzionamento della scuola.

Ella ritiene quindi che sarebbe opportuno da un lato riequilibrare i tempi di parola dei soggetti legittimati, stabilendo per esempio che i 5 gruppi maggiori hanno diritto ad un tempo di 7-8 minuti e gli altri ad un tempo di 5 minuti ciascuno, e dall'altra garantire a ciascun soggetto legittimato un passaggio televisivo in un ciclo di quattro trasmissioni, che dovrebbero naturalmente avere temi differenti.

Il senatore PESSINA esprime vivo apprezzamento per la relazione della dottoressa La Rosa ed esprime l'auspicio che la Commissione, attra-

verso il suo Presidente, inviti la RAI a ripristinare il vecchio orario di una trasmissione importante e seguita come «Sette giorni al Parlamento».

Egli rileva quindi come dall'intervento della dottoressa La Rosa sia emerso con chiarezza la necessità di modificare le norme regolamentari che disciplinano la ripartizione dei tempi e delle presenze, essendo indubbiamente inaccettabile il verificarsi di trasmissioni come quella dello scorso 28 settembre in cui erano presenti tre interlocutori che avevano la stessa posizione sul legittimo sospetto.

Il deputato CARRA rileva che le problematiche testé esposte hanno messo in luce la centralità del problema di garantire un effettivo contraddittorio non solo nelle tribune, ma in tutte le trasmissioni di carattere politico.

Peraltro egli osserva che se in questo caso situazioni di soppressione del contraddittorio sono derivate da una normativa eccessivamente rigida, in altri sembrano conseguire ad una precisa scelta editoriale, come è recentemente avvenuto nella trasmissione dedicata alla Regione Lazio, nel programma «Telecamere Regioni» nel corso della quale l'attività della Giunta di Centro-destra è stata presentata in modo apologetico e trionfalistico, senza nessun contraddittorio.

Il deputato GIORDANO rileva che anche dall'intervento della dottoressa La Rosa, come già dall'audizione dei rappresentanti dei CORECOM, sia emerso il grave elemento di distorsione determinato dalla ripartizione semiproporzionale dei tempi di parola. Del resto, al di là dell'inefficacia comunicativa che caratterizza indubbiamente un dibattito in cui un interlocutore ha tempi 5 o 6 volte superiore ad un altro, va rilevato che questo tipo di ripartizione confligge con la legge 28 del 2000, il cui impianto è ispirato ad un criterio rigidamente paritario per quanto riguarda la presenza dei soggetti politici nella comunicazione politica radiotelevisiva.

Egli avanza poi delle perplessità sulla soluzione indicata dalla dottoressa La Rosa, ritenendo inopportuno affidare alla discrezionalità della RAI la partecipazione di una forza politica a questo o a quel dibattito, laddove invece a suo parere la discrezionalità giornalistica dell'azienda si deve esercitare nel comporre i partecipanti alle singole trasmissioni in modo da realizzare un effettivo contraddittorio, tenendo conto cioè non solo di una meccanica distinzione fra maggioranza ed opposizione, ma anche delle differenti posizioni effettivamente sostenute sui singoli temi dai diversi soggetti legittimati.

Dopo l'intervento del deputato GIANNI, il quale esprime un vivo consenso sulle considerazioni della direttrice La Rosa, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei tradizionali palinsesti di comunicazione parlamentare, il deputato GENTILONI SILVERI valuta favorevolmente la possibilità di modificare il criterio di ripartizione dei tempi di parola in senso tendenzialmente paritario; ciò del resto appare conforme alla necessità di conservare alle tribune un carattere di spazio di comuni-

cazione politica ugualmente garantito a tutti i soggetti politici, senza quella mediazione giornalistica caratterizzata e riconoscibile che hanno altre trasmissioni più spiccatamente informative, trasmissioni che sono sotto la responsabilità di un giornalista conduttore che in quanto tale si assume anche il rischio di provocare anche polemiche con le sue scelte editoriali: si può polemizzare con «Porta a porta», con «Sciuscià», con «Telecamere», non si dovrebbe poter polemizzare con le tribune. Non a caso la delicatezza della funzione di garanzia dei servizi parlamentari ha indotto in passato ad affidarne la direzione a giornalisti considerati vicini alle tendenze politiche in quel momento all'opposizione. Il fatto che stavolta si sia presa una decisione diversa rende tanto più necessario garantire il carattere assolutamente istituzionale di questo tipo di trasmissioni.

Il senatore FALOMI si associa in primo luogo alle considerazioni del deputato Giordano per cui una stretta applicazione dei principi della legge sulla *par condicio* ed in particolare dell'articolo 2, imporrebbe probabilmente una ripartizione assolutamente paritaria dei tempi di presenza e di parola.

È vero peraltro che in passato tanto la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi quanto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni hanno interpretato un criterio interpretativo meno rigoroso e non c'è dubbio che una situazione in cui a quattro gruppi parlamentari di maggioranza corrispondono 11 soggetti politici, con vario titolo di legittimazione, schierati all'opposizione, si crea un problema oggettivo di garanzia del contraddittorio. Si tratta quindi di una questione che deve essere valutata accuratamente dalla Commissione.

La necessità di garantire, anche con opportuni accorgimenti tecnici l'effettività del contraddittorio nelle tribune, ripropone peraltro il problema della garanzia del contraddittorio – secondo quanto sottolineato anche dall'atto di indirizzo attualmente in discussione in materia di pluralismo – quale elemento essenziale per la garanzia del pluralismo stesso, e questo deve essere in primo luogo un preciso obiettivo di linea editoriale, che non è sempre perseguito come dimostra il caso della trasmissione «Telecamere regioni» sulla Regione Lazio già ricordato dal deputato Carra.

Il senatore Falomi fa presente come in altra sede già la dottoressa La Rosa gli abbia replicato che il servizio sul Lazio rispondeva ad una precisa formula editoriale di Telecamere regione e che anche in occasioni di precedenti trasmissioni su regioni governate dal centrosinistra come la Campania e l'Umbria non era stato previsto alcun contraddittorio. Tale obiezione però nulla toglie alla validità delle critiche a quel tipo di trasmissione, non potendosi pensare che il pluralismo sia garantito dal bilanciamento tra diverse occasioni in cui su diverse realtà di volta in volta viene data voce ad una sola parte politica.

Il senatore LAURIA esprime apprezzamento per l'intervento della dottoressa La Rosa e concorda con quanto affermato dal collega Gentiloni Silveri sul fatto che abbandonando la tradizione di attribuire la direzione

dei servizi parlamentari ad un giornalista vicino alle forze che sono in quel momento all'opposizione si è di fatto determinata a carico del direttore stesso una maggiore responsabilità nella garanzia del pluralismo.

Egli sottolinea quindi l'esigenza di dare maggiore visibilità, anche nella collocazione oraria, alle tribune stesse, e più in generale di evitare di contrastare la tendenza alla ghettizzazione dell'informazione parlamentare e della comunicazione politica istituzionale.

Il deputato BERTUCCI ritiene che la questione della ripartizione dei tempi debba essere risolta in maniera equilibrata, contemperando l'esigenza di dare voce a tutti i soggetti legittimati con quelle di attribuire alle varie forze politiche una presenza adeguata al peso politico e alle conseguenti responsabilità loro attribuite dal consenso degli elettori, e nonchè di garantire un effettivo contraddittorio; il fatto che l'opposizione sia divisa in numerosi partiti non può giustificare una trasmissione come quella del 28 settembre scorso sulla legge Cirami, nel corso della quale sono stati pronunciati addirittura insulti personali senza che fosse possibile garantire alcun contraddittorio.

Egli condivide quindi le considerazioni critiche del senatore Falomi sul *format* del programma «Telecamere regioni», ricordando di aver assistito a due trionfalistici servizi sulle regioni Umbria e Campania.

Dopo un intervento del senatore MONCADA LO GIUDICE, che si associa alle considerazioni fin qui svolte, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire il contraddittorio, il deputato CAPARINI ringrazia la direttrice La Rosa per aver fornito importanti spunti al dibattito, rilevando in particolare come da questa audizione sia emerso, accanto al problema già evidenziato della difficoltà di svolgere dibattiti validi sul piano della comunicazioni con interlocutori che hanno tempi diversi, anche quello della difficoltà di garantire l'effettività del contraddittorio.

Nel concordare con quanto affermato dalla dottoressa La Rosa circa la necessità di spazi certi e fruibili all'informazione parlamentare e alla comunicazione politica istituzionale, egli sottolinea la necessità di garantire un'adeguata pubblicità alle tribune politiche tematiche.

Il presidente PETRUCCIOLI rileva che dalle audizioni sono emersi numerosi temi di estremo interesse. Alcuni di essi sono estranei all'oggetto del dibattito in corso e dovranno essere sicuramente approfonditi in tempi brevi dalla Commissione.

Peraltro bisogna tenere presente come quella delle tribune sia una delle poche materie sulle quali la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha una competenza propria, nel senso che può emanare disposizioni immediatamente precettive nei confronti della RAI, mentre non ha competenza sulla programmazione televisiva generale, cosicchè quello di ripristinare la vecchia collocazione oraria di «Sette giorni al Parlamento» ad esempio, non può che essere un mero invito all'azienda.

Intervenendo in sede di replica la dottoressa LA ROSA sottolinea l'importanza di una informazione politica e parlamentare pluralista ed indipendente per il sistema democratico.

Con riferimento alla questione da più parti sollevata della trasmissione «Telecamere regionale» ella fa presente che non si tratta di una trasmissione di comunicazione politica, ma di una trasmissione informativa sull'attività dei singoli governi regionali; in questo *format* si è sempre ritenuto di dover dare la parola unicamente ai presidenti ed ai membri delle giunte in quanto soggetti istituzionalmente responsabili del governo regionale, tuttavia ella terrà conto per il futuro dell'indirizzo della Commissione in modo da garantire anche in questo tipo di trasmissioni una pluralità di voci ed un contraddittorio.

La dottoressa LA ROSA esprime poi vivo compiacimento per il fatto che il relatore Caparini abbia espresso l'esigenza, da lei più volte rappresentata alla RAI, di garantire una adeguata pubblicità alle tribune tematiche, anche attraverso messaggi promozionali come quelli che vengono inseriti in palinsesto a favore di trasmissioni di intrattenimento informative o culturali.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia la dottoressa La Rosa e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI

Il presidente PETRUCCIOLI convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi a conclusione della seduta prevista per domani alle ore 14, 16 ottobre 2002.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,10.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE desidera esprimere la più ampia solidarietà nei confronti dell'onorevole Angela Napoli e informa la Commissione di avere già compiuto un passo presso il Ministero dell'interno al fine di garantirle sicurezza e serenità nell'esercizio delle funzioni di parlamentare. Se disaccordo vi può essere sulle specifiche tecniche da utilizzare o sugli strumenti operativi concreti, resta salda e compatta la risposta politica alla criminalità mafiosa e similare.

Il senatore FLORINO – il quale si riserva di circostanziare nel dettaglio fatti o episodi al fine di una possibile indagine – rende partecipe la Commissione della grave situazione della città di Napoli, anche in conseguenza della messa in libertà di detenuti condannati a pene significative e alla situazione di complessiva debolezza istituzionale.

Il deputato PALMA rivolge un'istanza di chiarimento alla presidenza in ordine alla possibile contemporaneità dei lavori d'aula di uno dei due rami del Parlamento e l'attività della Commissione. Segnatamente, con riferimento all'audizione del ministro Pisanu, rileva come si sia incorsi, per alcuni deputati, in una impossibilità oggettiva di partecipare alla seduta di Commissione e, ancorché sia ampiamente nota la distinzione tra il Regolamento del Senato e il Regolamento della Camera circa la sospensione dei lavori in Commissione in costanza di attività d'aula, ritiene utile un chiarimento sui criteri di interpretazione che si intendono seguire sulla conduzione delle prossime sedute.

Il PRESIDENTE informa la Commissione di aver già provveduto ad informare sia il Presidente del Senato della Repubblica sia il Presidente della Camera dei deputati sulla delicatezza della problematica relativa alla programmazione dei lavori delle commissioni bicamerali rispetto alla programmazione dei lavori dell'Assemblea e di aver ricevuto, da parte del Presidente del Senato, una risposta rassicurante, nella direzione di un fattivo impegno verso una più razionale organizzazione dei lavori parlamentari che consenta spazi più ampi per la convocazione delle Commissioni. In attesa di eventuali modifiche, sarà cura della presidenza di temperare le esigenze dei parlamentari impegnati nei lavori di aula con la necessità di garantire una adeguata attività della commissione.

Il deputato LUMIA inoltra l'istanza di acquisizione dei verbali dei dibattimenti del collaboratore di giustizia Giuffrè, delle dichiarazioni dibattimentali del colonnello Riccio, nonché la richiesta di aggiornamento dello schema riepilogativo delle scarcerazioni in atto e chiede di dare conto delle questioni portate all'attenzione del Ministro Pisanu in vista della prossima audizione.

Il PRESIDENTE dà assicurazione che sarà sua cura provvedere alla trasmissione delle richieste relative alle dichiarazioni rese nella fase dibattimentale sia dal collaboratore di giustizia Giuffrè sia dal colonnello Riccio. Con riferimento all'audizione calendarizzata del Ministro dell'interno, precisa di aver già trasmesso il resoconto stenografico all'onorevole Pisanu che, nella seduta di giovedì, darà risposta alle domande che gli sono state rivolte. Il PRESIDENTE ricorda, infine, che sarà sua cura sollecitare una rapida trasmissione alla Commissione della mappa delle scarcerazioni che coinvolgono detenuti di mafia.

Il senatore NOVI desidera segnalare all'attenzione della Commissione la problematica relativa all'assistenza legale dei collaboratori di giustizia, anche con riferimento ai possibili condizionamenti ambientali che potrebbero portare ad una sorta di paralisi del sistema di garanzie, ben oltre l'incidenza della questione relativa al termine di tre mesi per le dichiarazioni rese dai collaboratori stessi. Richiede inoltre l'acquisizione dei rapporti del capitano De Donno relativi alla situazione della Sicilia e della Calabria, finora negati ai componenti della Commissione.

Esprime, infine, parere favorevole alla desecretazione dei resoconti della missione della Commissione a Lamezia Terme.

Il PRESIDENTE dà assicurazione che sarà sua cura attivarsi per una tempestiva acquisizione del rapporto redatto dal capitano De Donno e informa la Commissione di aver già provveduto a trasmettere al Ministro della giustizia le segnalazioni di preoccupazione pervenute da alcuni avvocati per la difesa dei collaboratori di giustizia.

Il senatore NOCCO chiede se non sia opportuno rinviare la deliberazione della Commissione circa la desecretazione delle audizioni rese nella città di Lamezia Terme in considerazione dell'intervento del Ministro dell'interno calendarizzato per giovedì.

Il PRESIDENTE precisa che la desecretazione prescinde dall'audizione del Ministro e ricorda alla Commissione di aver incaricato il senatore Calvi a svolgere la relazione circa il regime di pubblicità degli atti, in quanto non si è ancora costituito l'apposito comitato.

Determinazioni in ordine al regime di pubblicità del resoconto stenografico delle audizioni svolte innanzi alla Commissione nella missione a Lamezia Terme il 20 settembre 2002

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che nella seduta del 3 ottobre 2002 il senatore Calvi è stato incaricato di effettuare un'analisi del testo del resoconto stenografico delle audizioni svolte a Lamezia Terme il 20 settembre scorso. Il relatore, coadiuvato da due consulenti della Commissione, ha individuato alcune parti che, anche a tutela del segreto investigativo, rimarranno soggette al vincolo di segretazione. Le altre parti del resoconto stenografico saranno declassificate a atto riservato al fine di consentirne la trasmissione in copia al Ministro dell'interno, secondo l'indirizzo che è emerso nella citata seduta del 3 ottobre scorso.

Svolge quindi la propria relazione il senatore CALVI dando conto dei criteri con i quali è stato condotto l'esame del resoconto stenografico, al fine di individuare le parti che resteranno soggette al vincolo di segretazione.

Intervengono i deputati PALMA e SINISI.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di desecretazione del resoconto stenografico delle audizioni svolte innanzi alla Commissione nella missione a Lamezia Terme il 20 settembre 2002, fatta eccezione per le parti, individuate dal relatore secondo i criteri prima illustrati, che resteranno soggette al vincolo di segretezza.

Posta ai voti, previa verifica del numero legale, è approvata la proposta di desecretazione nei termini indicati.

Comunicazioni del Presidente sulla costituzione dei Comitati

Il PRESIDENTE illustra alla Commissione l'articolazione dei Comitati di lavoro deliberati nella seduta del 26 febbraio 2002 ed avverte che, secondo le intese raggiunte in Ufficio di Presidenza, alcuni Comitati saranno costituiti da sette commissari intendendosi così derogata la regola

generale che era stata assunta nel senso di fissare in cinque il numero dei componenti.

Intervengono i deputati PALMA, SINISI e D'ALIA.

Posta ai voti, previa verifica del numero legale, è approvata la proposta di articolazione dei Comitati, che risultano così costituiti:

I Comitato: sui collaboratori e sui testimoni di giustizia

Coordinatore: on. Sinisi

Componenti: sen. Bobbio, sen. Brutti, sen. Cirami, sen. Novi, sen. Peruzzotti, sen. Zancan

II Comitato: sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso

Coordinatore: sen. Peruzzotti

Componenti: sen. Curto, sen. Dalla Chiesa, sen. Gentile, on. Maran

III Comitato: sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore degli appalti e delle opere pubbliche

Coordinatore: on. Vitali

Componenti: sen. Battaglia, on. D'Alia, sen. Florino, sen. Manzione, on. Sinisi, sen. Vizzini,

IV Comitato: sui traffici di natura economico-finanziaria e sulle misure patrimoniali e finanziarie di contrasto, nonché sull'utilizzazione dei beni confiscati

Coordinatore: on. Bertolini

Componenti: on. Bricolo, on. Drago, sen. Del Turco, sen. Florino, sen. Maritati, sen. Sodano

V Comitato: sul racket e l'usura

Coordinatore: on. Diana

Componenti: on. Misuraca, on. Molinari, on. Napoli, sen. Vizzini

VI Comitato: sui processi di internazionalizzazione della criminalità organizzata, sui traffici internazionali e rapporti con le mafie estere e loro insediamento sul territorio nazionale

Coordinatore: sen. Curto

Componenti: on. Bricolo, sen. Calvi, on. Lazzari, sen. Veraldi

VII Comitato: sulla questione minorile, con particolare riferimento ai fenomeni di sfruttamento dei minori e di utilizzazione degli stessi da parte della criminalità organizzata

Coordinatore: on. Vendola

Componenti: on. Bertolini, sen. D'Onofrio, on. Fatuzzo, on. Lumia

VIII Comitato: per i rapporti con gli Enti locali

Coordinatore: on. Cristaldi

Componenti: on. Burtone, sen. Greco, on. Leoni, sen. Nocco

IX Comitato: sulla verifica della congruità della normativa sostanziale e processuale in tema di contrasto alla criminalità organizzata

Coordinatore: on. Drago

Componenti: on. Gambale, on. Minniti, on. Palma, sen. Ruvolo

X Comitato: sul regime degli atti (previsto dagli articoli 21 e 23 del Regolamento interno, formula le proposte in tema di pubblicità della documentazione)

Coordinatore: sen. Ayala

Componenti: sen. Boschetto, on. Ceremigna, sen. Cirami, on. Cristaldi

Sportello Scuola

Coordinatore: on. Misuraca

Componenti: on. on. D'Alia, Fatuzzo, on. Lumia, on. Mancuso, on. Sinisi

Resta altresì inteso che eventuali richieste di sostituzione avanzate dai Gruppi saranno prese in considerazione dalla Presidenza.

Esame del regolamento sull'attività dei Comitati

Posti separatamente ai voti, previa verifica del numero legale, sono approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento sull'attività dei Comitati nel testo vagliato in Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Messo ai voti nel suo complesso, previa verifica del numero legale, il regolamento è approvato.

Il PRESIDENTE propone che, a parziale modifica della determinazione originariamente assunta sulla durata annuale dei Comitati, si proceda alla rinnovazione degli stessi alla scadenza del primo biennio di attività della Commissione, in occasione del suo rinnovo.

Il PRESIDENTE rivolge un augurio di buon lavoro ai coordinatori e ai componenti di ciascun Comitato.

Sull'organizzazione dei lavori della Commissione e sull'acquisizione di atti

Il senatore NOVI rimarca la scorrettezza di ogni tentativo teso alla insinuazione di dubbi sulla trasparenza nella condotta dei rappresentanti delle istituzioni. Lo scioglimento di alcuni consigli comunali non è certamente stato ostacolato in passato, ancorché potesse apparire a carattere preventivo, ma oggi deve essere impedita con fermezza ogni forma di strumentalizzazione.

Il senatore D'ONOFRIO considera la lealtà istituzionale nei confronti delle diverse articolazioni dei pubblici poteri un dovere imprescindibile di collaborazione. Alla medesima stregua va considerato il rapporto che si deve instaurare con il Ministro dell'interno e chiede, con riferimento ai casi di scioglimento dei consigli comunali, l'acquisizione di tutte le relazioni d'accesso redatte nel corso della XIII e nell'attuale legislatura.

Il PRESIDENTE ricorda come l'unico limite alla desecretazione concerne gli atti soggetti al vincolo di segreto riguardanti indagini in fase preliminare.

Il deputato SINISI ricorda come si debba far riferimento alla distinzione tra atti originati dall'attività della Commissione e atti già soggetti a un proprio regime di segretezza non originati dalla Commissione medesima. Questi ultimi rappresentano ovviamente una materia non disponibile. D'altro canto, la salvaguardia di interessi di sicurezza pubblica impone, secondo la normativa vigente, la trasmissione di ogni utile informazione al Ministro dell'interno.

Il deputato LUMIA ritiene che all'interno della complessa procedura di scioglimento di un consiglio comunale non siano tollerabili ingerenze da parte di alcun soggetto non chiaramente individuato dalle norme. Al riguardo avanza seri dubbi sull'operato del sottosegretario D'Alì.

Il PRESIDENTE ricorda che non è compito della Commissione esprimere una valutazione che si innesti nella procedura di scioglimento dei consigli comunali, salva la possibilità, per i singoli componenti della Commissione, di svolgere le proprie personali considerazioni in altra sede.

La collaborazione istituzionale che deve connotare il lavoro della Commissione è sempre espressione di una neutralità rigorosa, che preclude l'espressione di valutazioni su singoli rappresentanti del Governo. Tali giudizi possono essere formulati ancora una volta dai singoli componenti della Commissione nel libero esercizio del proprio mandato parlamentare.

Il deputato VENDOLA, nell'esprimere anch'egli la propria preoccupazione sulla situazione della città di Napoli, manifesta l'urgenza di una modifica incisiva della normativa vigente in tema di scioglimento dei consigli comunali, anche in considerazione dell'inefficacia del provvedimento nei confronti della struttura amministrativa che continua ad operare come apparato burocratico permanente. Esprime inoltre forti perplessità nei confronti della condotta tenuta dal sottosegretario D'Alì anche in relazione alla correttezza dimostrata dal Ministro Pisanu e chiede l'acquisizione degli atti relativi al processo contro il rappresentante del partito della Rifondazione comunista Forgione promosso dallo stesso sottosegretario D'Alì nonché gli atti relativi al procedimento penale contro il settimanale «Il Mondo» promosso da Giacomo Salvatore D'Alì. Egli ritiene che il rap-

porto tra le famiglie Staiti-D'Alì e Messina-Denaro debba essere approfondito e chiarito, ancorchè manchino elementi di rilievo penale direttamente rilevanti.

Il deputato PALMA ritiene del tutto prioritario porre la questione sui lavori della Commissione e, segnatamente, sull'ammissibilità di interventi estranei all'ordine del giorno. Esprime, inoltre, seria preoccupazione per l'atteggiamento dell'opposizione, in quanto, a fronte della massima disponibilità dimostrata dalla maggiorana, utilizza strumenti di polemica tali da minare l'unità del lavoro della Commissione.

Per il caso di Lamezia Terme, la lettura degli atti evidenzia chiaramente come non possano essere trascurati alcuni elementi positivi propri di quella realtà comunale: la presenza di un funzionario della prefettura nelle commissioni di appalto, la percentuale di ribasso chiaramente maggiore rispetto alla media di quel territorio e la destinazione dei beni confiscati, pur nella difficoltà che incontrano le personalità pubbliche, quali lo stesso Sindaco, oggetto di minacce. Nessuna difesa d'ufficio di alcuno, ma compito della Commissione è quello di sapersi estraniare da ogni tentativo di politica strumentale e, al riguardo, chiede che siano trasmessi sia il resoconto stenografico, sia le relazioni con allegata documentazione rese dal Sindaco di Lamezia.

Concorda infine nella richiesta di acquisizione della documentazione relativa alle procedure di accesso perfezionate nella XIII e nell'attuale legislatura.

Il PRESIDENTE ricorda che gli atti non coperti da segreto sono stati già trasmessi al Ministro e rivolge al coordinatore del Comitato per i rapporti con gli enti locali la richiesta di un'analisi accurata sulla congruità della normativa vigente in tema di scioglimento dei consigli comunali.

Il PRESIDENTE dà infine assicurazione che sarà sua cura provvedere all'acquisizione della documentazione relativa alle procedure di accesso della XIII e dell'attuale legislatura.

Il deputato SINISI, nel confermare la gravità della situazione lamezina e nell'esprimere solidarietà all'onorevole Angela Napoli, ricorda come la competenza del Ministro rispetto al procedimento di scioglimento del consiglio comunale sia del tutto esclusiva e non possa essere demandata ad alcun sottosegretario. Ogni forma di interferenza rappresenterebbe una grave violazione delle regole.

Concorda, infine, sull'invito rivolto dal Presidente al coordinatore del Comitato per i rapporti con gli enti locali sulla possibilità di aggiornamento della legge sullo scioglimento dei consigli comunali.

Il senatore FLORINO ribadisce la necessità di un approccio rigoroso rispetto alla problematica dello scioglimento dei consigli comunali in

odore di mafia, senza distinzione di appartenenza politica, ma anche al di fuori di ogni logica di mera strumentalizzazione.

Il deputato Angela NAPOLI esprime il proprio vivo ringraziamento al Presidente della Commissione senatore Centaro, ai componenti della stessa che le hanno manifestato la propria solidarietà e al Gruppo di Alleanza Nazionale. La fermezza e la determinazione nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata richiedono il perseguimento, anche all'interno della Commissione, dell'obiettivo dell'unità. Lo scioglimento di un consiglio comunale è senza dubbio un momento di preoccupazione e di crisi della politica nelle realtà del territorio nazionale, ma la netta opposizione ai tentativi di infiltrazione mafiosa non può essere, in alcune circostanze, altrimenti surrogata.

Il deputato D'ALIA, nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'attenzione del Presidente Centaro alla problematica riguardante la normativa sullo scioglimento dei consigli comunali, auspica un adeguato approfondimento sul caso Calabria.

Il deputato DIANA condivide l'esigenza di verificare la congruità della normativa vigente in tema di scioglimento dei consigli comunali e ravvisa la necessità di una concomitante valutazione delle responsabilità in capo ai singoli rappresentanti delle istituzioni per condizionamenti o infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il deputato CRISTALDI ringrazia il senatore Centaro per la fiducia dimostrata nei suoi confronti nell'affidargli l'incarico di coordinatore del Comitato per i rapporti con gli enti locali. Manifesta piena e forte solidarietà all'onorevole Angela Napoli, anche a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Ritiene di dover segnalare il rischio di atteggiamenti talora non congrui rispetto alle singole realtà comunali degli stessi funzionari di talune prefetture. L'approfondimento della congruità dell'attuale normativa vigente in tema di scioglimento dei consigli comunali non può prescindere da un'attenta analisi della realtà materiale nella quale viene ad attuarsi.

Il PRESIDENTE, a conclusione del dibattito, avverte che delle questioni emerse sarà investito l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 13,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

86^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15.

(1396-A) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su testo ed emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE riferisce sul testo del provvedimento in titolo nonché sugli emendamenti ad esso riferiti su cui propone di esprimere un parere non ostativo, non avendo riscontrato profili meritevoli di rilievi per quanto attiene alla loro conformità all'assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento in titolo e non riscontrandovi profili meritevoli di rilievi, propone di esprimere, per quanto di

competenza, osservazioni favorevoli. Segnala tuttavia l'opportunità di invitare la Commissione di merito ed il Governo a tener conto dell'esigenza di un coordinamento delle disposizioni in materia di regolazione di trasporti aerei di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come risulta modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto in titolo, con le disposizioni che vertono sulla stessa materia recate dai progetti di legge n. 1431 e connessi, all'esame della IX Commissione della Camera dei deputati. Si prospetta altresì l'esigenza di valutare l'opportunità di integrare l'articolo 5 – che modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 300 del 1999 riassumendo a strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti funzioni già attribuite all'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture – prevedendo la disciplina dei rapporti eventualmente posti in essere in relazione alla costituzione dell'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, che ora viene implicitamente soppressa.

La Sottocommissione concorda.

(568-B) MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore MALAN, che illustra le modificazioni introdotte nel disegno in titolo dall'altro ramo del Parlamento, la Sottocommissione conviene di esprimervi un parere non ostativo.

(366) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BASILE la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore VALDITARA riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza,

un parere favorevole sull'emendamento 2.0.7, in relazione al quale osserva tuttavia l'esigenza di invitare la Commissione di merito a verificare che la soppressione del riferimento al conseguimento dell'abilitazione in educazione musicale nella scuola media prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, ai fini dell'accesso alle graduatorie in strumento musicale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 225 del 2001, non determini situazioni di disparità tra i soggetti interessati dalla suddetta normativa.

Propone altresì di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti dopo essersi soffermato, in particolare, sugli emendamenti 6.5, 6.0.2 e 6.0.3, rispettivamente concernenti l'equiparazione degli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 509 del 1999, l'individuazione di una sola figura con responsabilità sia amministrative che di direzione artistica, didattica e scientifica al vertice delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e il conferimento di attribuzioni dirigenziali ai direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

La Sottocommissione approva le proposte del relatore.

(784) CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

(1140) BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

(Parere su testo unificato alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VALDITARA illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e non riscontrandovi profili meritevoli di rilievi, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1743) Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Rositani ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FALCIER la Sottocommissione conviene di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 141)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento in titolo ricordando che lo scorso 9 luglio la Commissione si è già espressa sullo schema di decreto n. 119, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernenti criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Evidenzia al riguardo che nella relazione che accompagnava lo schema suddetto veniva prefigurata la possibilità di accordare una proroga agli enti interessati non in grado di presentare la richiesta entro il termine del 31 maggio, nonché si contemplava una procedura per l'integrazione della documentazione prodotta ove questa si fosse rivelata insufficiente. Propone pertanto di invitare la Commissione di merito a verificare se, in sede di individuazione dei soggetti ammessi a beneficiare della ripartizione della quota dell'otto per mille, indicati nello schema n. 141 in esame, sia stata effettivamente concessa la suddetta proroga, nonché se siano stati interpellati i richiedenti ai fini dell'integrazione della documentazione prodotta, giacché dagli allegati che accompagnano il suddetto provvedimento si evince che numerose istanze sono state rigettate per via del ritardo nella presentazione della richiesta ovvero per la presentazione di insufficiente documentazione.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi esposti.

(346) MARINI. – Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari

(Parere su emendamenti alla 8ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore FALCIER riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo dopo aver ricordato che sul testo la Commissione ha già espresso un parere contrario lo scorso 23 gennaio, osservando che nella materia degli aeroporti civili, che rientra fra quelle di competenza concorrente, il legislatore nazionale deve limitarsi a fissare i principi fondamentali laddove l'articolato in esame reca invece una serie di previsioni dettagliate, in evidente contrasto con le competenze regionali.

L'oratore propone pertanto di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 1.1, che modifica il disegno di legge nel senso indicato nel citato parere dello scorso 23 gennaio, nonché un parere non ostativo sugli emendamenti 2.3, 2.4, 7.1 e 10.1, che si collocano nella medesima prospettiva prevedendo la soppressione di disposizioni di dettaglio. In coerenza con il parere già espresso a proposito del testo del disegno di legge, propone infine di esprimere un parere contrario sui rimanenti emenda-

menti, che recano norme che appaiono in contrasto con le competenze regionali, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

La Sottocommissione approva quindi le proposte del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,50.

(1599) Disposizioni in materia di agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 di iniziativa governativa

(Parere su testo ed emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo, in parte contrario, in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni e in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore FALCIER, illustra nel dettaglio il disegno di legge in titolo con riferimento al quadro generale nel quale esso si colloca nonché all'esigenza di risolvere il problema di coordinare l'intervento di Stato e regioni in materie come l'agricoltura e l'alimentazione, che attengono, nel contempo, a profili di competenza esclusiva dello Stato, ad aspetti di competenza primaria delle regioni nonché ad ambiti di competenza concorrente.

Soffermandosi sull'articolo 1, comma 2, osserva che la lettera *b*) contempla un obbligo di notifica dei progetti regionali al Governo che potrebbe determinare un vincolo eccessivo, ove non ulteriormente precisato, nell'organizzazione dell'attività delle regioni, soprattutto se esso dovesse ritenersi riferito anche alle iniziative legislative regionali. L'ultimo periodo della stessa lettera sembra inoltre determinare un'appropriazione da parte dello Stato della gestione dei rapporti con gli organismi comunitari che appare in contrasto con l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, che prevede la partecipazione delle regioni, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché con l'articolo 3 del disegno di legge n. 1545, recante l'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, che disciplina la partecipazione delle regioni alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. Osserva inoltre che in relazione alla lettera *c*), sarebbe opportuno stabilire forme di concertazione apposite rispettivamente per quanto attiene agli ambiti di competenza esclusiva dello Stato – dove si pone l'esigenza di rispettare anche le disposizioni statali di dettaglio – e quelli di competenza concorrente, in relazione ai quali lo Stato è chiamato a fissare solamente i principi fondamentali. In merito alle lettere *q*) ed *s*) dello stesso comma appare inoltre opportuno un coinvolgimento più pregnante della Conferenza Stato-Regioni, in quanto esse attengono alla disciplina di aspetti dell'attività produttiva che risultano più direttamente connessi alle competenze primarie delle regioni. In relazione alle lettere *aa*) e *ff*) si pone altresì la necessità di distinguere fra le disposizioni sull'esercizio delle professioni connesse all'attività di pesca, di acquacultura ed agromeccanica –

ammissibili quali principi fondamentali in materia di competenza concorrente – e la disciplina di altri aspetti delle relative attività produttive, che sembrano invece rientrare tra i profili di competenza regionale. La lettera *hh*), che prevede la modifica con disposizione di legge di un articolo di regolamento, appare infine in contrasto con le regole e le raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi definite dai Presidenti delle Camere.

L'oratore osserva altresì che l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 potrebbe determinare un esercizio della delega ivi prevista nel senso di adottare norme statali in contrasto con il riparto costituzionale delle competenze legislative. Al riguardo potrebbe essere opportuno modificare il suddetto periodo nel senso di prevedere che gli emanandi decreti legislativi siano strutturati, oltre che in modo da evidenziare le norme rispettivamente rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ovvero costituenti principi fondamentali, in modo da determinare una ricognizione delle altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

Evidenzia infine, per quanto attiene al testo, l'esigenza di riformulare l'articolo 1, comma 5, poiché, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, non può essere data attuazione con regolamento statale alle norme dei decreti legislativi di cui al comma 3 che vertano su materie di competenza concorrente.

Il relatore propone pertanto di esprimere, sul testo, un parere favorevole con le suddette osservazioni.

Procedendo all'illustrazione degli emendamenti, l'oratore propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.54, 1.84, 1.13 e 1.14, che introducono nel disegno di legge in esame disposizioni che si sovrappongono con la disciplina generale dei rapporti delle regioni con l'Unione europea recata dal citato articolo 3 del disegno di legge n. 1545 nonché dall'A.C. 3123, all'esame della XIV Commissione della Camera dei deputati, volto a modificare la cosiddetta legge La Pergola (legge n. 86 del 1989). Propone inoltre di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 1.72, in linea con le osservazioni esposte sull'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 3, nonché un parere favorevole sull'emendamento 2.0.1, osservando tuttavia che reca disposizioni in materia di ricerca e di sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico che andrebbero più opportunamente inserite nell'articolo 3 o dopo l'articolo 3.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario GAGLIARDI condivide le considerazioni del relatore ed aggiunge che sarebbe opportuno, tenendo conto delle osservazioni del relatore sulle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1, comma 2, invitare la Commissione di merito a valutare la possibilità di sospendere l'esame delle suddette disposizioni nonché di quelle recate dalla lettera *a*) dello stesso comma al fine di evitare sovrapposizioni con la disciplina recata in mate-

ria di rapporti delle regioni con l'Unione europea dai citati disegni di legge A.S. 1545 e A.C. 3123.

Il presidente PASTORE conviene sull'inopportunità di definire una disciplina speciale sui rapporti fra le regioni e l'Unione europea in materia agricola, che si sovrapponga a quella generale disposta dai disegni di legge n. 1545, all'esame della Commissione, e n. 3123, presentato dal Governo alla Camera.

Il RELATORE aderisce alle considerazioni del rappresentante del Governo e del Presidente.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge in esame, nei termini emersi dal dibattito, nonché un parere in parte contrario, in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni ed in parte non ostativo sugli emendamenti, nei termini proposti.

(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate

(Parere su emendamenti alla 8ª Commissione. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore VALDITARA riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo rilevando che lo scorso 1º ottobre la Commissione si è già espressa in senso favorevole sul testo del provvedimento. Propone quindi di esprimere un parere contrario sull'emendamento 1.5, che reca un vincolo in merito alle elargizioni a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate, quale la finalizzazione alla realizzazione del diritto allo studio, che appare interferire con le competenze regionali in materia. Propone altresì di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(1578-B) CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore PETRINI, considerato che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati investono aspetti rilevanti dal testo licenziato dal Senato, chiede che l'esame del disegno di legge in titolo sia rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria. Preannuncia, inoltre, che proporrà di richiedere al Presidente del Senato che l'esame in sede referente del medesimo disegno di legge sia assegnato congiuntamente alle Commissioni 1ª e 2ª, prevedendo tempi e modi adeguati alla delicatezza del provvedimento.

Il presidente PASTORE, prendendo atto della richiesta avanzata dal senatore Petrini, avverte che l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo sarà svolto in sede plenaria. La questione della riassegnazione del provvedimento in sede referente congiuntamente con la Commissione 2^a, potrà quindi essere posta ed affrontata in quella sede, in via preliminare, dalla Commissione.

L'esame è pertanto rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

45^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1722) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1723) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

12^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(882) OCCHETTO ed altri. – *Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia:* rinvio dell'esame;

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte,* approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: rinvio dell'esame.

alla 6^a Commissione:

(1744) Provvidenze in favore dei grandi invalidi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere di nulla osta sul testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del decreto-legge recante misure urgenti per la scuola, l'università e la ricerca scientifica e dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 3 e l'articolo 4, comma 1, riproducono rispettivamente l'articolo 17 dell'Atto Senato 1271-A (che nell'attuale stato d'esame risulterebbe già soppresso) e l'articolo 6 dell'Atto Camera 2238. In considerazione della possibile duplicazione di spese che non troverebbe adeguata copertura, occorre avere conferma dal Governo della soppressione delle citate disposizioni. Occorre inoltre valutare se l'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 1, nella parte in cui si prevede che le università «promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti» non configuri maggiori oneri a carico delle università, cui dovrebbero corrispondere maggiori trasferimenti da parte dello Stato. Rileva che non vi sono ulteriori osservazioni sul provvedimento. Per quanto concerne, invece, gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 2.0.5, 4.0.2 (limitatamente al comma 1, che – a parità di trasferimenti statali – prefigura pos-

sibili aumenti delle detrazioni fiscali, e al comma 3, che elimina il tetto di spesa per gli oneri di personale, attualmente fissato al 90 per cento dei trasferimenti statali) e 6.0.3, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Rileva, inoltre, che occorre valutare gli effetti degli emendamenti 3.0.1, 4.0.2 (limitatamente al comma 2), 4.0.1, 6.1 e 6.0.2. Con riferimento all'emendamento 6.0.1, sembrerebbe necessario precisare le U.P.B. e gli importi che vengono fatti confluire nel fondo indicato. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Prende la parola il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO per confermare, anzitutto, l'intendimento del Governo di sopprimere le citate disposizioni duplicative delle spese connesse con gli articoli 3 e 4, comma 1, del provvedimento. Sottolinea inoltre, come, dall'articolo 7, comma 1, non derivino effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Passando, invece, all'esame degli emendamenti, si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.0.5, pur segnalando che la disposizione è contenuta anche nell'articolo 5 dell'Atto Senato n. 1306 e che sarebbe opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza della norma, che, al primo periodo, dopo le parole «dalle Università», fossero aggiunte le altre «- per le attività di sostegno». Esprime invece parere contrario – in quanto recanti disposizioni onerose non quantificate e prive della relativa copertura finanziaria – sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 6.1 e 6.0.3. Tali effetti negativi non si rinvergono invece negli emendamenti 3.0.1, 6.0.1 e 6.0.2, segnalati dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno segnalare che la figura istituzionale prevista dall'emendamento 6.0.2 deve avere carattere sostitutivo e non aggiuntivo. Per quanto concerne invece l'emendamento 6.0.1, giudica necessario che la norma venga riformulata, indicando espressamente quali siano le U.P.B. i cui importi vengono fatti confluire nel fondo indicato. Valuta, infine, estranee alla competenza della Commissione le proposte di modifica dell'emendamento 2.0.5.

Su proposta del relatore TAROLLI, la Sottocommissione delibera quindi di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 6.1 e 6.0.3, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 6.0.1 il parere è, invece, di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vengano espressamente indicate le U.P.B. e gli importi che vengono fatti confluire nel fondo ivi previsto.

Infine, il parere è di nulla osta anche sull'emendamento 6.0.2, nel presupposto che la figura istituzionale, ivi prevista, abbia carattere sostitutivo e non aggiuntivo».

(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il relatore FERRARA fa presente che è pervenuta la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo, ai fini della quantificazione degli oneri specificamente recati dall'articolo 13. Tenuto conto delle indicazioni, relative anche alla copertura finanziaria, contenute in quel documento, ritiene di poter proporre alla Commissione un parere di nulla osta sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che, all'articolo 13: a) al comma 1, secondo paragrafo, le parole: «non inferiore», siano sostituite dalle altre: «non superiore»; b) al comma 1, il quarto paragrafo sia sostituito dal seguente: «4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 336.600 annui, di cui euro 257.400 per compensi ai componenti ed euro 79.200 per compensi agli esperti, a decorrere dal 2003, si provvede nell'ambito delle risorse quantificate annualmente dalla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo n. 303 del 1999. Gli oneri per il funzionamento della Commissione, diversi da quelli di cui al precedente periodo, sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»; c) dopo il comma 1, venga aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 2003».

Per quanto riguarda invece le proposte emendative presentate, ritiene che occorre valutare gli effetti degli emendamenti 4.22/7, 4.13 e 15.0.1 (limitatamente al comma 1), quest'ultimo con riferimento agli effetti sulla decorrenza degli oneri dell'articolo 13. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di condividere il tenore del parere proposto, ad eccezione dell'ultimo periodo indicato alla lettera b) che, a suo giudizio, andrebbe soppresso. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario sull'emendamento 4.22/7 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI fa rilevare che il periodo indicato alla lettera b) della proposta di parere sul testo, del quale il Governo chiede la soppressione, riproduce, con i necessari aggiustamenti testuali, la norma-

tiva vigente, la quale integra, a questo punto, la copertura finanziaria proposta per i nuovi e maggiori oneri connessi con le modifiche proposte dal provvedimento. Peraltro, in relazione alla decorrenza dell'onere, che viene indicata a partire dall'anno 2003 nell'apposita relazione tecnica, il parere sull'emendamento 15.0.1 può essere favorevole nel solo presupposto che la Commissione di cui trattasi non venga ricostituita prima del 2003.

Il relatore FERRARA propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione dell'emendamento 4.22/7, sul quale il parere dovrebbe essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, osservando inoltre che il parere di nulla osta sull'emendamento 15.0.1 (limitatamente al comma 1) è reso nel presupposto che la Commissione ivi indicata non venga ricostituita prima del 2003.

La Sottocommissione approva quindi le proposte di parere formulate dal relatore, sia sul testo che sugli emendamenti.

(1539) BETTAMIO. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti*
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge concernente modifiche ed integrazioni alla legge istitutiva del «Giorno della Memoria». Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare.

Concorde il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle problematiche dello sviluppo sostenibile, anche a seguito del recente Vertice mondiale di Johannesburg.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 14

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

I. Esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Riccardo Pedrizzi, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

II. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento

- penale n. 42704/01 RGNR – 3104/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 3491/02 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
 - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 2301/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
 - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 358/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli.
 - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 3791/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (1578-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) – Relatore alla Commissione BOSCATO.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).
- Deputato VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività

similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1712).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 15 e 20,45

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonchè modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale (568-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
 - MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
 - PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
 - PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
 - BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
 - MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
 - VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
 - SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
 - GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
 - GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
 - VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
 - FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
 - VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
 - PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
 - MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).

- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).

- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- FALCIER ed altri. – Autorizzazione alle investigazioni private abilitate in ambito giudiziario (1459).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (1578-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
 - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate» (n. 140).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate (1499).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo (1435).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (585-594-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri; Palombo ed altri; modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia (1728) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierito; Minniti ed altri; Molinari ed altri*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001 (1722) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002 (1723) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica (1763) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 141).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Provvidenze in favore dei grandi invalidi (1744) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIUSOLI ed altri – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002*).
 - PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).
 - EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).
 - SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE**I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Asciutti ed altri; dei deputati Zanettin ed altri; Labate ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza (1743) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volonté ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Rositani ed altri*).

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale (1742).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (784).
- BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (1140).

IN SEDE CONSULTIVA**Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2002 (n. 130).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione dell'International Council of Museums (ICOM) – Italia.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).
- Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate (1706).
- e del voto regionale n. 53 ad esso attinente.

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo.
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale e autostradale: relazione del Presidente sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione a L'Aquila in relazione alla costruzione del terzo traforo del Gran Sasso.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del *franchising* (19).
- ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del *franchising* (25).
- MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di *franchising* (103).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione di una rappresentanza dell'Associazione per la Tutela dei Diritti Acquisiti dei Lavoratori (A.T.D.A.L.).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 148).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004 (n. 128).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare (n. 132).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
- e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).

- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 8,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla realizzazione dei cosiddetti parchi eolici.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 20,30

Audizione dei magistrati della Procura della Repubblica di Salerno, dottor Michelangelo Russo e dottoressa Maria Carmela Polito, sulla vicenda di San Gregorio Magno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 14

- I. Seguito della discussione sulle modalità di attuazione della disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali.
 - II. Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.
 - III. Discussione sulla tutela dei bambini e degli adolescenti nel servizio pubblico radiotelevisivo ed esame di eventuali risoluzioni.
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 14

Audizione del Direttore generale della pubblica sicurezza e Capo della polizia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 8,30 e 9,15

ORE 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Presidente dell'INPGI, dottor Gabriele Cescutti.

ORE 9,15

Audizione del Segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), dottor Paolo Serventi Longhi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 14

- Audizione del responsabile delle unità istituzionali del WWF Italia, dottor Stefano Lenzi, e del coordinatore nazionale dell'osservatorio ambiente e legalità di Legambiente, dottor Annunziato Cirino Groccia, sulla vicenda della nave Jolly Rubino.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione dei rappresentanti del Comitato dei presidenti dei consigli nazionali degli ordini e collegi professionali; dei Consigli nazionali degli architetti, dei dottori commercialisti, dei geometri, degli ingegneri, del notariato, dei ragionieri e periti commerciali; del Consiglio nazionale forense e dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 136).
- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 143).

II. Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 16 ottobre 2002, ore 20,30

- Esame della proposta di relazione in materia di giustizia minorile, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
-

